

Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

di

ECONOCOM INTERNATIONAL
ITALIA S.P.A.

Ultimo aggiornamento adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 aprile 2020

INDICE

PARTE GENERALE.....	4
SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1. DEFINIZIONI	4
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	7
2.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	8
2.2 LE SANZIONI.....	9
2.3 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	11
2.4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	14
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE.....	16
1. ATTIVITÀ E OGGETTO SOCIALE.....	16
2. LA STRUTTURA SOCIETARIA DI ECONOCOM	16
2.1 GLI ORGANI STATUTARI.....	16
2.1.1 ASSEMBLEA DEI SOCI	17
2.1.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
2.1.3 COLLEGIO SINDACALE.....	17
2.1.4 SOCIETÀ DI REVISIONE	18
2.1.5 ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	18
SEZIONE III: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ECONOCOM S.P.A.....	22
1. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ECONOCOM: FINALITÀ, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO	22
SEZIONE IV: ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	25
1. IDENTIFICAZIONE DELLE "AREE SENSIBILI"	25
2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO E COMPOSIZIONE	25
2.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
2.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV – FLUSSI INFORMATIVI	27
2.4 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING NEL MODELLO 231.....	29
3. IL CODICE ETICO DI ECONOCOM	30
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	31
4.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	32
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	33
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ.....	33

4.4	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
4.5	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	34
4.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	34
SEZIONE V: APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO.....		35
SEZIONE VI: LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO		36
1.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
2.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	36
SEZIONE VII: INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....		38
ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA.....		39

PARTE GENERALE

SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. DEFINIZIONI

“**Canali**”: indica i canali individuati dall’ente quali mezzi, interni o esterni all’organizzazione stessa, con cui effettuare le segnalazioni. L’Ente deve dotarsi di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante”;

“**Codice Etico**”: indica il documento adottato dalla Società, che contiene l’insieme dei valori, principi etici e linee guida che caratterizzano l’attività di Econocom International Italia S.p.A. e rappresenta parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Econocom International Italia S.p.A.;

“**Decreto**” o “**D. Lgs. n. 231/2001**”: indica il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

“**Decreto Antiriciclaggio**” o “**D. Lgs. n. 231/2007**”: indica il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

“**Destinatari**”: indica tutti coloro che, in ogni modo, cooperano con la Società nella propria attività, quindi, oltre al Personale, anche fornitori e terzi che collaborano con la Società nella gestione delle attività;

“**Econocom**” o anche la “**Società**”: indica Econocom International Italia S.p.A.;

“**Ente/i**”: indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, che ricadono nella disciplina di cui al Decreto;

“**Gruppo Econocom**”: indica le società Econocom France, Econocom SAS e Econocom Group SE, del medesimo gruppo internazionale che controlla Econocom International Italia S.p.A.;

“**I.P.S.**”: indica l’incaricato di Pubblico Servizio;

“**I. a.**”: indica la Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore;

“**Legge sul Whistleblowing**”: indica la Legge 30 novembre 2017, n. 179;

“**Linee Guida di Confindustria**”: indica le linee guida emanate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo;

“**Modello**” o “**Modello 231**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo di Econocom International Italia S.p.A.;

“**Organigramma**”: indica l’organigramma aziendale di cui all’**Allegato 1**;

“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: indica l’organismo di vigilanza di Econocom International Italia S.p.A., dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento;

“**P.A.**”: indica la pubblica amministrazione;

“P.U.”: indica il pubblico ufficiale;

“**Parte Generale**”: indica la prima parte del Modello all’interno della quale sono descritti il Decreto e la struttura della Società;

“**Parte Speciale I**”: indica la parte del Modello all’interno della quale sono descritte e analizzate specificamente tutte le fattispecie di Reati Presupposto contemplate dal Decreto;

“**Parte Speciale II**”: indica la parte del Modello all’interno della quale sono individuate le aree di attività sociale ritenute sensibili, e cioè quelle in relazione a cui vi è probabilità di commissione dei Reati Presupposto, con la descrizione altresì dei comportamenti da tenere e da evitare, nonché l’indicazione delle misure di salvaguardia generali e speciali adottate dalla Società per prevenire, evitare o comunque minimizzare il rischio di commissione dei Reati Presupposto come sotto definiti;

“**Personale**”: indica gli amministratori, dirigenti, responsabili di funzione, dipendenti, e collaboratori a qualsiasi titolo di Econocom International Italia S.p.A.;

“**Policy**”: indica l’insieme delle regole, riguardanti differenti ambiti operativi interni alla Società, che costituiscono parte essenziale della già esistente organizzazione e che sono alla base delle misure di prevenzione elaborate nel presente Modello. Talvolta l’utilizzo del termine “Policy” include altresì il riferimento alle Procedure;

“**Procedura sul Whistleblowing**”: indica la procedura per la segnalazione di fatti o comportamenti attivi o omissivi manifestamente o potenzialmente illeciti o contrari al Modello 231 o alle Procedure aziendali. Tale procedura è in fase di redazione alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello;

“**Procedure**”: indica l’iter operativo che tutto il Personale e i Destinatari sono tenuti a seguire nell’ambito delle attività della Società, la scansione e suddivisione dei ruoli e dei livelli autorizzativi interni, individuati a presidio della trasparenza e regolarità dell’agire societario ed a prevenzione della commissione di qualsivoglia illecito amministrativo, civile o penale. Talvolta il termine “Policy” include altresì il riferimento alle Procedure;

“**Reati Presupposto**”: indica i reati tipici, espressamente richiamati nel Decreto, alla commissione dei quali è collegata la responsabilità dell’Ente;

“**RSPP**”: acronimo che indica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione predisposto alla valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa;

“**Segnalante**”: indica chi, venuto a conoscenza di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, provvede a segnalarlo. Per gli Enti privati, ci si riferisce alle “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, ovvero a “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di uno dei soggetti precedentemente menzionati;

“**Segnalato**”: indica il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione;

“Sezione” o “Sezioni”: indica i capitoli in cui viene sviluppata l’analisi dei Reati Presupposto e, in generale, il presente Modello;

“Soggetti Preposti”: indica il/i soggetto/i o organo dell’organizzazione privata, preposto a ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche con l’eventuale supporto di altre funzioni dell’organizzazione;

“Soggetti Rilevanti”: indica tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, tutti coloro che agiscono per conto e nell’interesse della Società;

“Statuto”: indica lo statuto di Econocom International Italia S.p.A.;

“Statuto dei lavoratori”: indica la Legge 20 maggio 1970, n. 300;

“Testo Unico Ambientale” o “TUA”: indica il D. Lgs. n. 152/2006;

“Testo Unico dell’intermediazione finanziaria” o “TUF”: indica il D. Lgs. n. 58/1998;

“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” o “TULS”: indica il D. Lgs. n. 81/2008;

“Whistleblowing”: indica l’istituto disciplinato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "**Decreto**" o il "**D. Lgs. n. 231/2001**"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*", entrato in vigore il 4 luglio successivo, il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, anche collettivamente, indicati come "**Enti**" e singolarmente "**Ente**") ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti connessa al compimento, in forma consumata o tentata, di alcuni reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. "sottoposti").

In ossequio al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., è la persona fisica che compie materialmente l'illecito penale il soggetto titolare della responsabilità penale vera e propria; con il Decreto, è stata introdotta una aggiuntiva responsabilità dell'Ente che, benché definita "amministrativa" dal Decreto stesso, presenta specifici caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In questa maniera il legislatore non ha smentito il brocardo "*societas delinquere non potest*", corollario inderogabile del principio di cui all'art. 27 Cost., ma ha raggiunto lo scopo di sanzionare anche gli Enti in favore dei quali alcuni reati particolarmente gravi vengono generalmente commessi.

Tale responsabilità degli Enti, si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato (pur rivestendo un carattere di autonomia), mirando a coinvolgere il patrimonio degli Enti per la punizione di alcuni illeciti penali i quali sono espressamente e tassativamente indicati nel Decreto, e costituiscono pertanto un *numerus clausus*, benché in continua espansione ad opera del legislatore (i c.d. "**Reati Presupposto**"). L'autonomia della responsabilità dell'Ente si concreta nel fatto che la medesima può sussistere anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e/o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini dell'imputazione della responsabilità in capo all'Ente ai sensi del Decreto, si prevede che i Reati Presupposto siano commessi, anche solo parzialmente, "*nell'interesse o a vantaggio*" dell'Ente medesimo da parte di una delle seguenti categorie di soggetti (i "**Soggetti Rilevanti**"), espressamente indicate all'art. 5 del Decreto, e cioè:

- a) soggetti in posizione apicale, e cioè soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia

finanziaria. Sono inclusi tra essi anche coloro che esercitano la gestione o il controllo dell'ente senza una qualifica formale, ma in via di fatto;

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla lettera a) che precede.

Estendendo la responsabilità dell'Ente anche ai casi in cui il Reato Presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto, il legislatore ha voluto responsabilizzare le imprese con riferimento a tutti coloro che agiscono nella relativa compagine.

Per quanto attiene al requisito della "territorialità" del Reato Presupposto dal quale può derivare la responsabilità dell'Ente, va precisato che possono essere ritenute responsabili ex D. Lgs. n. 231/2001 tanto società italiane quanto società straniere purché sussista la giurisdizione italiana in relazione al reato a loro imputabile secondo i criteri stabiliti dal Decreto.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 4 D. Lgs. n. 231/2001 l'Ente che ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a Reati Presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2001. Fatte salve ulteriori specifiche ipotesi, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente "italiano" per reati commessi all'estero sono più precisamente i seguenti:

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- che, nell'eventualità in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, tale richiesta sia formulata anche nei confronti dell'Ente;
- che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

Volendo riassumere, quindi, ai fini della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, vengono individuate nel Decreto tre precise condizioni che consentono di collegare, sul piano oggettivo, il comportamento delittuoso dei soggetti agenti all'Ente:

1. il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
2. gli autori del reato devono essere soggetti che rivestono posizioni apicali nell'organigramma aziendale o persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale;
3. i predetti soggetti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli interpreti hanno rinvenuto una sorta di "simmetria" nella ricostruzione della responsabilità da Decreto, ritenendo che, oltre ai suddetti requisiti oggettivi ora riassunti, debba sussistere altresì un elemento soggettivo, per così dire di "imputabilità" del fatto all'Ente: trattasi della c.d. "colpa di organizzazione". Essa consiste, in breve, nel non aver predisposto un sistema organizzativo interno in grado di prevenire e fronteggiare la commissione dei Reati Presupposto: in altri termini, nel non aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. "Modello 231" o "Modello") valido, attuale ed efficace.

2.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

La commissione di uno dei Reati Presupposto, in presenza dei criteri oggettivi sopra menzionati, non è di per sé sufficiente – secondo l'interpretazione maggiormente diffusa della normativa – a fondare la responsabilità dell'Ente, dal momento che è necessario che il fatto di reato sia espressione di una

politica aziendale o, perlomeno, di un *deficit* di organizzazione, e che possa quindi essere in qualche modo rimproverabile all'Ente.

L'adozione di un Modello non è quindi di per sé obbligatoria, né la sua mancata adozione comporta la soggezione ad alcuna sanzione *tout court*, ma espone sicuramente l'Ente ad un rischio più elevato di incorrere nella responsabilità per gli illeciti realizzati dai Soggetti Rilevanti, nella misura in cui il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

Peraltro, il Decreto delinea un differente regime di onere della prova a seconda che il Reato Presupposto sia commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6 del Decreto) o da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (art. 7 del Decreto): nel primo caso è l'Ente che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato, avendo implementato un Modello idoneo che il soggetto apicale abbia fraudolentemente eluso e che non ci sia stata insufficiente vigilanza da parte della Società e/o da parte dell'organo preposto a tale vigilanza. Al contrario, nel caso di commissione di un Reato Presupposto da parte di un soggetto sottoposto, spetta all'Autorità Inquirente dimostrare l'inadeguatezza del sistema organizzativo interno della società, nella misura in cui provi che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

A tal fine si consideri che la giurisprudenza ritiene efficaci i Modelli che siano costruiti tenendo conto del rischio specificamente connesso a ciascun Reato Presupposto, in considerazione della particolare e concreta modalità di svolgimento delle attività sociali.

Infine, ai sensi degli articoli 12, comma 2, lett. b) e 17, comma 1, lett. b) del Decreto, l'adozione del Modello rileva anche in relazione a reati commessi precedentemente alla sua adozione, come condizione attenuante in sede di applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria o dell'adozione di misure interdittive.

Qualora infatti l'Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato la commissione del reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi – in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – il giudice potrà ridurre la sanzione pecuniaria da un terzo alla metà, mentre qualora l'Ente abbia adottato il Modello, ma abbia altresì risarcito integralmente il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, non verrà applicata alcuna misura interdittiva.

Il Modello adottato *post factum* può rappresentare anche una causa di sospensione o di revoca delle misure cautelari interdittive ex articoli 49 e 50 del Decreto o, ancora, una causa di sospensione e successiva conversione delle sanzioni pecuniarie qualora la fattispecie riparatoria si realizzi tardivamente ex articolo 78 del Decreto.

2.2 LE SANZIONI

Le sanzioni applicabili in seguito all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere le seguenti:

- la **sanzione pecuniaria**, che si applica – in linea di principio – per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto, per attenuarle o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente e delle finalità preventive della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;

- le **sanzioni interdittive**, che si applicano soltanto ove siano espressamente previste dalla normativa, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, e per le ipotesi di maggior gravità¹, sono:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che possono essere irrogate anche in via cautelare (qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede), sono normalmente temporanee (da tre mesi a due anni²), ma in determinate ipotesi possono essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia:

¹La sanzione interdittiva è in particolare applicabile, se prevista dalla legge e:

- a) se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

²Resta salvo che, in caso la misura interdittiva sia applicata in sede cautelare, la durata massima è di un anno, ai sensi dell'art. 51 co 1 del Decreto.

- integralmente risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato ai fini della confisca.

Si dà atto che, per effetto delle modifiche apportate con la L. 3/2019, è stato introdotto, con riguardo all'applicazione delle sanzioni interdittive, un doppio regime (notevolmente inasprito) di applicazione della sanzione interdittiva per il caso in cui l'Ente sia condannato in relazione ad uno dei delitti previsti dall'art. 25, commi 2 e 3 del Decreto. Infatti, è oggi previsto che:

- se il Reato Presupposto è commesso da un soggetto in posizione apicale, la sanzione interdittiva applicabile va da quattro a sette anni;
- se il Reato Presupposto è commesso da un soggetto sottoposto, la sanzione interdittiva applicabile va da due a quattro anni.

Ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 25 del Decreto, peraltro, è previsto che le sanzioni interdittive possano essere nuovamente ricondotte nella ordinaria cornice edittale (da tre mesi a due anni) qualora, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- la **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte che può essere restituita al danneggiato e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- la **pubblicazione della sentenza in uno o più giornali** indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. Può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2.3 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente (c.d. "Reati Presupposto") e, quindi, l'applicazione delle sanzioni sopra ricordate, sono espressamente indicati nel D. Lgs. n. 231/2001, nonché in taluni provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata.

Tali reati sono attualmente i seguenti:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche);
- reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 48/2008);
- reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 inseriti dalla Legge n.

94/2009, c.d. Legge Sicurezza);

- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 350/2001 e recentemente integrato ad opera dell'art. 17, comma 7, della Legge n. 99/2009);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1 del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 99/2009);
- reati in materia societaria (art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 61/2002 e modificato dalla Legge n. 262/2005 e dalla Legge n. 69/2015 e da ultimo, relativamente ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 38/2017);
- reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 7/2003);
- reati contro le pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 *quater* 1 del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 7/2003);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqüies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 228/2003 e in parte modificato dalla Legge n. 38/2006 e dalla Legge n. 199/2016);
- reati di *market abuse* (art. 25 *sexies* del D. Lgs. N. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 62/2005);
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla Legge n. 186/2014 e da ultimo sostituito dall'art. 72 del D. Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 99/2009);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 116/2009 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 121/2011);
- reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla Legge n. 68/2015)
- reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017);
- reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 167/2017 c.d. Legge Europea 2017);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 39/2019).

Inoltre, la Legge n. 146/2006, pur non operando un'ulteriore modifica nel corpo del Decreto, ha esteso la responsabilità degli Enti anche alle ipotesi di commissione dei c.d. reati transnazionali. Tale legge, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha specificamente definito all'art. 3 che si considera *"reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"*.

Infine, ancor più recentemente, l'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01.

Sono stati, così, definitivamente inseriti tra i Reati Presupposti alcuni importanti reati tributari, tra i quali quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

A tali reati si aggiungeranno anche le frodi in materia di IVA: la legge di delegazione europea 2018, legge 4 ottobre 2019 n. 117 (in vigore dal 2 novembre 2019) ha, infatti, previsto il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ("Direttiva PIF"). In particolare, si prevede che tra i Reati Presupposto siano inserite le "gravi" frodi in materia IVA (tenendo presente che la Direttiva PIF definisce la "gravità" sulla base del carattere transfrontaliero delle condotte illecite e all'elevato ammontare – dai dieci milioni di euro – del danno).

Alla luce della novità e del carattere particolarmente significativo dei reati indicati, nonostante l'incertezza applicativa, Econocom ha in ogni caso adottato forti presidi affinché la corretta gestione degli adempimenti fiscali sia assicurata.

In un panorama di continuo aggiornamento del catalogo dei Reati Presupposto e di introduzione di nuove fattispecie di responsabilità per gli Enti, si segnala per mera completezza, che il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 105 recante *"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"*, convertito con modificazioni nella l. 18 novembre 2019 n. 133, ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attraverso il quale si vuole assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli Enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati. Tale normativa prevede una serie di obblighi informativi e procedurali per determinate categorie di soggetti, che tuttavia saranno meglio individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro quattro mesi dalla conversione in legge del predetto decreto-legge n. 105/2019 e introduce nuove fattispecie penali, integrando l'art. 24 *bis* comma 3 del D. Lgs. 231/01. Si estende, quindi, in tal modo la responsabilità degli Enti anche per la violazione di adozione di misure per la sicurezza informatica.

2.4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In forza di quanto espressamente stabilito dal Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha emanato per la prima volta delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, le "**Linee Guida di Confindustria**") al fine di "*offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo*". Tali Linee Guida, che sono state più volte aggiornate negli anni, forniscono in particolare indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati, la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dette Linee Guida, emanate nel marzo 2008 al fine di dar conto dell'introduzione dei reati di volta in volta introdotti nel novero di cui al Decreto, prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'identificazione dei rischi, attraverso l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), sulla base della valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Un ruolo rilevante ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è inoltre svolto, secondo le Linee Guida della Confindustria, anche:

- dall'adozione da parte dell'Ente di un Codice Etico (o di Comportamento) riferito alla realtà aziendale;
- dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico (o di Comportamento);
- dall'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- dall'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, composto da membri indipendenti e professionalmente capaci, nonché dotato di adeguati poteri, anche informativi, del compito di vigilare sull'efficace adozione ed attuazione del Modello di organizzazione e gestione.

La versione aggiornata delle Linee Guida di Confindustria, introdotta nel marzo 2014, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra Parte Generale e Parte Speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte Generale riguardano: il capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei Reati Presupposto; il sistema

disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte Speciale, dedicata all'approfondimento dei Reati Presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una profonda rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di Reato Presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

Un ulteriore aggiornamento è intervenuto nel mese di gennaio 2018, dettato dalla recente introduzione della Legge sul *Whistleblowing* (di seguito la "**Legge sul Whistleblowing**"), rispetto alla quale Confindustria ha mostrato adesione, avendo "*monitorato il provvedimento fin dalla sua presentazione*", nonché avendone "*condiviso le finalità, evidenziando al contempo i profili critici e i possibili correttivi*"³. In particolare, viene rilevata "*la permanenza di una impostazione tesa a proteggere il segnalante in misura prevalente rispetto al segnalato*", in relazione alla quale si auspica che "*l'esigenza di tutelare la riservatezza dell'identità del primo sia temperata con quella di salvaguardare il diritto di difesa del segnalato, nel caso in cui la segnalazione sia abusiva*".

Confindustria, dichiarando il proprio impegno a supportare anche imprese dalla ridotta complessità organizzativa a implementare alcune misure anticorruzione non obbligatorie per legge, ha incentrato la propria attenzione sulla fase operativa – organizzativa, per gestire in maniera agevole le delicate tematiche connesse al *whistleblowing*. In particolare, Confindustria ha individuato, quali possibili destinatari della segnalazione (in seguito i "**Soggetti Preposti**"): (i) un soggetto o comitato specificamente individuato (quale l'Organismo di Vigilanza); (ii) un Ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, preposto alla gestione della prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con l'Ente⁴; (iii) il responsabile della funzione *compliance*; (iv) un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni quali quella legale, *internal audit* o *compliance*; (v) il datore di lavoro nelle piccole e medie imprese.

³Cfr. Confindustria, *La disciplina del whistleblowing, Linee Guida*, gennaio 2018, in https://www.lavorodiritteuropa.it/images/circolare_confindustria.pdf.

⁴ Ciò secondo Confindustria, consentirebbe all'impresa di ricevere una relazione qualificata e documentata della segnalazione, agevolandone la gestione interna. Peraltro, tale opzione risulta favorita dalla stessa disposizione di cui all'art. 3, Legge n. 179/2017, che pare attagliare solo al professionista esperto alcune delle garanzie previste in favore del difensore nell'ambito del processo penale ex art. 103 cod. proc. pen., sicché alla commissione di illeciti relativi alla violazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.), professionale (art. 622 cod. pen.), scientifico e industriale (art. 623 cod. pen.), nonché riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 cod. civ.) non consegue l'irrogazione della relativa sanzione (salvo che il soggetto tenuto al segreto sia venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata) in quanto l'interesse a far emergere gli illeciti è considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

1. ATTIVITÀ E OGGETTO SOCIALE

Econocom International Italia S.p.A. fa parte del gruppo francese "Econocom" e si occupa prevalentemente di noleggio di qualsiasi tipo di apparecchiatura elettrica, elettronica ed informatica, accessori, parti di ricambio e prodotti di consumo nella più ampia accezione. Econocom fornisce ai propri clienti – direttamente o indirettamente – altresì servizi connessi ai suddetti prodotti, quali la gestione, la riconfigurazione, l'installazione e la disinstallazione, la manutenzione, il trasporto, il magazzinaggio dei prodotti, l'assistenza, la consulenza, la formazione per l'utilizzo di tali beni, in tutte le fasi fino al fine noleggio o al fine vita, il supporto, il controllo e la gestione di infrastrutture informatiche, la progettazione, lo studio, la realizzazione, l'acquisto, la vendita e la gestione delle procedure e dei programmi applicativi. Econocom si avvale di una rete di agenti diffusa sul territorio nazionale che cura e mantiene i rapporti con la clientela composta prevalentemente da privati.

Econocom svolge la propria attività avendo come *focus* principale beni soggetti a costante sviluppo e innovazione tecnologica e, pertanto, è *partner* commerciale di molte aziende interessate ad avere apparecchiature sempre all'avanguardia, che hanno bisogno di flessibilità e di un parco beni dinamico.

La Società presenta una struttura organizzativa snella, con a capo il Direttore Generale cui riportano i responsabili delle singole divisioni, come meglio spiegato in seguito.

Econocom ha, nel tempo, acquisito Asystel Italia S.p.A., BDF S.p.A. e Bizmatica S.p.A. che, anche a seguito di ciò, continuano ad operare in modo del tutto autonomo, beneficiando nel contempo di possibili sinergie con Econocom. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che dette società non sono ricomprese nel presente Modello ma tutte hanno adottato il medesimo Codice Etico.

Alla data di redazione del presente aggiornamento del Modello, Econocom ha la propria sede legale in Milano, Via Varesina n. 162.

Di seguito si darà conto dei principali aspetti riguardanti l'attività e l'oggetto sociale di Econocom, passando poi ad una succinta descrizione della struttura organizzativa interna. Per un maggiore dettaglio di tutti gli aspetti che verranno trattati nella presente Sezione, si rinvia allo Statuto della Società nonché a quanto riportato nel sito web www.econocom.it.

2. LA STRUTTURA SOCIETARIA DI ECONOCOM

2.1 GLI ORGANI STATUTARI

La struttura della Società è impostata secondo il sistema tradizionale caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; il controllo contabile è demandato ai sensi di legge ad una società di revisione esterna.

Gli organi statutari della Società sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;

- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale.

2.1.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo che rappresenta l'universalità degli azionisti.

Alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello, il capitale sociale di Econocom è suddiviso tra Econocom France SAS, proprietaria di 1.760.000 azioni ordinarie, e Econocom Group S.A. / N. V., proprietaria di 842.756 azioni ordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto della Società (lo "Statuto").

Le competenze assembleari sono quelle previste dal codice civile.

2.1.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione (o CDA) detiene il ruolo centrale nella definizione degli indirizzi strategici della Società, sulla scorta delle indicazioni impartite dal Gruppo Econocom. Infatti, le società facenti parte del Gruppo Econocom esercitano – direttamente o indirettamente – su Econocom una funzione di direzione, coordinamento e controllo di tutta l'attività svolta sul territorio, anche attraverso la presenza di membri nel Consiglio di Amministrazione. Alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello, il Presidente del CDA e un consigliere sono dipendenti di Econocom France SAS.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea dei soci, compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.

Alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello, gli amministratori in carica sono tre e la durata della carica è biennale.

2.1.3 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi.

Alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

2.1.4 SOCIETÀ DI REVISIONE

La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ai sensi di legge. I requisiti, il conferimento, l'oggetto e la durata dell'incarico nonché le connesse responsabilità della società di revisione legale sono regolate dalla legge.

Alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello, la Società di Revisione, incaricata di controllare l'attività contabile della Società, è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

2.1.5 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Le principali funzioni aziendali sono rappresentate nell'organigramma approvato dalla Società, corrispondente alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello a quello di cui all'**Allegato 1** del Modello, che ne delinea anche i rapporti gerarchici e di riporto.

La struttura della Società è snella, mantenendo un'impostazione verticistica, al cui capo si pone il Consiglio di Amministrazione (o CDA), che detta gli obiettivi, mentre la gestione aziendale è demandata al Direttore Generale che ne è responsabile ultimo. Nella specie, l'organigramma di Econocom prevede che le aree di attività siano divise per direzioni, a capo di ciascuna delle quali è posto un responsabile di funzione che risponde al Direttore Generale. In ciascuna direzione, i direttori responsabili concorrono a promuovere, nell'ambito di propria competenza, le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle decisioni e delle indicazioni di pertinenza del Direttore Generale.

Il Direttore Generale, infatti, è colui al quale è attribuita tutta la competenza decisionale relativamente all'operatività della Società per quanto non di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione. È munito di una procura notarile con ampi poteri di rappresentanza di Econocom avanti aziende, istituti, enti per lo svolgimento dell'attività amministrativa della società e similari, nonché poteri di firma singola e senza limiti di importo, salvo diverse indicazioni, per quanto concerne la corrispondenza della società, la possibilità di negoziare, sottoscrivere, modificare, risolvere, cedere ogni tipo di contratto e/o ordine di Econocom. Il Direttore Generale ha altresì il potere di emettere, sottoscrivere e quietanzare fatture, note d'addebito e credito, esigere e riscuotere crediti rilasciandone valide ricevute e quietanze.

Inoltre, sia il Direttore Generale sia alcune funzioni di particolare rilevanza rispondono e si confrontano regolarmente con Econocom France SAS, che come detto indirizza, coordina e controlla l'attività sociale di Econocom. Sono infatti previsti diversi momenti di confronto dell'andamento aziendale e molte attività di Econocom necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Econocom France SAS, specie quelle di carattere strategico e quelle che possono avere un impatto rilevante per l'attività aziendale. A titolo di mero esempio, è previsto mensilmente un comitato di direzione in cui Econocom informa del proprio operato Econocom France SAS e le sottopone le questioni di primaria importanza. È quindi necessario il benessere di Econocom France SAS per le decisioni strategiche e le operazioni più complesse.

SINGOLE DIVISIONI

Di seguito una breve illustrazione dell'organizzazione interna di Econocom riguardante le funzioni delle singole divisioni che fanno capo al Direttore Generale.

- **Commercial Office.** Si tratta della divisione commerciale della Società. È una struttura verticale, organizzata gerarchicamente. Il responsabile a capo della struttura è a diretto contatto con il Direttore Generale, che ne determina gli obiettivi e ne verifica i risultati. L'ufficio è strutturato in macroregioni (attualmente tre), e a capo di ciascuna è posto un responsabile che riporta al responsabile dell'ufficio. I responsabili delle singole macroregioni coordinano, a loro volta, capi-area che gestiscono i diversi agenti che operano nella zona di riferimento. La struttura è piuttosto semplice perché ciascun componente ha rapporto diretto con il proprio superiore gerarchico, dal quale riceve obiettivi e indicazioni e al quale, al contempo, rendiconta la propria attività. Le singole domande di contratto (domande di *agreement*) raccolte dalla divisione commerciale, che non sono mai vincolanti per Econocom, vengono indirizzate alla direzione Funding & Operation, che le carica sul sistema ECSSChange.
- **Business Innovation.** La divisione è deputata alla individuazione di nuove potenziali aree di mercato, alla ricerca e allo sviluppo di nuove proposte per i clienti. Il responsabile dell'ufficio risponde direttamente al Direttore Generale e si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro che analizza e studia i principali settori di mercato. La divisione si occupa di incontrare clientela esistente e potenziale, per raccogliere le loro esigenze e ideare nuove soluzioni di *business* che possano dare una soluzione alle richieste della clientela, strutturando in tal modo una nuova proposta commerciale, informata e innovativa. In prospettiva, tale direzione sarà deputata anche alla raccolta e alla gestione delle attività commerciali relative alle nuove soluzioni di business individuate, occupandosi dunque anche dei relativi aspetti commerciali, ampliando così la propria sfera di azione.
- **Re-Lifecycle.** La divisione si occupa dei beni a fine noleggio curando – direttamente o avvalendosi di ditte specializzate, debitamente contrattualizzate – il ritiro dei beni presso il cliente e il trasporto in appositi magazzini di stoccaggio. La stessa divisione si occupa di valutare lo stato di conservazione dei beni ritirati e, di conseguenza, di determinarne il prezzo di vendita sul mercato dell'usato. Tale divisione si occupa, attraverso appositi portali di brokeraggio, anche dell'offerta in vendita come usato dei beni ritirati. Nel caso in cui, invece, dall'analisi diagnostica operata Appena giunti nel magazzino di stoccaggio emerga che il bene ritirato è giunto a fine vita, la divisione si occupa della relativa gestione idonea come RAEE, con tutte le prescrizioni normative del caso. Il responsabile della divisione risponde sia al Direttore Generale sia, essendo la funzione comune e agendo anche nel rispetto delle medesime indicazioni, a Econocom France SAS.
- **Funding & Operation.** La divisione si occupa di valutare le domande di *agreement* sia per quanto riguarda il merito creditizio, del cliente finale e del fornitore, sia per quanto riguarda i margini di redditività per Econocom. Si tratta dunque di un'attività di valutazione dell'operazione commerciale nel suo complesso, che coinvolge diverse funzioni del *Funding & Operation*. Difatti, all'interno della funzione vi sono diversi uffici che, con compiti diversi e complementari fra loro, si occupano di analizzare le domande di contratto trasmesse dalla divisione commerciale, analizzare il merito creditizio del cliente finale e dei fornitori, verificare i profili patrimoniali dell'operazione, individuare una società interessata ad acquistare il contratto. Invero, la Società conclude prevalentemente operazioni in collaborazione con società finanziarie che acquistano contratti di noleggio (e analoghi) – unitamente ai beni e con assunzione dei relativi rischi – a fronte dell'impegno di Econocom a riacquistare il contratto (e quindi il bene) per una somma predeterminata alla scadenza. La medesima

divisione si occupa, inoltre, di gestire l'interfaccia nella quale i clienti finali possono controllare e gestire i beni noleggiati.

Structured Finance. La divisione si occupa di migliorare la situazione del capitale circolante di Econocom e di individuare fonti di finanziamento alternative rispetto alla cessione dei contratti, tra le quali quella della cessione del credito verso una società *captive* riconducibile alla medesima proprietà di Econocom France SAS. La divisione si occupa anche della valutazione del merito creditizio e della redditività di operazioni che esulano dagli standard, nelle quali viene sempre coinvolta Econocom France SAS che mantiene il diritto di autorizzazione finale. Pertanto, il responsabile della divisione risponde gerarchicamente al Direttore Generale e funzionalmente a Econocom France SAS, con la quale si interfaccia in occasione dei diversi comitati al fine di ottenere un parere favorevole all'operazione.

➤ **Services Sales & Operations.** La divisione si occupa dei servizi offerti – direttamente o indirettamente – da Econocom ai clienti finali. In particolare, la funzione si occupa di manutenzione – sia *hardware* sia *software* – dei beni in noleggio con interventi da remoto e presso il cliente, e di consulenza a clienti che intendono implementare uno specifico progetto.

➤ **Marketing.** È una divisione che si occupa della promozione del *brand*, delle sponsorizzazioni e dell'organizzazione di eventi pubblici, anche in collaborazione con altre società.

➤ **Finance.** Si tratta della divisione a cui fanno capo tutte le sezioni principali per incasso e pagamento dei fondi in entrata e in uscita dalla Società. I flussi di tesoreria sono gestiti con sistema informatico SAP. La divisione si occupa dell'approvazione e verifica dei pagamenti e degli incassi, che avvengono tutti elettronicamente (non sono accettati in alcun modo né contanti né forme diverse di pagamento rispetto ai bonifici, SEPA, RIBA etc.). In via del tutto eccezionale sono accettati assegni circolari o bancari, la cui processazione e le cui verifiche sono effettuate manualmente a sistema. Le richieste di spesa sono tutte approvate e verificate sia dal Direttore Generale sia dal CFO. In considerazione dell'importanza della funzione svolta, il CFO, oltre che nei confronti del Direttore Generale, ha un obbligo di rendicontazione funzionale nei confronti del CFO di Econocom France SAS.

In particolare, la divisione si occupa di:

- gestione della contabilità generale, fiscale e finanziaria;
 - redazione dei bilanci di esercizio ed infra-annuali;
 - redazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e indirette, con il supporto di un consulente esterno.
- **People.** L'ufficio si occupa – direttamente o avvalendosi di consulenti esterni – di tutte le attività tipiche della funzione risorse umane: dalla selezione del personale, alla gestione dei rapporti contrattuali in tutte le fasi del rapporto, inclusa la predisposizione delle buste paga e degli adempimenti legali connessi alla gestione del personale, nonché la formalizzazione delle assunzioni, dimissioni, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti. Parimenti, l'ufficio gestisce gli aspetti amministrativi legati ai lavoratori (contatti con gli enti assicurativi, previdenziali ed assistenziali per la corretta applicazione delle normative legislative e contrattuali riguardanti il personale in materia di lavoro, fiscale, previdenziale e assistenziale), la *training* dei dipendenti e dei nuovi assunti. Ancora, alla funzione è affidata, insieme con l'RSPP, la gestione di tutti gli aspetti e le incombenze legate alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, compresa la gestione degli

adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, della logistica, delle auto aziendali, del servizio di pulizie e di vigilanza dell'azienda, del servizio *reception*.

➤ **Legal & Compliance.** Questa divisione fornisce consulenza e supporto legale a tutte le divisioni della Società in tutte le sue attività. Il direttore della Divisione Legal, in particolare, viene investito di tutte le problematiche di carattere giuridico relative alla contrattualistica e all'operatività di tutte le divisioni e si occupa di gestire in prima persona le questioni correnti, con l'ausilio di professionisti esterni per quanto riguarda il contenzioso o le questioni di carattere più complesso. Inoltre, l'ufficio svolge attività di segreteria societaria per i CDA, indirizza e monitora anche gli interventi e gli adempimenti necessari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, prepara eventualmente la documentazione necessaria per partecipare a bandi di gara. Il responsabile del Legal risponde, inoltre, funzionalmente, anche al Legal di Econocom France SAS.

SEZIONE III: L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ECONOCOM S.P.A.

1. PRINCIPI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DA PARTE DI ECONOCOM: FINALITÀ, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Econocom ritiene che l'adozione di appropriate misure organizzative possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività tali da prevenire, tra l'altro, il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001. Dopo essersi dotata di apposito Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011, aggiornandone il contenuto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2013, Econocom ha condotto un nuovo *risk assessment* all'esito del quale ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova e profonda revisione del Modello. Nel tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento, infatti, da un lato la Società si è evoluta sia nelle soluzioni di *business* sia nella struttura e, dall'altro, sono stati introdotti ulteriori Reati Presupposto che necessitano di debita attenzione. Pertanto, con il presente aggiornamento, Econocom ha inteso riorganizzare e ripensare il Modello per adeguarlo al nuovo quadro normativo e alle mutate esigenze, anche attraverso una revisione stilistica, al fine di renderlo massimamente chiaro e fruibile. Il presente Modello, dunque:

- detta regole relative alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede l'adozione del Codice Etico, che **costituisce parte integrante del Modello** stesso;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

Del Modello fanno inoltre parte le Procedure ed i protocolli di volta in volta adottati dalla Società al fine di evitare che vengano posti in essere, da parte dei soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, comportamenti che possano integrare un Reato Presupposto.

Attraverso l'aggiornamento del Modello, Econocom intende in particolare:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- informare tutti coloro che operano soprattutto (ma non soltanto) nelle "aree sensibili"⁵ in nome e per conto della Società (ossia non solo il personale, ma anche tutti coloro che pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – in nome della Società per il conseguimento degli obiettivi sociali in forza di rapporti contrattuali) della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere su Econocom nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- ribadire a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree sensibili" che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a

⁵Per "aree sensibili" si intendono le aree di attività nell'ambito delle quali possono potenzialmente verificarsi comportamenti/condotte che integrano uno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e sue successive modificazioni ed integrazioni).

regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui Econocom si ispira;

- assicurare che vi sia consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni del Modello dell'importanza di tali previsioni e delle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Società dalla violazione del Modello;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire la commissione di illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo soprattutto, ma non solo, sulle aree sensibili, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

In conformità a quanto previsto dal Decreto ed in considerazione altresì della struttura organizzativa della Società, il Modello prevede quali destinatari dello stesso (di seguito anche i "Destinatari"):

- i componenti degli organi sociali, i membri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i dipendenti della Società e in generale quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto che precede;
- gli altri soggetti espressamente individuati dall'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento, infine, alle fasi operative che hanno portato alla definizione e, quindi, alla approvazione dell'aggiornamento del Modello, esse sono state le seguenti:

- individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto e delle attività strumentali alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi condizioni per la commissione di tali reati. In questa fase si è proceduto all'esame della struttura societaria ed organizzativa della Società, nonché della documentazione aziendale disponibile presso le funzioni rispettivamente competenti (organigramma, procure, registro infortuni, Documento di Valutazione dei Rischi, Procedure esistenti all'interno del sistema di qualità, etc.) al fine della comprensione del contesto operativo di riferimento per Econocom;
- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili e dei meccanismi di controllo;
- individuazione, anche tramite interviste *one to one* con i responsabili delle principali funzioni aziendali, dei processi e delle attività nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi i reati presupposto, nonché delle attività strumentali alla commissione di tali reati. Questa attività ha consentito di identificare le c.d. "aree sensibili" di cui al successivo paragrafo 1 della Sezione IV;
- individuazione dei requisiti che caratterizzano un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i Reati Presupposto sulla base del contenuto della disciplina del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria;
- meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le Procedure definite;

- programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- definizione del Modello: tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

SEZIONE IV: ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

1. IDENTIFICAZIONE DELLE "AREE SENSIBILI"

Nella definizione del Modello si è provveduto ad individuare, per ciascun Reato Presupposto – o classe di Reati Presupposto – le specifiche aree sensibili, ovvero le aree in cui l'attività sociale di Econocom presenta dei rischi di commissione degli illeciti.

Il livello di criticità delle aree sensibili è stato determinato in base all'entità economica del danno causato da un evento (ovverosia il suo impatto economico) e dalla probabilità di accadimento dell'evento rischioso (ovverosia la probabilità di accadimento).

L'identificazione dei rischi e delle collegate aree di rischio è stata svolta mediante un'attività di valutazione con i responsabili di funzione della Società ed attraverso lo sviluppo di un Modello che ha consentito la mappatura di tutte le attività ed aree di rischio.

I risultati ottenuti dall'attività di *assessment* (valutazione) sono riportati nelle successive Sezioni della Parte Speciale di cui al presente aggiornamento del Modello.

L'attività di *risk assessment* si è svolta in maniera prodromica ma anche concorrente con l'analisi delle Procedure in essere e delle Procedure in divenire per la minimizzazione dei rischi aziendali e per la conformazione delle regole di comportamento dei Soggetti Rilevanti.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO E COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, perché l'Ente possa andare esente dalla responsabilità amministrativa delineata dal Decreto, esso deve fra l'altro aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ("**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**"), il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare, Econocom si è dotata di un proprio OdV formato da tre membri di cui uno svolge la funzione di presidente, il quale si è dotato di un proprio regolamento interno per la definizione dell'attività di controllo da svolgere.

2.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Si ritiene, tuttavia, che debba trattarsi di un organismo dell'Ente che si deve trovare in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società. Inoltre, i componenti dell'OdV devono essere in grado di assolvere le proprie funzioni di vigilanza e avere le necessarie qualità per garantire dinamicità al Modello, nonché per vigilare costantemente sul rispetto del Modello, per verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso e per assicurarne il continuo aggiornamento.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. *Autonomia ed indipendenza.* L'OdV è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli organismi di controllo interno. Esso è sprovvisto di compiti operativi e ha solo rapporti di *staff* con il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente. In particolare, per quanto concerne il requisito di autonomia, l'OdV dispone di autonomi ed adeguati poteri di spesa sulla base di un *budget* annuale. L'indipendenza può essere garantita da:

- limitata revocabilità e limitata rinnovabilità della carica;
 - durata della carica: il termine deve essere sufficientemente lungo da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con i vertici aziendali da cui potrebbero scaturire "situazioni di dipendenza"; in ogni caso tali ultimi elementi devono essere contemperati con l'elemento della professionalità.
2. *Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali.* I componenti dell'OdV hanno conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei Destinatari.
 3. *Continuità di azione.* Per garantire l'efficace attuazione del Modello, è istituita la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello.

2.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sulle attività istituzionali poste in essere dall'OdV non possono interferire altri organi o funzioni della Società, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è sull'organo dirigente che ricade la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6, D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, l'OdV vigila:

- a) sull'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto. A tale riguardo, l'OdV deve:
 1. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "aree sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 2. verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la valutazione:
 - i. dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Modello;
 - ii. dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei Destinatari del Modello;
 3. verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e quelli attesi/prescritti. A tale riguardo, l'OdV deve:
 1. promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 2. definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'OdV, valutandone periodicamente l'adeguatezza e adottando le misure correttive eventualmente necessarie;
 3. verificare periodicamente, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le attività poste in essere in primo luogo nelle "aree sensibili", avuto riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;

4. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di propria iniziativa sia a seguito di segnalazioni, comunicando le eventuali violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e verificando che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate;
- c) sull'aggiornamento del Modello, ove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali, effettuando proposte a tale riguardo agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e seguendone il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'OdV deve:
1. presentare ai vertici societari le eventuali proposte di adeguamento del Modello e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, etc.);
 2. verificare l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Per lo svolgimento delle predette funzioni l'OdV disciplina il proprio funzionamento attraverso l'adozione di disposizioni che prevedono, tra l'altro, la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

All'OdV è assegnato un congruo *budget* annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione, ferma comunque restando la possibilità per l'OdV di richiedere ai competenti organi o alle competenti funzioni aziendali il compimento degli atti ritenuti necessari per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti.

2.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza, come detto, è indipendente nello svolgimento dei suoi compiti, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura aziendale, tuttavia il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, poiché è a lui che compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello. A tal fine l'OdV ha obblighi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

In particolare, l'OdV deve presentare, con cadenza almeno annuale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate nel corso dello svolgimento della sua attività. In questo modo viene garantito un aggiornamento costante sull'attività della Società e in tale sede l'OdV può suggerire le azioni da intraprendere per arginare aree di rischio di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

È inoltre previsto un coordinamento sistematico dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione, relativamente, fra l'altro, a:

- gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari, fattispecie facenti parte del novero dei Reati Presupposto, e per l'interpretazione della normativa rilevante;

- l'adeguatezza delle procedure aziendali e il loro aggiornamento nonché la formazione del personale della Società in merito alle disposizioni del Modello, come recepite dal Decreto e i relativi provvedimenti disciplinari in caso di inosservanze di tali disposizioni;
- l'interpretazione e l'attuazione delle norme e prassi contabili, nonché della normativa fiscale e tributaria e la verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie.

Oltre alla comunicazione annuale, come detto, l'OdV ha titolo per produrre e inviare comunicazioni ed informazioni al Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale ogniqualvolta lo ritenga opportuno e di interesse per tali organi. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, a loro volta, sono tenuti ad informare l'OdV tutte le volte che vengano a conoscenza di eventi che ritengano importanti in considerazione dell'attività che l'OdV è chiamato a svolgere.

Gli incontri con gli organi societari cui partecipa l'OdV sono documentati per iscritto e la relativa documentazione deve essere correttamente archiviata.

In considerazione dell'importanza della sua attività, l'OdV è tenuto a confrontarsi anche con i responsabili delle funzioni più sensibili, quali Finance, Legal, People. La Società ha previsto che l'OdV e le predette funzioni si incontrino con cadenza trimestrale in modo da monitorare costantemente l'attività sociale e i rischi connessi. Al termine di tali incontri verrà redatto un *report* da inviare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Perché sia assicurata la massima efficienza operativa deve essere garantito all'OdV l'accesso, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per lo svolgimento della sua attività.

Qualora lo reputi necessario, l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni. Peraltro, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

Inoltre, la Società ha previsto un flusso informativo costante e sistematico tra l'OdV e i responsabili delle funzioni più rilevanti in considerazione dell'attività svolta e della possibilità di commissione di Reati Presupposto all'interno di dette funzioni. In particolare, oltre all'obbligo generale di informare l'OdV non appena si venga a conoscenza di una violazione del Modello da parte di un dipendente o collaboratore, sono previsti degli incontri calendarizzati con i responsabili delle funzioni per permettere un monitoraggio continuo e costante di tutta l'attività sociale. Al termine di ogni incontro verrà predisposto un *report* riepilogativo che sarà archiviato a cura dell'OdV. In caso di impossibilità a presiedere agli incontri, i responsabili delle funzioni saranno tenuti ad informare l'OdV relativamente alla loro attività tramite relazione scritta.

L'inadempimento dei suddetti obblighi di informazione e reportistica all'OdV da parte di tali soggetti sarà considerato dalla Società quale inadempimento contrattuale e di volta in volta valutato quale possibile causa di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7, Legge n. 300 del 1970, incluso financo il licenziamento (si veda più in dettaglio il paragrafo 4 che segue).

In ogni caso, in considerazione dei compiti attribuiti dalla legge all'OdV, tutti i dipendenti e anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Le segnalazioni sono effettuate tramite l'indirizzo di posta elettronica OrganismodivigilanzaIT@econocom.com, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza per garantire la riservatezza della segnalazione e dei soggetti che l'hanno effettuata.

La legge, quindi, prevede diversi compiti in capo all'OdV e tra questi vi è quello di indagare sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari e sulla commissione o sul rischio di commissione di uno o più dei Reati Presupposto, ipotesi che determinerebbe la responsabilità della Società ex D. Lgs. n. 231/2001. Oltre, quindi, alle comunicazioni e interazioni con gli organi societari, l'OdV deve prevedere anche un canale attraverso il quale i dipendenti e i collaboratori della Società possano rivolgersi ogniqualvolta ci sia un concreto rischio per Econocom di incorrere in responsabilità. In un'ottica di coordinamento e rispetto della normativa anche del Whistleblowing, per questo tipo di segnalazioni si rimanda al paragrafo seguente.

2.4 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING NEL MODELLO 231

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "**Legge sul Whistleblowing**") pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017. La normativa è tesa, fra l'altro, a promuovere la collaborazione dei soggetti destinatari delle previsioni del Modello 231 allo scopo di favorire l'emersione dei fenomeni illeciti, in particolare corruttivi, che possono essere commessi nell'ambito di Enti privati o pubblici.

La novella legislativa ha previsto rilevanti modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 (in particolare modificando l'art. 6 del Decreto) e introdotto specifiche disposizioni regolanti eventuali violazioni del Modello, riconoscendo a tutti i soggetti, apicali e sottoposti, il ruolo di segnalante (in seguito il "**Segnalante**") – come tale destinatario di particolari tutele - che viene perciò esortato ad attivarsi per denunciare all'OdV, al proprio superiore gerarchico o datore di lavoro e, se del caso, anche all'autorità ("**Soggetti Preposti**"), eventuali illeciti posti in essere da altri (il "**Segnalato**") e di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa. In particolare, la Legge sul Whistleblowing impone agli Enti di prevedere nel Modello sistemi e procedure che permettano ai Destinatari di segnalare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza, senza timore di ripercussioni di qualsivoglia natura.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis*, lett. a e lett. b, il canale informativo è adeguato quando consente ai Segnalanti di "*presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni puntuali di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*".

A tal fine l'OdV:

1. supporta l'Ente nella predisposizione di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
2. verifica l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
3. gestisce il processo di analisi e valutazione della segnalazione;

4. vigila sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione" (art. 6, comma 2 bis, lett. c, del Decreto). In particolare, nell'espletamento di tale attività di vigilanza, la funzione dell'OdV sarà concentrata su licenziamenti o altre misure (e.g. demansionamenti e trasferimenti) che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei Segnalanti;
5. vigila sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei Segnalanti, posto che l'art. 6 prevede che sia sanzionato – oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower – anche colui che "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Non è superfluo evidenziare che l'obbligo di dare attuazione alle nuove misure in capo alle imprese che adottano un Modello 231 non importa, in ogni caso, il più ampio obbligo di adottare il Modello organizzativo, che resta allo stato facoltativo.

Per quanto concerne, in particolare, la materia del *whistleblowing*, preme sottolineare che, al fine di garantire l'efficienza della segnalazione, si da consentire il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla stessa, alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello, la Società si sta dotando di una procedura sul Whistleblowing *ad hoc* (la "**Procedura sul Whistleblowing**") che sarà posta a debita conoscenza di tutto il Personale.

Come meglio specificato nella Procedura sul Whistleblowing, giova in questa sede sottolineare che, a prescindere dai canali predisposti dalla Società per effettuare le Segnalazioni (i "**Canali**") ed i Soggetti Preposti ivi individuati, resta salva in ogni caso la facoltà in capo ai Segnalanti di rivolgersi:

- direttamente all'autorità competente, qualora ritenga che ciò sia più opportuno e/o efficace, in considerazione della gravità della violazione delle norme o dell'illecito di cui sia venuto a conoscenza;
- al proprio superiore gerarchico (ove possibile e non incompatibile con la Segnalazione), il quale, in conformità ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello 231, è tenuto a riferire immediatamente quanto appreso all'OdV e ad attenersi alle istruzioni che l'OdV gli fornirà, ivi incluse quelle afferenti la riservatezza della comunicazione.

In questi casi, la gestione della Segnalazione non è soggetta alla Procedura sul Whistleblowing, fino al momento in cui essa non pervenga all'attenzione dell'OdV.

Per tutte le informazioni e le regole relative alle segnalazioni, ai Canali predisposti dalla Società e alle tutele previste per i Segnalanti e i Segnalati, si rimanda alla visione della Procedura sul Whistleblowing.

La violazione della Procedura sul Whistleblowing e dei principi in essa contenuti può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, così come meglio dettagliato nella Procedura stessa.

3. IL CODICE ETICO DI ECONOCOM

Anche in considerazione del fatto che l'adozione di principi di comportamento può costituire uno strumento importante per prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, Econocom ha adottato un Codice Etico proprio di tutte le società riferibili al gruppo francese "Econocom", che individua i valori ed i principi di fondo cui deve essere

ispirata l'attività svolta per conto della Società e che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello.

Il Codice Etico predisposto e approvato dalla Società riveste una portata generale, prevedendo una serie di principi di deontologia aziendale che Econocom riconosce come propri e dei quali intende promuovere l'osservanza non solo da parte di tutti i dipendenti, ma – più in generale – anche da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome della Società.

La Società cura particolarmente la diffusione dei principi contenuti nel Codice Etico e, a tal fine, si preoccupa di consegnarne una copia – o un suo estratto – a ciascun membro del Personale. Inoltre, il Codice Etico è disponibile alla consultazione di chiunque sul sito www.econocom.it.

Si segnala che quanto stabilito nel Codice Etico integra gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro che si viene ad instaurare con Econocom e, pertanto, l'inosservanza dei principi e delle regole di comportamento in esso contenuti può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari espressamente previste a tale riguardo.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Allo scopo di assicurare l'efficace attuazione del Modello e, quindi, lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà, la Società ha modellato, sulla base dell'apparato sanzionatorio previsto dal combinato disposto dell'art. 7, Legge n. 300/1970 e dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) applicati dalla Società, uno specifico sistema sanzionatorio ai fini dell'applicazione del Modello, introducendo specifiche previsioni per i casi in cui vengano accertate violazioni dei principi e delle regole del Modello poste in essere in primo luogo dagli Amministratori, dai componenti degli organi di vigilanza e di controllo, dai dipendenti, nonché – ove ritenuto opportuno dall'Organismo di Vigilanza – dai collaboratori esterni e dai terzi che concludano rapporti contrattuali con la Società.

L'adozione di provvedimenti sanzionatori in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dall'eventuale svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale instaurato dall'Autorità giudiziaria, poiché il Modello detta regole vincolanti per i Destinatari a prescindere dal fatto che le condotte che configurano una violazione del Modello stesso possano integrare anche un illecito penalmente rilevante.

Nel caso in cui l'OdV ritenga che vi possa essere stata una violazione del Modello, lo stesso OdV provvede ad effettuare la segnalazione all'organo competente per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* aziendale e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno in ogni caso informare l'OdV degli accertamenti svolti e dei provvedimenti adottati. Parimenti, la segnalazione potrà provenire dai Segnalanti ed essere indirizzata ai Soggetti Preposti, secondo la disciplina propria del Whistleblowing, per come precedentemente descritta.

Benché ciascuna violazione possa caratterizzarsi per aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto comunque opportuno individuare – tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 133 cod. pen. – taluni

parametri che possono oggettivamente orientare l'applicazione della sanzione – nel rispetto del principio di proporzionalità – in caso di violazione del Modello.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, etc.);
- mansioni del lavoratore e/o posizione funzionale nell'azienda di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

4.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Modello, ivi compreso, in primo luogo, il Codice Etico, costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ai propri dipendenti (di seguito anche il "Personale") e, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi ad opera di dipendenti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, in quanto tali, può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il sistema sanzionatorio della Società rispetta i limiti dettati dall'art. 7, Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") ed è modellato sul sistema disciplinare dettato dal predetto art. 7 e dall'apposita disciplina contrattuale collettiva applicata dalla Società, costituendone un'integrazione e mutuandone Procedure e sanzioni.

Ne consegue che le infrazioni al Modello imputabili ai dipendenti possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, ad uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

Richiamo verbale, ammonizione scritta: incorre nell'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e/o dell'ammonizione scritta, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali non ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

Multa: incorre nell'irrogazione della sanzione della multa, d'importo non superiore a tre ore di retribuzione, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità,

che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

In particolare, incorre nella sanzione della multa colui che:

- esegua con negligenza o violi colposamente le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che rientrano nelle "aree sensibili" così come definite nel Modello;
- reiteri per più di due volte un'infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o con l'ammonizione scritta.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: incorre nell'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, il dipendente che:

- nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta colposamente un'infrazione al Modello che assuma rilevanza anche esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta dolosamente un'infrazione al Modello che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- reiteri colposamente, per più di due volte, un'infrazione al Modello già sanzionata con la multa.

Licenziamento senza preavviso: incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che:

- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei Reati Presupposto;
- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei Reati Presupposto;
- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001, anche in via cautelare.

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare che di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del Modello adottato dalla Società, il potere disciplinare nei confronti del dirigente verrà esercitato nel rispetto della Procedura ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per quanto concerne le misure sanzionatorie, si procederà all'applicazione delle medesime sanzioni previste per gli altri dipendenti – ossia quelle elencate al paragrafo 4.1 che precede – in presenza delle medesime infrazioni ivi indicate.

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'inosservanza da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Società delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti

che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti e possono determinare – in conformità con la normativa applicabile – anche la risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte della Società di tutte le ulteriori prerogative di legge.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte da parte di uno dei membri dell'OdV che configurano violazione delle prescrizioni del Modello, gli altri membri dell'OdV provvederanno ad informare mediante relazione scritta il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Nel caso in cui le suddette condotte siano state poste in essere da tutti i componenti dell'OdV, la relazione scritta verrà presentata direttamente da un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente incaricato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un componente dell'OdV, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui la condotta stessa è stata posta in essere e potrà adottare, nei confronti di colui che ha violato le previsioni del Modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.

4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un suo componente, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità della condotta stessa e potrà adottare gli opportuni provvedimenti, anche convocando – se del caso – l'assemblea per sottoporre ai soci la decisione di revocare dalla carica l'amministratore e di deliberare l'azione di responsabilità nei suoi confronti, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, nonché l'esercizio di ogni altra prerogativa riconosciuta dalla legge.

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nell'ipotesi in cui fossero segnalate violazioni delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'OdV provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità della violazione, può convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari, compresa – sussistendone i presupposti – la deliberazione di revoca del sindaco.

SEZIONE V: APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 231/2001, atto di emanazione del vertice aziendale nella sua collegialità.

Anche l'aggiornamento del Modello sarà effettuato a cura del Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta dell'OdV. La valutazione in ordine all'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, che dovrà essere in ogni caso preventivamente sottoposto all'OdV, si renderà in particolare necessaria al ricorrere, ad esempio, delle seguenti condizioni:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative (es. ampliamento dell'elenco dei reati presupposto);
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di controlli effettuati sull'efficacia e/o sul rispetto dello stesso all'interno della Società;
- emersione di nuove aree sensibili o variazione di quelle precedentemente individuate.

Una volta approvate, le modifiche apportate al Modello e le istruzioni per la loro immediata applicazione devono essere comunicate all'OdV.

SEZIONE VI: LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini di garantirne l'efficace attuazione, la Società intende assicurare la corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel Modello.

In particolare, la Società provvede a comunicare, anche attraverso iniziative di formazione, i contenuti ed i principi del Modello ai propri dipendenti, nonché – ove ritenuto opportuno – ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che essi sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere svolta sotto la supervisione dell'OdV, cui è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ciascun Destinatario delle disposizioni del Modello è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando all'OdV eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- iv) partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove e agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

L'informazione ai dipendenti viene attuata attraverso il deposito, in luogo accessibile a tutti i dipendenti, del Modello, ivi compreso il Codice Etico. La Società provvederà altresì alla pubblicazione del Modello nella *intranet* aziendale e sul proprio sito internet.

Ai componenti degli organi sociali, al Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società viene, inoltre, resa disponibile copia digitale della versione integrale del Modello ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso. Analogamente, ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli organi sociali viene consegnata copia in formato elettronico della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno ad osservare il Modello stesso.

Inoltre, per consentire la piena conoscenza del Modello a tutti i soggetti, anche non dipendenti, chiamati al rispetto dello stesso, la Società fa firmare a tali soggetti apposite dichiarazioni o clausole

contrattuali con le quali i predetti soggetti si impegnano a rispettare quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico adottati da Econocom. A tali soggetti viene reso disponibile il testo integrale del Modello e del Codice Etico tramite un apposito link indicato nelle medesime dichiarazioni o clausole contrattuali.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Per quanto invece concerne la formazione, vengono organizzati periodicamente incontri mirati alla diffusione della conoscenza del Modello: il Modello è illustrato a tutto il Personale con corsi differenziati e mirati in base all'esposizione al rischio dei Destinatari, tenuti con incontri in aula ovvero mediante *training* on line. In tali corsi vengono comunque trattati i seguenti temi:

- introduzione alla normativa e alle modalità di attuazione della stessa nell'ambito della Società. In particolare, tutto il Personale è reso edotto delle possibili conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di Reati Presupposto da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali di tali reati e della funzione che il Modello svolge in questo contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello e delle specifiche finalità preventive cui esso assolve.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria e, a conclusione dell'evento formativo, ai partecipanti viene richiesto di compilare un questionario, attestando così l'avvenuta frequentazione del corso e comprensione dei suoi contenuti. La compilazione e l'invio del questionario vale quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

Per quanto concerne i neoassunti si provvede alla consegna di un plico informativo contenente le informazioni principali sull'organizzazione della sicurezza in azienda, gli aspetti di sicurezza generali e specifici, i DPI e le modalità di gestione delle emergenze.

La Società organizza dei corsi di formazione per la diffusione e la conoscenza della normativa rilevante e del Modello adottato dalla Società presso i dipendenti con cadenza tale da garantire l'aggiornamento tempestivo relativamente alle modifiche intervenute alla normativa di riferimento e al Modello di Econocom. Tali corsi o seminari sono previsti anche per i consulenti principali di cui la Società si avvale nell'espletamento della sua attività. Per i neoassunti vengono organizzati specifici seminari in concomitanza con i seminari annuali di aggiornamento.

La Società potrà valutare l'opportunità, eventualmente su indicazione dell'OdV in tal senso, di predisporre un questionario di *self-assessment* da trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica a coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello, in modo tale da valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici contenuti nel Modello e, in particolare, nel Codice Etico.

SEZIONE VII: INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

Il presente Modello è, altresì, costituito da una Parte Speciale che si compone di diverse Sezioni, l'obiettivo delle quali è di fornire a tutti i Destinatari del Modello un'analisi dettagliata dei singoli Reati Presupposto, l'indicazione delle condotte vietate e delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati rilevanti nelle aree di attività di Econocom considerate più sensibili.

Detta analisi è condotta seguendo un preciso schema, ripetuto o per il singolo Reato Presupposto o, ove le caratteristiche dei reati lo consentano, per determinate categorie degli stessi e comprende, nello specifico:

- a) **Attività considerate sensibili e presidi generali di carattere strutturale:** individuazione delle aree di rischio nell'ambito dell'attività esercitata da Econocom;
- b) **Regole di comportamento per la prevenzione di reati:** norme di buona condotta tese ad evitare la perpetrazione di reati;
- c) **Comportamenti vietati:** prescrizioni cui i Destinatari del Modello devono attenersi per prevenire la commissione delle fattispecie tipiche;
- d) **Policy aziendali e Procedure specifiche:** linee guida, ovvero standard di comportamento già in essere oppure da adottare, finalizzati al buon andamento della Società nell'ambito dell'area del lecito.

ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

di

Econocom International Italia S.p.A.

Parte Speciale I

Descrizione dei Reati Presupposto

Il Presidente

INDICE

PARTE SPECIALE I.....	7
SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	7
ART. 24.....	8
1. Malversazione a danno dello Stato: art. 316 <i>bis</i> cod. pen.....	8
2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: artt. 640 <i>bis</i> e 316 <i>ter</i> cod. pen.	8
3. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico: art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1.....	9
4. Frode Informatica: art. 640 <i>ter</i> cod. pen.....	9
ART. 24 <i>bis</i>	11
5. Documenti informatici: art. 491 <i>bis</i> cod. pen.....	11
6. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615 <i>ter</i> cod. pen.....	14
7. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: art. 615 <i>quater</i> cod. pen.	14
8. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: art. 615 <i>quinquies</i> cod. pen.....	15
9. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 <i>quater</i> cod. pen.....	15
10. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617 <i>quinquies</i> cod. pen.....	16
11. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635 <i>bis</i> cod. pen.	16
12. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635 <i>ter</i> cod. pen.....	16
13. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635 <i>quater</i> cod. pen.	16
14. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635 <i>quinquies</i> cod. pen. 17	
15. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640 <i>quinquies</i> cod. pen.	17
ART. 24 <i>ter</i>	18
16. Associazione per delinquere: art. 416 cod. pen.....	18
17. Associazioni di tipo mafioso anche straniere: art. 416 <i>bis</i> cod. pen.	19
18. Scambio elettorale politico-mafioso: art. 416 <i>ter</i> cod. pen.....	20
19. Sequestro di persona a scopo di estorsione: art. 630 cod. pen.....	21
20. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: art. 74 d.P.R. n. 309/1990	21

21. I reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) cod. proc. pen.	22
REATI TRANSNAZIONALI	24
22. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: art. 291 <i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43	24
23. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: art. 12, commi 3, 3 <i>bis</i> , 3 <i>ter</i> e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.....	25
24. Favoreggiamento personale: art. 378 cod. pen.	25
ART. 25.....	26
25. Concussione: art. 317 cod. pen.....	28
26. Corruzione.....	29
ART. 25 <i>bis</i>	33
27. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati.....	33
ART. 25 <i>bis</i> 1.....	38
28. Turbata libertà dell'industria o del commercio: art. 513 cod. pen.	38
29. Illecita concorrenza con minaccia o violenza: art. 513 <i>bis</i> cod. pen.	38
30. Frodi contro le industrie nazionali: art. 514 cod. pen.....	39
31. Frode nell'esercizio del commercio: art. 515 cod. pen.....	39
32. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: art. 516 cod. pen.	41
33. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: art. 517 cod. pen.	41
34. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: art. 517 <i>ter</i> cod. pen.	42
35. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: art. 517 <i>quater</i> cod. pen.	43
ART. 25 <i>ter</i>	44
36. False comunicazioni sociali: artt. 2621, 2621 <i>bis</i> , 2621 <i>ter</i> e 2622 cod. civ.	45
37. Falso in prospetto e Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: artt. 2623 e 2624 cod. civ. (articoli abrogati dal D. Lgs. n. 39/2010 – Riforma della revisione legale)49	49
38. Impedito controllo: art. 2625 cod. civ.....	50
39. Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 cod. civ.....	50
40. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: art. 2627 cod. civ.....	51
41. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: art. 2628 cod. civ.51	51
42. Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 cod. civ.....	52
43. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: art. 2629 <i>bis</i> cod. civ.....	52
44. Formazione fittizia del capitale: art. 2632 cod. civ.....	52
45. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 cod. civ.	53

46.	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati: artt. 2635 e 2635 <i>bis</i> cod. civ.	53
47.	Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 cod. civ.	55
48.	Aggiotaggio: art. 2637 cod. civ.	55
49.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: art. 2638 cod. civ.	56
ART. 25 <i>quater</i>		58
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		58
50.	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	58
ART. 25 <i>quater</i> .1		60
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		60
51.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583 <i>bis</i> cod. pen.	60
ART. 25 <i>quinquies</i>		61
Delitti contro la personalità individuale		61
52.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: art. 600 cod. pen.	61
53.	Prostituzione minorile: art. 600 <i>bis</i> cod. pen.	62
54.	Pornografia minorile: art. 600 <i>ter</i> cod. pen.	62
55.	Detenzione di materiale pornografico: art. 600 <i>quater</i> cod. pen.	62
56.	Pornografia virtuale: art. 600 <i>quater</i> .1 cod. pen.	63
57.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: art. 600 <i>quinquies</i> cod. pen.	63
58.	Tratta di persone: art. 601 cod. pen.	63
59.	Acquisto e alienazione di schiavi: art. 602 cod. pen.	63
60.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: art. 603 <i>bis</i> cod. pen.	64
61.	Adescamento di minorenni: art. 609 <i>undecies</i> cod. pen.	64
ART. 25 <i>sexies</i>		66
Abusi di Mercato		66
62.	Abuso di informazioni privilegiate: art. 184 TUF	67
63.	Manipolazione del mercato: art. 185 TUF	68
ART. 25 <i>septies</i>		70
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		70
64.	Omicidio colposo: art. 589 cod. pen.	71
65.	Lesioni personali colpose: art. 590 cod. pen.	72
ART. 25 <i>octies</i>		73
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio		73

66.	Ricettazione: art. 648 cod. pen.....	73
67.	Riciclaggio: art. 648 <i>bis</i> cod. pen.	74
68.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648 <i>ter</i> cod. pen.....	74
69.	Autoriciclaggio: art. 648 <i>ter</i> cod. pen.	75
ART. 25	<i>novies</i>	78
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		78
70.	Art. 171, comma 1, lett. a) <i>bis</i> , L. n. 633/1941.....	78
71.	Art. 171, comma 3, L. n. 633/1941.....	78
72.	Art. 171 <i>bis</i> , L. n. 633/1941.....	78
73.	Art. 171 <i>ter</i> , L. n. 633/1941.....	78
74.	Art. 171 <i>septies</i> , L. n. 633/1941	80
75.	Art. 171 <i>octies</i> , L. n. 633/1941	80
ART. 25	<i>decies</i>	81
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....		81
76.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 377 <i>bis</i> cod. pen.....	81
ART. 25	<i>undecies</i>	82
Reati ambientali		82
77.	Inquinamento ambientale: art. 452 <i>bis</i> cod. pen.	82
78.	Disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente: artt. 452 <i>quater</i> e 452 <i>quinquies</i> cod. pen. 83	
79.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452 <i>sexies</i> cod. pen.	84
80.	Circostanze aggravanti: art. 452 <i>octies</i> cod. pen.	85
81.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727 <i>bis</i> cod. pen.	85
82.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: art. 733 <i>bis</i> cod. pen. 86	
83.	Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni: art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. n. 152/2006.....	86
84.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006.....	89
85.	Omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante: art. 257, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006.....	90
86.	Predisposizione o uso di certificato di analisi falso: art. 258, comma 4 secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006.....	92
87.	Traffico illecito di rifiuti: art. 259, comma 1 D. Lgs. n. 152/2006	93

88. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: art. 452 <i>quaterdecies</i> cod. pen. che ha sostituito l'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006.....	94
89. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera: art. 279, comma 5 D. Lgs. n. 152/2006.....	95
90. Commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione: art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 <i>bis</i> , comma 1, art. 6, comma 4, Legge n. 150/1992.....	96
91. Violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico: art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993	99
92. Inquinamento provocato da navi: art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 100	
93. Divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo: art. 192 D. Lgs. n. 152/2006.....	101
ART. 25 <i>duodecies</i>	103
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	103
ART. 25 <i>terdecies</i>	105
Razzismo e xenofobia	105
94. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa: art. 604 <i>bis</i> cod. pen.....	105
ART. 25 <i>quaterdecies</i>	107
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	107
95. Frode in competizioni sportive: art. 1, L. n. 401/1989	107
96. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa: art. 4, L. n. 401/1989	108
ART. 25 <i>quinqüesdecies</i>	111
Reati tributari.....	111
97. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: art. 2, D. Lgs. n. 74/2000.....	112
98. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: art. 3, D. Lgs. n. 74/2000	113
99. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: art. 8, D. Lgs. n. 74/2000.	114
100. Occultamento o distruzione di documenti contabili: art. 10, D. Lgs. n. 74/2000	114
101. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: art. 11, D. Lgs. n. 74/2000.....	115

PARTE SPECIALE I

SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

La Parte Speciale I del Modello si propone di descrivere i Reati Presupposto previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto**") come da ultimo aggiornati, illustrando altresì, ove occorra, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi.

Si analizzeranno dunque gli articoli da 24 a 25 *quinquiesdecies* e le singole fattispecie in essi richiamate. Il presente documento segue l'ordine di trattazione dei reati prospettato dal Decreto.

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico**1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: ART. 316 BIS COD. PEN.**

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali tali finanziamenti sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316 bis cod. pen. "Malversazione a danno dello Stato"

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO: ARTT. 640 BIS E 316 TER COD. PEN.

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ed il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri Enti Pubblici. Il presupposto del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. è che l'erogazione pubblica sia conseguita dal privato a seguito dell'esibizione di documentazione falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, mentre il reato di cui all'art. 640 bis, essendo una fattispecie di truffa, si caratterizza per la presenza di "artifici e raggiri".

Per quanto riguarda il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la Legge n. 3/2019 ha previsto, inoltre, un inasprimento della pena (da uno a quattro anni di reclusione) nel caso in cui il fatto sia commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Il fine della norma è quello di tutelare l'imparzialità e, attraverso la previsione dell'aggravante di cui all'ultimo periodo del primo comma, il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici che, quindi, non erano dovuti.

Art. 640 bis cod. pen. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316 ter "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

3. TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO: ART. 640 COD. PEN., COMMA 2, N. 1

La fattispecie di truffa assume rilievo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che ne caratterizzano la condotta sia lo Stato o altro Ente Pubblico (art. 640 cod. pen., comma 2, n.1). Gli elementi caratterizzanti il delitto in oggetto sono gli "artifici e raggiri": questi possono consistere non solo in espressioni verbali fraudolente, ma anche in messe in scena fittizie e, in genere, in comportamenti idonei ad indurre in errore la P.A., che potrebbero essere accompagnati, secondo certe applicazioni giurisprudenziali, anche solo dal silenzio maliziosamente serbato su circostanze che si ha l'obbligo giuridico di dichiarare o, comunque, di rendere note ad un terzo.

Art. 640 cod. pen. "Truffa"

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da 51 euro a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
 - 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

4. FRODE INFORMATICA: ART. 640 TER COD. PEN.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

La condotta tipica che integra la figura criminosa in esame è duplice: da un lato si persegue chi "alteri", in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico, dall'altro, si persegue chi interviene senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, così da realizzare l'ingiusto profitto con correlativo altrui danno.

Con riferimento al concetto di "frode" non è necessaria l'induzione in errore – richiesta invece per la fattispecie di truffa – rilevando esclusivamente la commissione di una delle condotte alternative descritte dalla norma.

Per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640 *ter* cod. pen. "**Frode informatica**"

1. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
3. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
4. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

ART. 24 bis**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, ha apportato varie modifiche sia al codice penale sia a quello di procedura penale, modificando altresì l'art. 24 del Decreto, aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce fra i Reati Presupposto vari reati informatici, prima assenti. Ai sensi dell'art. 24 bis l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 491 bis (documenti informatici), 615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640 quinquies (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

5. DOCUMENTI INFORMATICI: ART. 491 BIS COD. PEN.

L'art. 491 bis cod. pen. sanziona le falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale riguardanti un documento informatico – pubblico o privato – avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti). Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro Ente Pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Si tratta di una disposizione di particolare rilievo, poiché, tenuto conto della generale informatizzazione, nell'ambito dell'impresa moderna, delle procedure aziendali e delle modalità di comunicazione e conservazione di dati, vengono ad essere configurati come reati presupposto per la responsabilità dell'Ente tutti i delitti di falsità in atti previsti dagli articoli da 476 a 493 cod. pen. allorquando le condotte da essi punite abbiano ad oggetto i documenti informatici indicati nell'art. 491 bis.

Peraltro, tenuto conto che tali disposizioni prevedono reati identificando quali soggetti attivi della fattispecie delittuosa sia privati che pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, ossia figure soggettive di pressoché impossibile (i pubblici ufficiali) ovvero non facile (gli incaricati di pubblico servizio) riscontro nell'impresa privata, in concreto le fattispecie delittuose realizzabili da parte di soggetti aziendali in posizione apicale o subordinata saranno normalmente costituite dai delitti di cui agli artt. 482 (falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, certificati od autorizzazioni amministrative ovvero in copie autentiche di atti od attestati del contenuti di atti pubblici), 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 484 (falsità in registri e notificazioni), 488 (altre falsità in foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486), 489 (uso di atto falso) e 490 (soppressione, distruzione o occultamento di atti veri).

Va evidenziato, peraltro, che, ove il privato induca in errore un pubblico funzionario, facendogli formare un documento pubblico rilevante ai sensi dell'art. 491 bis cod. pen., in ossequio all'art. 48 cod. pen., solo il privato risponderebbe del delitto di falsità in atti astrattamente realizzabile da parte del solo pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

Art. 476 cod. pen. **"Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"**

- 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.*

Art. 477 cod. pen. **"Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative"**

- 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Art. 478 cod. pen. **"Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"**

- 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
- 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*
- 3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

Art. 479 cod. pen. **"Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"**

- 1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.*

Art. 480 cod. pen. **"Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative"**

- 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.*

Art. 481 cod. pen. **"Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità"**

- 1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.*
- 2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*

Art. 482 cod. pen. **"Falsità materiale commessa dal privato"**

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 cod. pen. **"Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"**

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 cod. pen. **"Falsità in registri e notificazioni"**

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 487 cod. pen. **"Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"**

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 cod. pen. **"Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali"**

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489 cod. pen. **"Uso di atto falso"**

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490 cod. pen. **"Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"**

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Art. 491 cod. pen. **"Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito"**

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis cod. pen. **"Documenti informatici"**

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 492 cod. pen. **"Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti"**

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 cod. pen. **"Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico"**

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

6. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 TER COD. PEN.

L'articolo 615 ter cod. pen. punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 ter cod. pen. **"Accesso abusive ad un Sistema informatico o telematico"**

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

7. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 615 QUATER COD. PEN.

L'art. 615 quater cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quater cod. pen. **"Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"**

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

8. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 QUINQUIES COD. PEN.

L'art. 615 *quinquies* cod. pen. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 615 *quinquies* cod. pen. **"Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"**

1. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

9. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617 QUATER COD. PEN.

L'art. 617 *quater* cod. pen. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Esclusa l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Art. 617 *quater* cod. pen. **"Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"**

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

3. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

10. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617 *QUINQUIES* COD. PEN.

L'art. 617 *quinquies* cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 617 *quinquies* cod. pen. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

11. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI: ART. 635 *BIS* COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635 *bis* cod. pen. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 *bis* cod. pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

12. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635 *TER* COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635 *ter* cod. pen. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 *ter* cod. pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

13. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 635 *QUATER* COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635 *quater* cod. pen. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 *quater* cod. pen. **"Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

2. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

14. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635 *QUINQUES* COD. PEN.

La pena si applica se il fatto di cui all'art. 635 *quater* cod. pen. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Art. 635 *quinques* cod. pen. **"Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"**

1. *Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

2. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

15. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA: ART. 640 *QUINQUES* COD. PEN.

L'art. 640 *quinques* cod. pen. punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 640 *quinques* cod. pen. **"Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"**

1. *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

ART. 24 ter
Delitti di criminalità organizzata

L'art. 29, comma 2, della Legge 15 luglio 2009, n. 24 ha introdotto l'art. 24 *ter* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 416, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, infine, dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale.

Nel dettaglio, la menzionata legge ha introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto i seguenti reati: associazione per delinquere, l'associazione di stampo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope e i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine.

La particolarità di alcuni di questi reati e, segnatamente, di quelli associativi, è che essi possono essere lo strumento per commettere altri reati non espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente. Un caso tipico è rappresentato, ad esempio, dai reati tributari. Si precisa, tuttavia, che alcuni reati di natura tributaria sono stati inseriti nel catalogo dei Reati Presupposto nell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

Le fattispecie dei reati associativi si riferiscono alla partecipazione, e anche alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una strutturazione (divisione di compiti, gerarchie etc.) e di una certa stabilità, ciò distingue i reati associativi dalle ipotesi di semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

La fattispecie aggravata dallo "stampo mafioso" (inteso in senso lato comprendendosi quindi anche la camorra, 'ndrangheta e le altre associazioni comunque denominate localmente, anche straniere) ricorre quando coloro che fanno parte dell'associazione si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del diritto di voto.

Tali delitti sono altresì rilevanti (ai fini dell'applicazione della normativa di cui al Decreto) in quanto facenti parte della più vasta categoria dei c.d. reati transnazionali, oggetto di specifica disamina nella Sezione F della Parte Speciale II del Modello della Società.

16. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: ART. 416 COD. PEN.

L'associazione per delinquere costituisce la tradizionale fattispecie associativa: il delitto è integrato esclusivamente quando soggetti agenti sono "tre o più persone". Si tratta pertanto di un reato necessariamente plurisoggettivo.

L'art. 416 cod. pen. punisce due ipotesi distinte: la prima (comma 1 e comma 3) consiste nel promuovere, costruire o organizzare l'associazione ovvero nell'esserne un capo, e per questa il legislatore ha previsto la pena della reclusione da tre a sette anni, la seconda (comma 2) consiste semplicemente nel partecipare all'associazione, ed in questo caso il legislatore ha previsto una pena da uno a cinque anni di reclusione.

Al sesto comma, il legislatore ha previsto un'ipotesi aggravata di associazione per delinquere: se l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) e all'art. 12, comma 3 *bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. n. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma (promozione, costituzione e organizzazione dell'associazione), mentre la reclusione da quattro a nove anni è prevista per i casi previsti nel secondo comma (mera partecipazione). Al settimo e ultimo comma, è punita la condotta di chi si associa per commettere fattispecie delittuose individuate, segnatamente quelle previste ex artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqües*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqües*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*, è comminata per tale ipotesi una sanzione compresa tra i quattro e gli otto anni, nei casi previsti dal primo comma e tra i due e i sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 cod. pen. **"Associazione per delinquere"**

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqües*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinqües*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

17. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE: ART. 416 *BIS* COD. PEN.

Il reato ad oggetto è stato strutturato dal legislatore sul modello di norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 416 cod. pen.. Infatti, l'art. 416 *bis* cod. pen., nei primi due commi, riproduce il modulo tipico del reato associativo (al comma 1 il legislatore prevede una pena compresa tra i dieci ed i quindici anni di reclusione; mentre al comma 2, è prevista la reclusione da dodici a diciotto anni), mentre nei commi successivi indica gli elementi specializzanti della fattispecie di reato, costituiti da: (i) la forza intimidatrice

dell'associazione mafiosa nei confronti dei terzi passivi, (ii) la condizione di assoggettamento e di omertà ingenerata nelle vittime, (iii) la specificità del programma criminoso perseguito.

La fattispecie delittuosa in questione è applicabile anche alla "camorra", alla "ndrangheta" ed alle altre organizzazioni criminali, anche straniere, che perseguono il proprio programma criminoso con modalità analoghe alle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 bis cod. pen. **"Associazioni di tipo mafioso anche straniere"**

1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

18. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: ART. 416 TER COD. PEN.

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 416 ter cod. pen. **"Scambio elettorale politico-mafioso"**

1. *Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.*
2. *La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*
3. *Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.*

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

19. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE: ART. 630 COD. PEN.

La fattispecie delittuosa in analisi, di natura plurioffensiva, è posta da un lato a presidio dell'integrità del patrimonio, dall'altro della libertà personale, sanzionando la condotta di chi priva una persona della propria libertà personale al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena comminata è aumentata ove siano integrate le circostanze aggravanti e, parallelamente, diminuita nel caso in cui siano integrate le circostanze attenuanti, come risulta dalla lettera dell'art. 630 cod. pen. di seguito riportata. In disparte la cornice edittale prevista dalla norma, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".

Art. 630 cod. pen. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

20. ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: ART. 74 D.P.R. N. 309/1990

La fattispecie delittuosa in analisi costituisce un'ipotesi di reato associativo a concorso necessario speculare rispetto a quanto previsto ex art. 416 cod. pen.. Il delitto si inserisce nell'ambito della normativa settoriale dettata dal d.P.R. n. 309/1990 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Presupposto del reato è costituito dalla sussistenza di un vincolo stabile e permanente tra gli associati volto alla realizzazione del programma criminoso, sebbene la sanzione non sia comminata rispetto alla concreta realizzazione del programma, quanto rispetto alla partecipazione al sodalizio da parte dell'associato. Ad ogni buon conto, in ossequio al principio di personalità della

responsabilità penale, previsto ex art. 27 Cost., la mera partecipazione all'associazione non è di per sé sufficiente ad integrare la condotta tipica, ove scivola da un concreto contributo alla commissione dei reati scopo e dalla ricorrenza dell'*affectio societatis* (la consapevolezza e volontà di far parte in modo stabile e duraturo dell'associazione criminale, condividendone il programma illecito) e del *pactum sceleris* che fonda l'appartenenza degli associati al sodalizio. Nondimeno, va evidenziata l'attenzione del legislatore in punto di dosimetria della pena, calibrata sui diversi ruoli degli associati e sul pedissequo disvalore che si attribuisce a ciascuna figura, in termini di "promotore", "organizzatore" e "capo".

Art. 74 d.P.R. n. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 7-bis. *Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

21. I REATI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5) COD. PROC. PEN.

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.*
2. *La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:*
 - a) *i delitti appresso indicati:*
(omissis)
 - 5) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*
(omissis)

REATI TRANSNAZIONALI

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 – ha introdotto ulteriori fattispecie rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, si segnala all'art. 10 la previsione della responsabilità amministrativa degli enti per la categoria dei reati transnazionali definita all'art. 3 e l'introduzione, in relazione ad essi, di fattispecie di illeciti amministrativi in dipendenza dei reati di cui agli articoli 416 e 416 *bis* del codice penale, all'articolo 291 *quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, agli articoli 377 *bis* e 378 del codice penale, con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 della Legge 146 del 2006, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Va, peraltro, osservato che, per effetto delle modifiche al Decreto successive all'entrata in vigore della L. n. 146 del 2006, è stata espressamente prevista la responsabilità della società per i reati presupposto di cui agli articoli 416 e 416 *bis* del codice penale e di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. art. 24 *ter* del Decreto) nonché dell'articolo 377 *bis* del codice penale (cfr. art. 25 *decies* del Decreto) indipendentemente dal fatto che gli stessi si configurino come reati transnazionali.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, previste dall'art. 10 della Legge 146 del 2006.

22. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI: ART. 291 QUATER DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività*

delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

23. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE: ART. 12, COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
(omissis)*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

24. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE: ART. 378 COD. PEN.

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

ART. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

In base all'art. 25 del Decreto, così come modificato dalla L. n. 190/2012 (c.d. "legge anticorruzione"), costituiscono illeciti rilevanti per la responsabilità dell'Ente i seguenti delitti previsti nel codice penale: art. 317 (Concussione), art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), art. 319 *ter* (Corruzione in atti giudiziari), art. 319 *quater* (Indebita induzione a dare o promettere utilità).

In particolare, la L. n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha apportato modifiche sostanziali agli artt. 317 e 318 e ha introdotto il nuovo art. 319 *quater*, cod. pen..

Pertanto, in ossequio al principio della successione di leggi nel tempo di cui all'art. 3 del Decreto e tenuto conto dei relativi corollari dell'irretroattività della legge penale sfavorevole e del *favor rei*, per i fatti commessi sino al 28 novembre 2012 troverà applicazione la precedente formulazione normativa dei reati di cui agli artt. 317 e 318 cod. pen., mentre per i fatti commessi successivamente a tale data troverà applicazione la nuova formulazione dei reati in questione.

Si specifica inoltre che recentemente è intervenuta la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019, che ha ulteriormente modificato le fattispecie concernenti i reati contro la P.A., con relative conseguenze sull'art. 25 del Decreto. In particolare, la Legge citata ha previsto l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecento quote nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3 e 346 *bis*, cod. pen.. Inoltre, il nuovo comma 5 dell'art. 25 del Decreto prevede delle sanzioni interdittive più gravi per alcuni reati, distinguendo i soggetti autori delle condotte illecite: in particolare si prevede che in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 *ter* comma 1, 321 e 322 commi 2 e 4, cod. pen., si applicheranno le sanzioni interdittive da quattro a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e da due a quattro anni in caso di reato commesso da un sottoposto.

Si specifica che la L. n. 3/2019 ha poi abrogato la fattispecie di reato di millantato credito prevista dall'art. 346, cod. pen. e ha ampliato la portata dell'art. 346 *bis* relativo al reato di traffico di influenze illecite, nel cui ambito viene ora assorbita anche la fattispecie di cui all'articolo abrogato. La conseguenza di queste modifiche è che ora il reato di traffico di influenze illecite è integrato sia nel caso di materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente con il P.U. o l'I.P.S., sia nel caso di una mera vanteria di una qualche influenza su tali soggetti. La nuova formulazione dell'art. 346 *bis*, cod. pen., inoltre, estende la portata della clausola di riserva in quanto il delitto di cui all'art. 346 *bis* cod. pen. non è solo più figura sussidiaria rispetto ad un concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322 *bis* cod. pen.).

Inoltre ora, anche nel caso di mera vanteria di una relazione che nella realtà non c'è, si punisce anche il privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, il quale da danneggiato (nell'abrogato reato di millantato credito) diventa correo al quale si applicherà la stessa pena prevista per il mediatore, e si prevede una pena più grave nel caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio. Infine, altra novità del nuovo articolo 346 *bis*, cod. pen. è quella relativa alla contropartita della mediazione che viene ricondotta al "denaro o altra utilità", eliminando il riferimento esclusivo al

vantaggio patrimoniale. L'utilità ha un significato più ampio, nel quale rientra anche il vantaggio patrimoniale (ad esempio l'utilità può consistere anche in una prestazione sessuale o in un mero appagamento psicologico).

Ecco che risulta essere di assoluta rilevanza per la Società la categoria dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per una maggiore chiarezza espositiva, è necessario un breve approfondimento sulle nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che, in giurisprudenza, è stata assunta una nozione oggettiva in relazione alle menzionate qualifiche tale per cui, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto organico con gli enti pubblici, di fatto il giudice determina la sussistenza della pubblica funzione amministrativa in base al contenuto dell'attività svolta dal soggetto.

Per Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "P.A."), si intende l'insieme degli enti e dei soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Comuni, etc.) e talora di privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) nonché di tutte le altre figure che svolgono una funzione pubblica nell'interesse della collettività.

L'art. 357 cod. pen. fornisce la nozione di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "P.U."), affermando che: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

I "pubblici poteri" di cui sopra sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

- Il potere legislativo è individuabile come l'attività normativa in tutte le sue articolazioni, dalla fase preparatoria fino all'effettivo espletamento. Pertanto, il P.U. è colui che svolge, tra le altre, la "pubblica funzione legislativa" e dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi alla realizzazione di tale attività. Sono soggetti deputati alla funzione legislativa, seppur non in modo esaustivo: il Parlamento, il Governo (per quanto attiene le attività di legislazione di decreti legge e decreti legislativi), le Regioni e le Province (ancora nell'ambito dell'attività normativa) e le Istituzioni dell'Unione Europea in relazione all'ordinamento nazionale.
- Il potere giudiziario è quel potere che permette di risolvere, in via definitiva e autonoma, una controversia di natura civile, penale o amministrativa applicando la legge. Il P.U. è, dunque, anche chi svolge la "pubblica funzione giudiziaria", a livello nazionale o comunitario, nell'accezione più generale di colui che compie una qualsiasi attività diretta all'esercizio di detto potere. I soggetti svolgenti la funzione giudiziaria sono dunque i magistrati, i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc..
- Il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione non sono connessi a particolari qualifiche o mansioni dei soggetti che hanno tali incarichi, ma possono essere schematicamente delineati come segue:
 - il potere deliberativo della P.A. indica qualsiasi attività che concorra alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Il P.U., nella "pubblica funzione deliberativa", è dunque non solo colui che istituzionalmente svolge le attività istruttorie o preparatorie all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma, anche in questo caso, tutti coloro che collaborano a tale processo;

- il potere autoritativo si concretizza, invece, in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante prescrizioni e disposizioni. Un esempio dell'esercizio di tale potere è rappresentato dalla facoltà, riconosciuta agli organi della Pubblica Amministrazione, di rilasciare "concessioni". In definitiva, sono P.U. nell'esercizio del potere autoritativo tutti coloro i quali sono stati incaricati di svolgere tale funzione. Peraltro, dal punto di vista penalistico, rileva quel potere autoritativo che implica la potestà di modificare unilateralmente l'altrui sfera giuridica;
- il potere certificativo della P.A. indica la facoltà del c.d. "pubblico agente" di attestare una determinata circostanza. Ad esempio, è P.U. nell'esercizio del potere certificativo il segretario comunale che autentica un determinato atto.

L'art. 358 cod. pen. fornisce la nozione di Incaricati di un Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche "I.P.S."): *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Sono Incaricati di Pubblico Servizio i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici, tra i quali, ad esempio, i medici.

Non è possibile individuare *a priori* l'appartenenza di un determinato soggetto ad una specifica categoria, considerato che soggetti appartenenti alla medesima categoria (ma addetti ad espletare funzioni o servizi differenti), possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività si manifesta.

È dunque necessario verificare caso per caso la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività dallo stesso effettivamente svolta.

A scopo precauzionale, ai fini di cui al presente Modello, le nozioni di P.U. e di I.P.S. devono essere considerate nella loro accezione più ampia.

25. CONCUSSIONE: ART. 317 COD. PEN.

Il delitto di concussione, in considerazione della sua natura di reato proprio, tipizza quali soggetti agenti le figure del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio.

È assai difficile configurare una concussione realizzabile da parte del soggetto apicale ovvero subordinato di un'impresa privata (condizione necessaria affinché possa operare la responsabilità dell'Ente in base al Decreto).

Rimane ovviamente salva l'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente della società concorra, nell'interesse od a vantaggio di quest'ultima, con un Pubblico Ufficiale ovvero un Incaricato di un Pubblico Servizio nella commissione di una concussione a danno di un altro privato.

Invece, un effetto estremamente rilevante della riforma di cui alla L. n. 190/2012 è costituito dal fatto che oggi l'ipotesi del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca (senza costringere) un privato a dare o promettere, a lui od a un terzo, denaro od altra utilità, rientra nel nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dall'art. 319 *quater* cod. pen., che incrimina anche il privato.

Pertanto, il soggetto apicale od il dipendente della società, che pur sia stato indotto dal pubblico funzionario, il quale ha abusato della sua qualità o delle sue funzioni, a dare o promettere denaro od altra utilità, risponde anch'egli del medesimo reato (pur con pena ridotta) con la conseguente possibilità che operi la responsabilità della società medesima in base al Decreto.

Generalmente si ritiene che ciò che distingue la concussione – di cui l'apicale od il dipendente della società è solo soggetto passivo – dall'indebita induzione a dare o promettere utilità – di cui il medesimo soggetto è, invece, un correo penalmente punibile – è il fatto che nella prima fattispecie delittuosa il privato deve essere posto in una situazione di costrizione assoluta, che lo ponga in condizioni di sottostare, non avendo altra scelta, alla richiesta del pubblico funzionario, mentre nella seconda fattispecie, il privato, pur essendo stato indotto alla dazione od alla promessa di utilità dal pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri o della sua qualità, ha la possibilità di autodeterminarsi in qualche misura, sottraendosi all'illecita richiesta, alla quale tuttavia decide autonomamente di adeguarsi.

Questa distinzione, spesso di difficilissimo accertamento nella pratica e destinata in futuro, proprio a causa della L. n. 190 del 2012, ad essere oggetto di rinnovata discussione nella stessa interpretazione ed applicazione giurisprudenziale, deve imporre a qualsiasi soggetto apicale o dipendente di una società di rifiutare sempre e comunque qualsiasi richiesta illecita da parte di un Pubblico Ufficiale ovvero di un Incaricato di un Pubblico Servizio, anche se le modalità della richiesta possano obiettivamente apparire od essere state percepite dal soggetto come una forma di vera e propria costrizione o di prevaricazione.

Art. 317 cod. pen. "**Concussione**" (vecchia formulazione prevista dalla L. n. 190/2012, ante riforma 2015 a mezzo di Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317 cod. pen. "**Concussione**" (nuova formulazione, post riforma 2015)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

26. CORRUZIONE

I reati corruttivi, rilevanti ai fini della responsabilità della società in base al Decreto, sono i seguenti: art. 318 cod. pen. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (c.d. corruzione impropria) sia nella forma della corruzione attiva (quella del privato che dà o promette l'utilità al pubblico funzionario: cfr. art. 321 cod. pen.) sia in quella della corruzione passiva (quella del pubblico funzionario corrotto che riceve la dazione od accetta la promessa dell'utilità); art. 319 cod. pen. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (c.d. corruzione propria), anch'essa nella forma sia attiva sia passiva; art. 319 *ter* cod. pen. "Corruzione in atti giudiziari"; art. 322 cod. pen. "Istigazione alla corruzione", parimenti in forma attiva e passiva.

Essenzialmente, la corruzione consiste in un accordo illecito tra un privato ed un pubblico funzionario, per effetto del quale il primo, senza subire alcuna forma di costrizione od induzione ed agendo in condizioni di sostanziale parità, anche psicologica, con il secondo (che non abusa in alcun modo della sua qualità o dei suoi poteri), dà o promette a quest'ultimo un'utilità (non necessariamente consistente in un somma di denaro od un bene fisicamente inteso), affinché il medesimo pubblico funzionario eserciti la propria funzione od i propri poteri a favore del privato (art. 318: c.d. corruzione impropria) ovvero affinché ometta o ritardi un atto del proprio ufficio o compia un atto contrario ai doveri di ufficio

ovvero per aver già omissso o ritardato l'atto o già compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319: c.d. corruzione propria, rispettivamente, antecedente o susseguente).

In particolare, la L. n. 190 del 2012, riformando l'art. 318 cod. pen., ha sancito espressamente che la corruzione c.d. impropria vi può essere anche quando il pubblico funzionario venga prezzolato con generico riferimento all'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (c.d. pubblico funzionario "a libro paga"), senza la necessità di individuare gli specifici atti di ufficio che egli avrebbe compiuto a favore del privato (va detto, comunque, che prima della L. n. 190 del 2012 la giurisprudenza tendeva ad applicare allo stesso modo l'art. 318 cod. pen. anche nella previgente formulazione).

La corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.) costituisce una ipotesi speciale di corruzione in quanto il fatto deve essere finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

L'istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), invece, costituisce un'ipotesi di incriminazione come autonomo reato di tentativo di corruzione attiva o passiva sia essa propria od impropria.

In sostanza, si punisce anche il pubblico funzionario che sollecita una dazione od una promessa di denaro od altra utilità anche qualora il privato rifiuti (art. 322, commi 3 e 4 cod. pen.), così come si punisce il privato che offre o promette denaro od altra utilità ad un pubblico funzionario anche se quest'ultimo non accetta la dazione o la promessa (art. 322, commi 1 e 2).

Tutte queste forme di istigazione alla corruzione sono rilevanti, in base all'art. 25 del Decreto, per la possibile responsabilità dell'Ente, sicché occorre considerare che, qualora un apicale od un dipendente della società tentino di corrompere un pubblico funzionario e quest'ultimo rifiuti di farsi corrompere, per ciò solo lo stesso apicale od il dipendente sono punibili penalmente e possono impegnare la responsabilità dell'Ente in base al Decreto.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti.

Art. 318 cod. pen. "**Corruzione per l'esercizio della funzione**" (nuova formulazione, *post* riforma)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 cod. pen. "**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**" (nuova formulazione, *post* riforma)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell'art. 319 *bis* cod. pen. ("**Circostanze aggravanti**"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

Art. 319 *bis* cod. pen. "**Circostanze aggravanti**"

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 cod. pen. ("**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**"), le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore ad un terzo.

Art. 319 *ter* cod. pen. "**Corruzione in atti giudiziari**"

- 1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
- 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

La figura delittuosa in analisi si connota per una condotta tipica analoga a quella delineata ex artt. 318 e 319 cod. pen., in aggiunta alla quale contiene un elemento specializzante, costituito dalla finalizzazione dell'azione corruttiva all'alterazione di un processo civile, penale o amministrativo in favore di una parte processuale, talché la sua presenza determinerà esclusivamente l'applicabilità dell'art. 319 *ter* cod. pen., in ossequio al principio di specialità per aggiunta e a fronte di un concorso apparente di norme.

Art. 319 *quater* cod. pen. "**Induzione indebita a dare o promettere utilità**"

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*
- 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Ai sensi dell'art. 321 cod. pen. ("**Pene per il corruttore**"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 320 cod. pen., si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio denaro o altra utilità.

Art. 322 cod. pen. "**Istigazione alla corruzione**"

- 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
- 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*
- 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
- 4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai Pubblici Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322 *bis* ("**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**") del codice penale, i seguenti soggetti:

1. *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2. *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
3. *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4. *membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5. *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5 bis. *giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5 ter. *persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5 quater. *membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali.*

Art. 346 bis cod. pen. **"Traffico di influenze illecite"**

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*
2. *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*
3. *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*
4. *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*
5. *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Con la modifica intervenuta con la L. n. 3/2019, si è prevista l'integrazione del reato in questione sia in caso di sfruttamento di una relazione esistente che nel caso di una mera vanteria e che venga punito anche il privato che dà o promette l'utilità indebita e, con la nuova formulazione, inoltre, si è inteso far riferimento all'ottenimento o la promessa di qualsiasi utilità (non più necessariamente economica).

ART. 25 bis**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Nell'ambito dei reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto è importante ricordare che, per effetto della modifica operata con la L. 23 luglio 2009, n. 99, sono divenuti reati presupposto per la responsabilità dell'Ente anche il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) ed il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Qui di seguito sarà riportato il testo normativo delle fattispecie di reato indicate dall'art. 25 bis accompagnato da una sintetica descrizione esplicativa.

27. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale. In entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparati.

Art. 453 cod. pen. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
 - 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 cod. pen. "Alterazione di monete"

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 cod. pen. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

1. *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 cod. pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con colui il quale abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457 cod. pen., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa, buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 cod. pen. **"Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"**

1. *Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.*

Ai sensi dell'art. 458 cod. pen. ("**Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete**"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459 cod. pen. **"Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"**

1. *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

2. *Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Art. 464 cod. pen. **"Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"**

1. *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.*

2. *Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 cod. pen. **"Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"**

1. *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.*

Art. 461 cod. pen. **"Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"**

1. *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito,*

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 473 cod. pen. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Questa fattispecie sanziona, innanzitutto, la contraffazione ovvero l'alterazione di un marchio o di un altro segno distintivo.

La contraffazione consiste nella creazione di un nuovo contrassegno che ha il medesimo significato rappresentativo del marchio originale.

A tal fine, non è necessario che il marchio (od altro segno distintivo) originale sia esattamente riprodotto, perché affinché sia integrata la contraffazione è sufficiente che la falsificazione riguardi le caratteristiche essenziali del marchio (o altro segno distintivo) genuino, in modo tale da ingenerare una situazione di confusione presso la generalità dei consumatori-acquirenti, i quali saranno indotti a scambiare il marchio contraffatto con quello originale.

L'alterazione, invece, può consistere nella modifica del significato di rappresentazione di un singolo marchio od altro segno distintivo, nel senso che, anziché realizzare una riproduzione abusiva come nella contraffazione, si operano modifiche marginali di un marchio originale per dissimulare l'illegittimità della sua utilizzazione.

Si tratta, peraltro, di ipotesi rara e residuale, in quanto nella prassi giudiziaria ogni forma di manipolazione di un marchio originale tende normalmente ad essere sussunta nella fattispecie della contraffazione.

L'art. 473 cod. pen. punisce anche la condotta di chi, senza aver contraffatto o alterato un marchio o altro segno distintivo, fa uso di marchi contraffatti od alterati.

Anche al fine di distinguerla dalle fattispecie autonomamente incriminate dall'art. 474 cod. pen., deve ritenersi che questa condotta ricorra il più delle volte nel caso di marchi scindibili, ossia nell'ipotesi in cui il marchio falso, materialmente realizzato da altri, non è stato creato insieme al prodotto, bensì venga separatamente applicato (come nel caso di falsi marchi impressi su etichette o targhe ovvero di confezioni recanti il falso segno distintivo).

La disposizione in parola sanziona anche la contraffazione od alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, vale a dire la realizzazione di un prodotto od un oggetto dello stesso tipo, conformazione e

caratteristiche funzionali di quello brevettato (invenzione o modello di utilità) ovvero registrato (disegni e modelli) a nome di altri, in modo tale da rendere il prodotto o l'oggetto contraffatto confondibile con quello tutelato mediante il brevetto o la registrazione.

In modo speculare a quanto previsto per i marchi e gli altri segni distintivi, l'art. 473, comma 2, cod. pen., punisce anche la condotta di chi, senza essersi reso responsabile della contraffazione o dell'alterazione, fa uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti.

È prevista come condizione imprescindibile per la configurabilità di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 473 cod. pen. l'osservanza delle norme contenute nelle leggi nazionali, nei regolamenti comunitari e nelle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale condizione viene comunemente interpretata nel senso che sono tutelati penalmente dalla disposizione in parola soltanto i marchi o i modelli di utilità registrati ovvero le invenzioni o i disegni e modelli brevettati, pur dovendosi precisare che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, sarebbero sanzionabili anche le contraffazioni o alterazioni di marchi ed altri segni distintivi, brevetti, disegni o modelli realizzate in pendenza della domanda di registrazione o di brevettazione.

Art. 474 cod. pen. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 474 cod. pen. punisce l'introduzione nel territorio dello Stato ovvero la detenzione per la vendita, la messa in vendita ovvero la messa in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti od alterati, fermo restando che i concetti di contraffazione od alterazione vanno intesi nel senso in cui rilevano all'interno della disposizione dell'art. 473 cod. pen..

Tutte queste condotte devono essere accompagnate da una finalità di profitto e presuppongono che l'autore del reato non abbia contribuito alla contraffazione od all'alterazione del marchio o del segno distintivo.

L'introduzione nel territorio dello Stato del prodotto con marchio contraffatto si realizza al momento del passaggio della frontiera.

Le altre condotte sono, invece, tutte accomunate dalla finalizzazione alla commercializzazione, consistendo nel tenere in determinati luoghi la merce da destinare alla vendita in un momento successivo (detenere per la vendita); nel mettere la merce nell'effettiva disponibilità degli acquirenti (porre in vendita); ovvero nella messa in contatto, in qualunque altra forma, della merce con i consumatori (mettere in circolazione).

La disposizione, invece, non si applica ad analoghe condotte che abbiano ad oggetto prodotti realizzati mediante usurpazione di altrui brevetti per invenzioni, disegni o modelli industriali.

Similmente a quanto previsto dall'art. 473 cod. pen., per il perfezionamento della fattispecie delittuosa in parola è condizione necessaria la previa registrazione del marchio, ancorché una parte della giurisprudenza ritenga che il reato possa consumarsi anche solo in presenza di una domanda di registrazione.

ART. 25 bis 1.**Delitti contro l'industria e il commercio**

L'art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto il nuovo articolo 25 bis 1 del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517 quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.

28. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO: ART. 513 COD. PEN.

L'art. 513 cod. pen. incrimina la condotta di chi fa uso di violenza sulle cose od adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'uso della violenza sulle cose può estrinsecarsi sia in un vero e proprio danneggiamento delle stesse sia anche solo nella loro trasformazione o nel mutamento della loro destinazione.

Invece, i "mezzi fraudolenti" consistono in qualsiasi artificio, raggirio o simulazione idonei a trarre in inganno, come l'uso di altrui marchi registrati, la diffusione di notizie false o tendenziose e, più in generale, la pubblicità menzognera, la concorrenza parassitaria consistente nell'imitare le iniziative del concorrente in modo da creare confusione.

Per integrare il reato, peraltro, tutte queste condotte debbono essere orientate ad impedire o turbare l'altrui attività industriale o commerciale, nel senso che debbono essere finalizzate a paralizzarne il funzionamento ovvero ad alterarne il regolare svolgimento.

Ai fini della violazione dell'art. 513 cod. pen., peraltro, non è necessario che sia stato concretamente impedito o turbato l'esercizio di un'impresa economica privata, perché il delitto in esame è un reato di pericolo, sicché è (necessario, ma) sufficiente che la violenza ed i mezzi fraudolenti siano idonei allo scopo.

In ogni caso, non è incriminabile in base all'art. 513 cod. pen. la mera concorrenza sleale senza che la condotta sia diretta verso un impedimento od una turbativa.

Art. 513 cod. pen. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

29. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: ART. 513 BIS COD. PEN.

Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia da parte di chi esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, e cioè in situazione di potenziale conflitto.

Secondo la normale interpretazione giurisprudenziale della disposizione in parola, gli "atti di concorrenza" non debbono necessariamente coincidere con quelli espressamente previsti dall'art. 2598 cod. civ., poiché la relativa nozione può essere più ampia di quella civilistica.

In essa, quindi, rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori, quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrarre, mentre è discusso se possano assumere rilevanza gli atti di violenza o minaccia in quanto tali, che siano stati compiuti al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui concorrenza, essendo pur sempre richiesto dalla norma incriminatrice la realizzazione di un atto di concorrenza (per quanto inteso in senso ampio).

La violenza può essere rivolta sia alle persone sia alle cose.

Analogamente, la minaccia può cadere sia sulle persone, sia sui beni o sulle attività del soggetto minacciato.

Art. 513 bis cod. pen. "**Illecita concorrenza con minaccia o violenza**"

- 1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
- 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

30. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI: ART. 514 COD. PEN.

L'art. 514 cod. pen. incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, contraffatti o alterati, cagionando in tal modo un nocumento all'industria nazionale.

Per i concetti di contraffazione ed alterazione di marchi od altri segni distintivi, così come per l'individuazione del contenuto delle condotte di messa in vendita od in circolazione dei prodotti si può fare utilmente riferimento alle identiche nozioni utilizzate negli artt. 473 e 474 cod. pen..

Peraltro, nell'incriminazione in esame si richiede che tali condotte producano un nocumento all'industria nazionale, nel senso che il danno deve essere riferibile non ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo dell'industria stessa.

In particolare, il nocumento può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio, sia quella del lucro cessante sia quella del danno emergente, come la diminuzione di affari in Italia od all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome dell'industria in relazione al prodotto in questione, purché tali eventi si verifichino su scala nazionale.

Art. 514 cod. pen. "**Frodi contro le industrie nazionali**"

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

31. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: ART. 515 COD. PEN.

L'art. 515 cod. pen. punisce colui il quale, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La condotta consiste, quindi, nella consegna di una cosa mobile in esecuzione di un qualsiasi contratto che fondi un obbligo di consegna, quindi non necessariamente la sola vendita, ma anche, ad esempio, il contratto di somministrazione, di permuta, estimatorio, di locazione, etc..

In ogni caso, potrebbe rilevare a titolo di tentativo del delitto in parola la messa in vendita di una merce con indicazioni mendaci sulla sua origine, provenienza, etc..

Deve sussistere diversità tra la cosa mobile dichiarata e pattuita sotto i vari aspetti indicati dalla norma incriminatrice, ma non è necessario che sia stata perpetrata una condotta ingannatoria da parte dell'alienante.

Non vale ad escludere la consumazione del reato neppure la circostanza che l'acquirente possa facilmente riconoscere la diversità tra cosa dovuta e pattuita e cosa effettivamente consegnata, anche se il mancato riconoscimento sia dipeso dalla negligenza dell'acquirente stesso.

Anzi, secondo la normale applicazione giurisprudenziale della disposizione in parola, il reato di configura anche qualora l'acquirente sia perfettamente consapevole della difformità tra la merce pattuita e quella consegnatagli e, ciononostante, ne abbia accettato la consegna.

La diversità tra la cosa dichiarata o pattuita deve consistere in una differenza di essenza ovvero in una diversità di origine, provenienza, qualità o quantità.

Si ha differenza di essenza quando viene consegnata una cosa per un'altra (*aliud pro alio*), vale a dire un bene di genere o specie diversi.

Per diversità di origine si intende diverso luogo di produzione, di fabbricazione o diversità di sistema di preparazione del prodotto (qualora il modo di preparazione sia riferibile ad un certo luogo), purché l'origine venga indicata in modo preciso nella dichiarazione o pattuizione negoziale.

La diversità di provenienza, invece, va riferita ad un particolare fabbricante, depositario, distributore o intermediario, il quale offra garanzie di qualità particolari, sicché si avrà tale forma di diversità sia quando il prodotto sia contrassegnato da un marchio od altro segno distintivo che non coincide con l'indicazione, ovvero quando il produttore/alienante apponga i propri segni distintivi su un prodotto che, invece, non è di sua produzione.

La diversità di quantità è quella che riguarda la misura, il peso od il numero.

La diversità di qualità sussiste, invece, quando, pur essendo la cosa consegnata della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, essa difetta di qualità non essenziali in rapporto all'utilizzabilità, al pregio od al grado di conservazione.

In particolare, per quanto attiene alla messa in vendita di un prodotto dopo la data di scadenza, si tende a ritenere, a livello giurisprudenziale, che tale ipotesi integri il reato in parola, eventualmente nella forma del tentativo, purché al bene sia stata apposta una data di scadenza diversa da quella originaria.

Infine, occorre rilevare che il delitto in questione si configura anche se il prezzo pagato corrisponde al valore della merce consegnata, e, altresì, se la merce è di qualità superiore o di valore maggiore ovvero l'acquirente non ha subito alcun danno economico.

Art. 515 cod. pen. "**Frode nell'esercizio del commercio**"

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

32. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE: ART. 516 COD. PEN.

L'art. 516 cod. pen. riguarda esclusivamente le "sostanze alimentari", dovendosi intendere per tali sia i prodotti provenienti direttamente od indirettamente dalla terra (per coltura od allevamento), sia i prodotti provenienti dall'industria, in quanto manipolati, lavorati e trasformati.

La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ossia sostanze che hanno subito processi di alterazione della loro normale composizione biochimica (genuinità naturale) ovvero sostanze che non corrispondono a parametri che sono formalizzati in un'apposita disciplina o che contengono sostanze diverse da quelle che la legge indica per la loro composizione o che le contengono in misura percentuale diversa rispetto a quella consentita dalla legge (genuinità formale).

Art. 516 cod. pen. "**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**"

1. *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.*

33. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: ART. 517 COD. PEN.

L'art. 517 cod. pen. incrimina il fatto di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La condotta materiale consiste, appunto, nel "porre in vendita", ossia offrire ad uno o più acquirenti un bene a titolo oneroso, ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" un prodotto, ossia introdurre un bene nel circuito della distribuzione consegnandolo, ad esempio, al vettore, allo spedizioniere, al depositario, all'intermediario o presentandolo in dogana per lo sdoganamento.

Ai fini della consumazione del reato, peraltro, non è necessaria la consegna materiale della cosa all'acquirente.

Il delitto si configura quando i prodotti (o le opere dell'ingegno) rechino nomi, marchi o segni distintivi che siano idonei ad ingannare l'acquirente in relazione all'origine, alla provenienza od alla qualità del prodotto (o dell'opera).

Per segno distintivo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 517 cod. pen., deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione, simbolo o segno di identificazione personale, che dia l'esatta indicazione della merce o della sua proprietà, rendendo compiutamente edotto il consumatore.

Non è, peraltro, necessario che il marchio od il segno distintivo siano registrati, né la norma incriminatrice richiede la contraffazione o l'alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo.

Il reato, infatti, si configura quando il prodotto viene messo in commercio con un nome, un marchio od un segno distintivo che risulti idoneo ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto stesso, anche qualora si tratti di contrassegni genuini, come accade allorché il responsabile illegittimamente sostituisca a quelli originali il proprio nome, marchio o segno distintivo.

Il mendacio deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità, ma, secondo la normale applicazione giurisprudenziale della disposizione in parola, sia l'"origine" sia la "provenienza" vanno intese nel senso non di provenienza da un certo luogo di produzione o fabbricazione (provenienza geografica), bensì

di provenienza da un certo imprenditore (provenienza giuridica), ossia nel senso della riferibilità del prodotto ad un determinato soggetto imprenditoriale che, apponendovi un proprio contrassegno identificativo, se ne assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto stesso nei confronti dei consumatori.

Si tende così a ritenere lecita la messa in circolazione col proprio marchio da parte di un produttore di manufatti fabbricati all'estero su sua licenza con gli identici requisiti tecnici di quelli omologhi da esso prodotti in Italia.

Art. 517 cod. pen. **"Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"**

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

34. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ART. 517 TER COD. PEN.

L'art. 517 *ter* cod. pen. prevede due fattispecie di reato.

La prima ipotesi (comma primo) consiste nel fabbricare od adoperare industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando o violando un altrui titolo di proprietà industriale (quale, ad esempio, la registrazione di un marchio o di un disegno o modello ovvero la brevettazione di un'invenzione o un modello di utilità), purché non siano applicabili i più gravi reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) ovvero di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, sussiste il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. o di cui all'art. 474 cod. pen. quando vengono contraffatti od alterati marchi, segni distintivi o prodotti tutelati da brevetto in modo tale da ingenerare confusione nei consumatori e ledere la fede pubblica.

Sussiste, invece, il reato in parola quando si utilizza abusivamente un altrui titolo di proprietà industriale a prescindere dalla contraffazione o dall'alterazione (ad esempio, la fabbricazione di prodotti industriali attraverso l'abusivo sfruttamento di un altrui brevetto senza, però, che l'immissione in commercio di tali prodotti nuoccia al generale affidamento degli acquirenti, oppure la produzione, da parte del licenziatario, di prodotti contrassegnati da un marchio od altro segno distintivo oltre la data di scadenza della licenza).

La seconda ipotesi (comma secondo) punisce, invece, ogni forma di importazione ed introduzione nei canali commerciali di beni che siano stati realizzati con le modalità indicate nella prima fattispecie.

È prevista come condizione imprescindibile per la configurabilità di entrambe le ipotesi di reato l'osservanza delle norme contenute nelle leggi nazionali, nei regolamenti comunitari e nelle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, sicché dovranno ritenersi protetti solo i diritti di esclusiva derivanti dall'avvenuta registrazione di marchi, disegni e modelli e topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero dall'avvenuta brevettazione di invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali.

Art. 517 *ter* cod. pen. **"Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"**

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

35. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: ART. 517 QUATER COD. PEN.

L'art. 517 *quater* cod. pen. contempla due distinte fattispecie.

La prima consiste nella contraffazione od alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La seconda punisce, invece, ogni forma di importazione ed introduzione nei canali commerciali di prodotti agroalimentari recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.

Perché si configuri il reato in parola è, comunque, necessario che siano state osservate le leggi nazionali, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 *quater* cod. pen. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

ART. 25 ter
Reati Societari

Ulteriore tipologia di Reati Presupposto di potenziale rilievo per la Società è rappresentata da quelli di tipo societario, commessi nell'interesse della Società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tali Reati Presupposto sono stati introdotti nel Decreto con l'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002 (così come modificati dalla Legge n. 262/2005), mediante l'inserimento nel Decreto dell'art. 25 *ter*, rubricato per l'appunto "Reati Societari", successivamente modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, nonché dal D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017.

La particolarità riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili del Reato Presupposto. Buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'Ente infatti sono reati "propri", con riferimento ai quali il soggetto agente è individuato tra alcune figure di soggetti apicali della società, come amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, ferma comunque l'esistenza di reati societari "comuni", che possono essere commessi oltre che dagli apicali, anche dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza.

Per assolvere validamente ed efficacemente alla funzione di prevenzione del rischio di commissione di quei reati propri richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto, il Modello deve presidiare adeguatamente anche i comportamenti di tutti tali soggetti.

Da ultimo, sebbene il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il c.d. "Decreto della Revisione Legale") abbia abrogato l'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la Società tuttavia – in via prudenziale – ha comunque ritenuto di continuare a considerare tra le attività sensibili quelle relative ai rapporti con la società di revisione legale, e ciò in virtù del fatto che le condotte di cui all'abrogato art. 2624 cod. civ., benché non più formalmente qualificabili come Reato Presupposto, assumono tutt'oggi rilevanza penale ai sensi degli artt. 27 e 29 del D. Lgs. n. 39/2010.

Per la commissione dei reati societari viene prevista in capo alla società non solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo, ma altresì, nel caso vengano compiuti i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Quanto alla confisca si propende per la sua applicabilità in via generale in ragione del fatto che il regime della responsabilità amministrativa per reato societario deve rifarsi alle regole comuni del Decreto, tra le quali si pone il dettato dell'art. 19, che al primo comma stabilisce che: *"Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede"*.

La Sezione B della seconda Parte Speciale del Modello descrive, inoltre, le diverse tipologie di *market abuse*, commesso nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Tali Reati Presupposto sono stati introdotti nel Decreto dalla Legge Comunitaria 2004, che ha inserito l'art. 25 *sexies*, includendovi le fattispecie normative di cui al Capo II e al Capo III della Parte V, Titolo I *bis* – rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" del TUF (D. Lgs. n. 58/1998). Le fattispecie appartenenti a tale titolo riguardano – eccezionalmente – non solo casi in cui sia stato accertato un reato, ma addirittura casi in cui sia stato accertato un semplice illecito amministrativo. Secondo la disciplina applicabile, infatti, l'Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art.

185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati, ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 *ter* TUF per la manipolazione del mercato). Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato, la responsabilità dell'Ente troverà fondamento nell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001, nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo, l'Ente sarà responsabile ex art. 187 *quinqüies* TUF.

Per completezza, in questa sede si ricorda come l'intera normativa si incentri sul concetto di "informazione privilegiata", cui si deve applicare l'art. 181 TUF, per cui è tale l'informazione che soddisfi tutti i requisiti che seguono:

- (i) deve essere di carattere preciso: e cioè un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno;
- (ii) deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la utilizza sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- (iii) non ancora resa pubblica ovvero non resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di vigilanza;
- (iv) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (ossia una "*corporate information*", e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una "*market information*", e cioè una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari);
- (v) che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (e pertanto un'informazione che presumibilmente un investitore medio utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento).

Tali illeciti, in sostanza, ai fini della applicazione della disciplina del D. Lgs. n. 231 del 2001, presuppongono sempre che la società sia un'emittente di strumenti quotati, ossia di "strumenti finanziari" ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione presso il mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea. In altre parole, anche se le fattispecie possono certamente essere commesse anche a titolo di concorso da soggetti estranei alla società emittente, le conseguenze sanzionatorie si limiteranno alla pena stabilita per le fattispecie rilevanti nei confronti dei soggetti medesimi, non anche alla eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente a cui il soggetto appartiene ovvero alle sanzioni amministrative.

Per tale motivo sino a che la Società non assuma una qualifica rilevante, i reati di abuso di mercato non appaiono rilevanti. Naturalmente ove ciò accadesse il Modello sarà appositamente emendato.

Giova dar conto, in ogni caso, della novella legislativa del 29 settembre 2018, rappresentata dal decreto legislativo n. 107 recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. In particolare, sono state rilevanti le modifiche apportate all'art. 187 *quinqüies* TUF dal D. Lgs. n. 107/2018 che ha previsto sanzioni direttamente a carico dell'Ente qualora lo stesso violi i divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

36. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: ARTT. 2621, 2621 *BIS*, 2621 *TER* E 2622 COD. CIV.

Il delitto di false comunicazioni sociali, descritto dall'art. 2621 cod. civ. con riguardo alle società non quotate e dall'art. 2622 cod. civ. con riferimento invece alle società emittenti strumenti finanziari

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, è stato oggetto di ulteriori e importanti modifiche con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015.

Tale reato si concretizza nell'esposizione consapevole – da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori – all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materialmente rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora tali falsità o omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito dall'autore sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Inoltre, occorre che i fatti materialmente rilevanti falsi ovvero omessi (nella formulazione precedente della norma si parlava invece genericamente di omesse informazioni) siano concretamente idonei ad indurre altri in errore, in modo tale da alterare in concreto la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene.

Prima della riforma sul falso in bilancio del giugno 2015, la fattispecie di false comunicazioni sociali, con riferimento alle società non quotate, era sanzionata come contravvenzione (l'autore di tale reato era infatti punito con l'arresto sino a due anni). La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha invece reintrodotto, all'art. 2621 cod. civ., il delitto di false comunicazioni sociali, punendo il suo autore con la reclusione da uno a cinque anni. Il legislatore ha inoltre eliminato le soglie quantitative di non punibilità previste dalla previgente normativa, seppur introducendo l'aggettivo "rilevanti" con riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero o omessi.

L'attuale formulazione ha fatto venir meno l'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci al pubblico" e, inoltre, ha trasformato il suddetto delitto in un reato di danno e non più di pericolo.

Il delitto è procedibile d'ufficio, salvo le ipotesi di lieve entità disciplinate con una norma *ad hoc* all'art. 2621 *bis* cod. civ., in relazione alle quali – sempre nell'ambito di società non quotate e salvo che la condotta non costituisca reato più grave – la pena è ridotta da sei mesi a tre anni, tenuto conto delle dimensioni della società e delle modalità od egli effetti della condotta. La pena è altresì ridotta qualora le condotte riguardino società che non superano i limiti indicati dall'art. 1 comma 2 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In tali casi pertanto la procedibilità è a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali aventi ad oggetto società quotate, l'art. 2622 comma 2 cod. civ. equipara alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea e, infine, (iv) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La pena detentiva prevista per il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ. è la reclusione da tre a otto anni. Tale pena è decisamente più alta rispetto a quella prevista nella formulazione precedente della norma, permettendo così anche l'uso, per tale reato, delle intercettazioni.

Art. 2621 cod. civ. **"False comunicazioni sociali"** (nuova formulazione, post riforma 2015)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
- 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Art. 2621 cod. civ. **"False comunicazioni sociali"** (vecchia formulazione, ante riforma 2015)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*
- 2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
- 3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*
- 4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*
- 5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Art. 2621 bis cod. civ. **"Fatti di lieve entità"**

- 1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
- 2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

Art. 2621 ter cod. civ. **"Non punibilità per particolare tenuità"**

- 1. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.*

Art. 2622 cod. civ. "**False comunicazioni sociali delle società quotate**" (nuova formulazione post riforma 2015)

1. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
2. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*
 - 1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Art. 2622 cod. civ. "**False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o creditori**" (vecchia formulazione ante riforma 2015)

1. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*
3. *Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*
4. *La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*
5. *Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*
6. *La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

7. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

8. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

9. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

37. FALSO IN PROSPETTO E FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE: ARTT. 2623 E 2624 COD. CIV. (ARTICOLI ABROGATI DAL D. LGS. N. 39/2010 – RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE)

Il delitto di falso in prospetto era contemplato in origine dall'art. 2623 cod. civ. nei seguenti termini: "1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni".

L'art. 2623 cod. civ. distingueva l'illecito di falso in prospetto in contravvenzione (1° comma) e delitto (2° comma) a seconda che la condotta descritta al primo comma avesse o meno cagionato un "danno patrimoniale ai destinatari del prospetto".

Successivamente, l'art. 34 del D. Lgs. n. 262/2005 ha espressamente abrogato l'art. 2623 cod. civ. e ha introdotto al contempo nel Testo Unico Finanza (D. lgs. n. 58/1998) l'art. 173 *bis*, intitolato "Falso in prospetto".

L'art. 25 *ter* del Decreto – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'Ente per il reato di falso in prospetto continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 comma 1 (art. 25 *ter* lett. d)) e il delitto ex art. 2623 comma 2 cod. civ. (art. 25 *ter* lett. e)).

Secondo un orientamento dominante sia in dottrina che in giurisprudenza la responsabilità dell'Ente per l'illecito *de quo* sarebbe venuta meno per effetto delle modifiche all'impianto sanzionatorio del TUF, in conformità al principio di successione di leggi nel tempo di cui all'art. 3 del Decreto nonché in virtù del principio di tipicità dei Reati Presupposto individuati nel Modello.

Tuttavia, al fine della redazione del Modello della Società, in via precauzionale si ritiene opportuno prendere in considerazione un orientamento minoritario secondo il quale non è sostenibile che l'illecito di falso in prospetto non configuri più la responsabilità amministrativa dell'Ente, dovendosi intendere il richiamo di cui alle lettere d) ed e) del Decreto alla stregua di un richiamo mobile.

Il falso in prospetto, secondo questa teoria, non è stato oggetto di *abolitio criminis*, bensì di una modifica del trattamento sanzionatorio.

Tale impostazione vale anche per l'ipotesi di cui all'art. 25 *ter* lett. f) e g).

A seguito (i) dell'abrogazione dell'art. 2624 cod. civ. e dell'art. 174 *bis* TUF da parte del D. Lgs. n. 39/2010, (ii) dell'introduzione, da parte del D. Lgs. n. 39/2010 art. 27 di un'unica fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, (iii) del mancato coordinamento, da parte del legislatore, delle suddette modifiche con la sezione terza del capo primo del Decreto (contenente l'elenco dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti) si discute se possa ancora rientrare tra i Reati Presupposto il reato di falsità commesse dalla società di revisione, posto che l'art. 25 *ter* lett. f) e g) richiama una norma (l'art. 2624 cod. civ.) di fatto formalmente abrogata.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite con sentenza n. 34476/2011 che ha superato il contrasto statuendo che il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174 *bis* D. Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D. Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei Reati Presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano tali disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D. Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo.

38. IMPEDITO CONTROLLO: ART. 2625 COD. CIV.

Il reato di impedito controllo dei soci e degli altri organi sociali si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali dalla legge.

Il reato si configura, però, esclusivamente quando dal fatto sia derivato un danno ai soci (comma 2), altrimenti, sussiste solo un illecito amministrativo a carico del soggetto agente senza alcuna conseguente responsabilità della società in base al Decreto.

Art. 2625 cod. civ. "Impedito controllo"

- 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [Contravvenzione in impedito controllo]*
- 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]*
- 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

39. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: ART. 2626 COD. CIV.

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 cod. civ., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento, a meno che gli stessi non siano concorrenti nel reato con l'amministratore per aver istigato o determinato lo stesso alla realizzazione del reato.

Art. 2626 cod. civ. "Indebita restituzione dei conferimenti"

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

40. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE: ART. 2627 COD. CIV.

Il reato in questione si verifica in due ipotesi: in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva, in secondo luogo, nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Peraltro, in base al generale disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto, l'estinzione del reato per restituzione degli utili o per la ricostituzione delle riserve non dovrebbe impedire il permanere della responsabilità e della perseguibilità in sede penale della società per l'illecito amministrativo dipendente dal reato.

Art. 2627 cod. civ. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

41. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE: ART. 2628 COD. CIV.

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. Anche in tale caso, tuttavia, analogamente a quanto osservato in relazione all'art. 2627 cod. civ. l'estinzione del reato dovrebbe lasciare sussistere la responsabilità della società in base al Decreto.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 cod. civ., sono stabili dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2628 cod. civ. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

42. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: ART. 2629 COD. CIV.

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori.

Inoltre, il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio, peraltro, in questa ipotesi si dovrebbe ritenere, per le ragioni già esposte in relazione agli artt. 2627 e 2628, che permanga la responsabilità della società in base al Decreto.

Art. 2629 cod. civ. **"Operazioni in pregiudizio dei creditori"**

1. *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

43. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI: ART. 2629 BIS COD. CIV.

Tale articolo punisce l'inosservanza di obblighi imposti dalla legge relativi alla comunicazione del conflitto di interessi o al divieto di compiere atti in conflitto di interessi (ex art. 2391, primo comma, cod. civ.) purché da tale violazione sia derivato un danno alla società o a terzi.

Soggetti attivi del reato possono essere: (i) l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati o di altro Stato dell'UE oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante; (ii) il soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF (D. Lgs. n. 58/1998), del TUB (D. Lgs. n. 358/1993), del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005).

Art. 2629 bis cod. civ. **"Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"**

1. *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

44. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: ART. 2632 COD. CIV.

Al fine di tutelare l'effettività e l'integrità del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale, sono puniti gli amministratori ed i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale, anche in parte, attraverso: (i) attribuzione, sia in sede di costituzione della società sia in caso di aumento del capitale sociale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote (la reciprocità presuppone un'apposita intesa, mentre non è determinante al contemporaneità e la connessione delle sottoscrizioni; inoltre, la condotta vietata può essere realizzata anche tramite una persona o società interposta); (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti di patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2632 cod. civ. "Formazione fittizia del capitale"

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

45. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: ART. 2633 COD. CIV.

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio, mentre, anche in tal caso (cfr. artt. 2626, 2627 e 2629 cod. civ.), rimarrebbe operante l'eventuale responsabilità della società in base al Decreto.

Art. 2633 cod. civ. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

- 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

46. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI: ARTT. 2635 E 2635 BIS COD. CIV.

La L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" tra le varie novità normative ha introdotto in modo espresso il delitto di corruzione tra privati, riformato con D. Lgs. n. 202/2012, nonché con D. Lgs. n. 38/2017. Tale disposizione ha esteso l'ambito applicativo del Decreto alle sole condotte attive previste e punite dalla nuova fattispecie incriminatrice.

Il reato di corruzione tra privati si configura come reato a concorso necessario, connotato da due distinte condotte tipiche. La prima è la c.d. corruzione passiva, che vede quale soggetto attivo colui il quale abbia ricevuto una dazione o una promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri e quale condotta tipica il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, che cagionino un nocumento alla Società. Tale sottofattispecie, ad ogni buon conto, non è rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto, giacché è carente il profilo del vantaggio o interesse della Società. L'unica tipologia di condotta rilevante ai fini del ricorso della responsabilità della Società secondo il Decreto è quella di cui al terzo comma, che si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o altra utilità agli esponenti della società espressamente individuati nel primo comma.

Va peraltro rilevato che – sotto un profilo soggettivo – nella corruzione attiva soggetto agente possa essere chiunque, in quanto la norma in esame nulla dice circa eventuali qualità o caratteristiche che debbano essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, talché la fattispecie criminosa in esame si qualifica quale reato comune.

Sotto un profilo oggettivo, in sede di prima interpretazione del fenomeno della corruzione privata attiva, i commentatori hanno rilevato che alla locuzione "dà o promette denaro o altra utilità" possa essere attribuito lo stesso significato normalmente attribuito dalla giurisprudenza alla medesima espressione impiegata dalle fattispecie incriminatrici sussumibili nel Titolo dedicato ai delitti contro la P.A..

Ci si chiede, quindi, se anche in questo caso, sebbene la norma non ne faccia menzione, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità debbano essere indebite: a tale dubbio sembrerebbe doversi rispondere affermativamente, in quanto se la somma di denaro o l'altra utilità fossero date o promesse in adempimento di un'obbligazione preesistente, difficilmente potrebbero condizionare la volontà del ricevente, mentre nell'ipotesi in cui il denaro o l'altra utilità fossero già dovuti e il debitore subordinasse il corretto adempimento al ricevimento di un favore da parte del creditore, la dazione o la promessa non rappresenterebbero un incentivo, ma un mezzo di coartazione della volontà del soggetto ricevente e pertanto dovrebbe configurarsi il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (che, tuttavia, non è rilevante ai sensi del Decreto).

Vale la pena osservare che ai fini dell'integrazione del reato di corruzione tra privati, non è necessario che sia dato seguito alla promessa fatta al soggetto corrotto, né occorre che lo stesso tragga effettivamente un beneficio dalla corruzione, risultando sufficiente che, sulla base dell'utilità prospettatagli, questi, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o i generali obblighi di fedeltà, agisca e cagioni un nocumento alla società.

In sostanza, è sufficiente che la dazione o la promessa siano idonee a determinare il soggetto attivo a porre in essere la condotta di corruzione passiva.

Sempre sotto un profilo oggettivo, la frase "a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità" nel primo comma della norma in esame implica che la condotta di corruzione attiva debba essere necessariamente antecedente alla condotta di corruzione passiva.

Non sarebbe dunque penalmente rilevante ai sensi dell'art. 2635 cod. civ. la corruzione susseguente tra privati.

La consumazione del delitto avviene nel momento in cui si verifica il nocumento per la società cui è riconducibile il soggetto corrotto (in questo senso il nocumento riprende la vecchia formulazione del reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). Tale nozione è molto ampia non potendo essere circoscritta al danno patrimoniale.

Tale specifica fattispecie è evidentemente di grande interesse per la Società, in considerazione della sua rilevanza commerciale.

Con il D. Lgs. n. 38/2017 è stato inoltre introdotto l'art. 2635 *bis* quale nuovo Reato Presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L'articolo 1, comma 5, della L. n. 3/2019 ha modificato gli artt. 2635 e 2635 *bis* cod. civ. abrogando, rispettivamente, il quinto e il terzo comma. Di fatto, con la suddetta modifica, i reati di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* cod. civ.) diventano perseguibili d'ufficio.

Art. 2635 cod. civ. "Corruzione tra privati"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis cod. civ. "Istigazione alla corruzione tra privati"

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

47. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: ART. 2636 COD. CIV.

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Art. 2636 cod. civ. "Illecita influenza sull'assemblea"

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

48. AGGIOTAGGIO: ART. 2637 COD. CIV.

L'art. 2637 cod. civ. prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (per gli strumenti finanziari quotati od oggetto di una richiesta di quotazione cfr. art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998 contemplato dall'art. 25 *sexies* del Decreto), ovvero che siano idonee a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637 cod. civ., in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Art. 2637 cod. civ. "Aggiotaggio"

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

49. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA: ART. 2638 COD. CIV.

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Art. 2638 cod. civ. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

ART. 25 quater**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale"* ha introdotto nel Decreto anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l'art. 25 quater del Decreto, pertanto, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo (comma 2).

Pertanto, l'art. 25 quater del Decreto richiama i reati previsti dal nostro codice penale, di cui si riporta di seguito l'elenco.

50. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Art. 270 cod. pen. – Associazioni sovversive;
- Art. 270 bis cod. pen. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 ter cod. pen. – Assistenza agli associati;
- art. 270 quater cod. pen. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 quater 1 cod. pen. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Art. 270 quinquies cod. pen. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 quinquies 1 cod. pen. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 quinquies 2 cod. pen. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270 sexies cod. pen. – Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 septies cod. pen. – Confisca;
- Art. 280 cod. pen. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 bis cod. pen. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280 ter cod. pen. – Atti di terrorismo nucleare;
- Art. 289 bis cod. pen. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 289 ter cod. pen. – Sequestro di persona a scopo di coazione;
- Art. 302 cod. pen. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;
- Art. 304 cod. pen. – Cospirazione politica mediante accordo;
- Art. 305 cod. pen. – Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 cod. pen. – Banda armata: formazione e partecipazione;
- Art. 307 cod. pen. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- Art. 1 L. n. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- Art. 2 L. n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra;
- Art. 3 L. n. 422/1989 – Sanzioni;
- Art. 5 D. Lgs. n. 625/1979 – Pentimento operoso.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo.

Convenzione internazionale per repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale – Roma, 10 marzo 1988; Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997; etc.).

In considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità dell'Ente.

ART. 25 *quater*.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In data 2 febbraio 2006 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

L'articolo 6 introduce la previsione del reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583 *bis* cod. pen.).

L'articolo 8 introduce modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 con l'inserimento dell'art. 25 *quater*.1 che estende a detta fattispecie la responsabilità amministrativa da reato.

51. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: ART. 583 BIS COD. PEN.

1. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*
2. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*
3. *La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*
4. *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*
 - 1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
 - 2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

ART. 25 *quinquies*
Delitti contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti dall'articolo 5 della Legge n. 228/2003, ai sensi del quale è stato inserito un nuovo art. 25 *quinquies* nel D. Lgs. n. 231/2001. L'art. 25 *quinquies* è stato da ultimo modificato dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

1. Art. 600 cod. pen. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
2. Art. 600 *bis* cod. pen. – Prostituzione minorile, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1 cod. pen.;
3. Art. 600 *ter* cod. pen. – Pornografia minorile;
4. Art. 600 *quater* cod. pen. – Detenzione di materiale pornografico, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1 cod. pen.;
5. Art. 600 *quater*.1 cod. pen. – Pornografia virtuale;
6. Art. 600 *quinquies* cod. pen. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
7. Art. 601 cod. pen. – Tratta di persone;
8. Art. 602 cod. pen. – Acquisto e alienazione di schiavi;
9. Art. 603 *bis* cod. pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
10. Art. 609 *undecies* cod. pen. – Adescamento di minorenni.

In particolare, all'esito delle novità normative introdotte dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, la responsabilità dell'ente per i reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater* e 600 *quinquies* cod. pen. è estesa anche all'ipotesi in cui i delitti siano relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1 cod. pen. (introdotto dall'art. 4 della menzionata legge), nonché al delitto di cui all'art. 609 *undecies* cod. pen..

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600 *bis* primo comma, 600 *ter* primo e secondo comma, 600 *quinquies*, 601 e 602 del cod. pen., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 228/2003.

52. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ: ART. 600 COD. PEN.

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

53. PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600 BIS COD. PEN.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 - 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 - 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

54. PORNOGRAFIA MINORILE: ART. 600 TER COD. PEN.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
 - 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
 - 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
4. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

55. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: ART. 600 QUATER COD. PEN.

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

56. PORNOGRAFIA VIRTUALE: ART. 600 QUATER.1 COD. PEN.

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*
- 2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

57. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600 QUINQUES COD. PEN.

- 1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.*

58. TRATTA DI PERSONE: ART. 601 COD. PEN.

- 1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*
- 3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*
- 4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.*

59. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI: ART. 602 COD. PEN.

- 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 cod. pen. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazione che ne comportino lo sfruttamento. Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di

- una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;
- ai sensi dell'art. 601 cod. pen. è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;
 - l'art. 602 cod. pen. punisce ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 cod. pen..

60. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO: ART. 603 BIS COD. PEN.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
 - 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
 - 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*
2. *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
3. *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
 - 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
 - 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
 - 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
 - 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
4. *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
 - 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

61. ADESCAMENTO DI MINORENNI: ART. 609 UNDECIES COD. PEN.

1. *Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

ART. 25 sexies
Abusi di Mercato

L'art. 25 *sexies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 18 aprile 2006, n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004), che vi ha incluso le fattispecie normative di cui al capo II della Parte V, Titolo I *bis* – rubricato “*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*” – del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (detto anche Testo Unico dell’Intermediazione finanziaria o TUF).

Le fattispecie appartenenti a tale titolo riguardano – eccezionalmente – non solo casi in cui sia stato accertato un reato, ma anche casi in cui sia stato accertato un semplice illecito amministrativo. Secondo la disciplina applicabile, infatti, l’Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 *bis* TUF per l’abuso di informazioni privilegiate e 187 *ter* TUF per la manipolazione del mercato). Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato, la responsabilità dell’Ente troverà fondamento nell’art. 25 *sexies* del Decreto, nel caso in cui, al contrario, l’illecito sia da classificare come amministrativo, l’Ente sarà responsabile *ex art. 187 quinquies* TUF. Si prevede, quindi, una doppia responsabilità dell’Ente che potrà rispondere *ex D. Lgs. n. 231/2001* nel caso di commissione di un Reato Presupposto, ma anche *ex art. 187 quinquies* TUF qualora l’illecito da cui deriva la responsabilità stessa sia invece di tipo amministrativo.

Giova dar conto, in ogni caso, della novella legislativa, rappresentata dal decreto legislativo n. 107 del 29 settembre 2018, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. In particolare, sono state rilevanti le modifiche apportate all’art. 187 *quinquies* TUF dal D. Lgs. n. 107/2018 che ha aggravato le sanzioni amministrative pecuniarie direttamente a carico dell’Ente qualora lo stesso violi i divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, riguardanti, rispettivamente, il “*divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*” e il “*divieto di manipolazione del mercato*”¹. Il nuovo art. 187 *quinquies* sancisce una vera e propria responsabilità dell’Ente da illecito amministrativo (e non penale), distinta da quella della persona fisica, anche se da questa derivante.

Al fine di poter definire e delineare l’ambito di applicazione dei Reati Presupposto oggetto di analisi in questa Sezione, è premessa necessaria richiamare il concetto di “informazione privilegiata” come identificata dall’art. 181 TUF. Sulla base del citato articolo, infatti, è tale l’informazione che soddisfi tutti i requisiti che seguono:

(i) deve essere di carattere preciso: e cioè un’informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno. È un requisito funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci di mercato (c.d. *rumors*), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di

¹ Gli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014 puniscono rispettivamente l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare prevedono:

- art. 14 – *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*

Non è consentito:

- a) *abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
 - b) *raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;*
oppure
 - c) *comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*
- art. 15 – *divieto di manipolazione del mercato*

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

essere comunicate in modo accurato. L'informazione deve, peraltro, essere vera o quantomeno verosimigliante;

- (ii) deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la utilizza sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- (iii) non ancora resa pubblica ovvero non resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad autorità di vigilanza;
- (iv) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (ossia una *"corporate information"*, e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una *"market information"*, e cioè una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari);
- (v) che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (e pertanto un'informazione che presumibilmente un investitore medio utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento) nonché un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (Sent. N. 382, 1-14 dicembre 2004), la quale ha rilevato come il criterio non numerico (valutazione sensibile), lungi dall'essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell'influenza sensibile, *"strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mente rispetto ad uno strumento finanziario "fisiologicamente" soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni"*.

Tali illeciti, in sostanza, ai fini dell'applicazione della disciplina del Decreto, presuppongono sempre che la Società sia un'emittente di strumenti quotati, ossia di "strumenti finanziari" ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione presso il mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea. In altre parole, anche se le fattispecie possono certamente essere commesse anche a titolo di concorso da soggetti estranei alla società emittente, le conseguenze sanzionatorie si limiteranno alla pena stabilita per le fattispecie rilevanti nei confronti dei soggetti medesimi, non anche alla eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente a cui il soggetto appartiene ovvero alle sanzioni amministrative.

62. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 184 TUF

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider "primari"*) e, nello specifico:

- a. l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni finanziarie sugli strumenti finanziari cui riguardano le informazioni, compiute dallo stesso soggetto agente. Tali operazioni possono essere poste in essere direttamente o indirettamente nonché anche per conto di terzi. Esse tuttavia devono essere effettuate sulla base delle stesse informazioni privilegiate di cui il soggetto agente sia venuto a conoscenza (c.d. *trading*);
- b. la comunicazione ad altri di tali informazioni che avvenga al di fuori del normale esercizio del lavoro e della professione del soggetto agente (c.d. *tipping*);
- c. la raccomandazione o l'induzione di altri a compiere le operazioni di vendita, acquisto o di altro tipo, sempre sulla base delle informazioni privilegiate (c.d. *tuyautage*).

Art. 184 TUF "Abuso di informazioni privilegiate"

1. *È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

3 bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2 bis) e 2 ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.*

63. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 185 TUF

Con particolare riferimento all'area delle manipolazioni del mercato, vengono puniti tutti i comportamenti che consistano nel diffondere notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato in esame si distingue da quello in precedenza esaminato (abuso di informazioni privilegiate) in quanto la condotta del soggetto attivo incide sul mercato compromettendone l'efficienza, non a causa dell'abuso di informazioni privilegiate la cui disponibilità lo pone in posizione di vantaggio rispetto agli altri investitori, ma perché immettendo sul mercato dati falsi o fuorvianti si condizionano le scelte dei terzi.

Art. 185 TUF "Manipolazione del mercato"

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

1 bis. *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali*

del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2 bis) e 2 ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).*

ART. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 9, comma 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, come successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto il nuovo art. 25 septies del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'introduzione del summenzionato art. 25 septies fanno ingresso, dunque, per la prima volta nel Decreto delle fattispecie di reato "colpose".

Infatti, l'art. 25 septies annovera tra i Reati Presupposto l'**omicidio colposo** e le **lesioni colpose gravi o gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

L'ingresso di una tale tipologia di reati in un Decreto pensato e costruito essenzialmente – almeno nell'intenzione iniziale del legislatore del 2001 – su reati di natura dolosa (rammentiamo che, successivamente, con la Legge n. 121/2011 sono stati introdotti nel Decreto i reati ambientali, che possono avere sia carattere doloso sia carattere colposo) ha posto non lievi problemi di coordinamento e di assetto sistematico; ciò, soprattutto – ma non solo – in relazione al disposto dell'art. 5 del Decreto, norma che, nell'individuare i soggetti del cui operato penalmente rilevante risponde in via amministrativa l'Ente, postula espressamente che i reati siano commessi da questi "nel suo interesse o a suo vantaggio". Pare evidente la difficoltà ermeneutica posta dalla norma, ove si consideri che essa sembra individuare un profilo di proiezione finalistica del tutto incompatibile con la struttura del reato colposo, nel quale, per definizione, l'agente non vuole l'evento lesivo ma lo cagiona involontariamente con la propria condotta disallineata dalle note direttive comportamentali.

Attualmente, l'orientamento dominante in dottrina e recepito sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali dell'art. 25 septies è nel senso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità in base al Decreto sarebbe necessario e sufficiente che sia stata posta in essere "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente la condotta, attiva od omissiva, del soggetto apicale o dipendente che costituisce la violazione della regola cautelare da cui è causalmente derivato l'evento (lesioni personali o morte).

Normalmente, quindi, si ritiene che la condotta si atteggi in tal modo quando, attraverso l'omessa od inadeguata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o degli altri documenti in materia di sicurezza sul lavoro, l'insufficiente predisposizione di sistemi di protezione collettiva o dispositivi di protezione individuale ovvero, più in generale, la mancata osservanza di regole cautelari, l'impresa abbia ottenuto un risparmio economicamente valutabile (ad es., il risparmio ottenuto omettendo l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale o, più in generale, non sopportando i costi economici connessi all'osservanza delle specifiche regole cautelari che sono state invece violate, ma, in ipotesi, anche il vantaggio economico rinveniente dall'accelerazione del processo produttivo che può conseguire dalla disattivazione dei dispositivi di sicurezza).

L'art. 25 septies, "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", introdotto dalla L. n. 123/2007, è stato oggetto di modifiche apportate dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Come meglio specificato ai paragrafi 64 e 65, la commissione di tali delitti presuppone l'elemento soggettivo della colpa.

Il reato (o meglio, la condotta colposa) può ritenersi commesso "nell'interesse" dell'Ente – come già anticipato – quando il soggetto che ha agito ha avuto come obiettivo quello di procurare all'Ente medesimo un beneficio, che può consistere in un risparmio di costi ovvero nell'accelerazione del processo produttivo, ovvero ancora nella semplificazione dell'attività di impresa (nel senso che, ove fosse stato, invece, adempiuto l'obbligo prevenzionistico, si sarebbero dovuti sopportare maggiori costi aziendali ovvero il processo produttivo avrebbe comportato tempi più lunghi o l'esercizio dell'attività di impresa sarebbe stato più complesso). L'interesse va valutato *ex ante* indipendentemente dal fatto che all'Ente sia derivato o meno un beneficio.

La condotta colposa, invece, può ritenersi posta in essere "a vantaggio" dell'Ente quando all'Ente stesso è oggettivamente derivato un beneficio, anche se questo non costituiva lo scopo della condotta del soggetto responsabile del reato: in questo caso, la valutazione circa la sussistenza o meno del vantaggio va effettuata *ex post*.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto.

64. OMICIDIO COLPOSO: ART. 589 COD. PEN.

La fattispecie di omicidio colposo è presa in considerazione esclusivamente in relazione a 2 ipotesi, descritte ai commi 1 e 2 dell'art. 25 *septies* del Decreto, ossia quando è:

1) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/2001** – In base a questa previsione il reato si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, nel caso in cui il datore di lavoro ometta la valutazione dei rischi e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008, purché si tratti di una delle tipologie di aziende indicate dall'art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali soggette all'obbligo di notifica o rapporto a causa della presenza di sostanze pericolose; centrali termoelettriche; impianti nucleari e per il deposito o lo smaltimento di rifiuti radioattivi; impianti per la fabbricazione o il deposito di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre cinquanta dipendenti; strutture di ricovero e cura con oltre cinquanta lavoratori).

2) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Si tratta di una previsione residuale, in quanto applicabile "salvo quanto previsto dal comma 1", che troverà applicazione in tutti i casi in cui si cagioni per colpa la morte di una persona in violazione delle norme sulla salute e sicurezza.

Art. 589 cod. pen. "Omicidio colposo"

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
3. *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*
4. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

65. LESIONI PERSONALI COLPOSE: ART. 590 COD. PEN.

Il reato di lesioni colpose, gravi o gravissime, è preso in considerazione, al terzo comma dell'art. 25 septies del Decreto, con esclusivo riferimento a quanto previsto nel comma 3 dell'art. 590 cod. pen., pertanto quando le lesioni si verificano con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 590 cod. pen. "Lesioni personali colpose"

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*
2. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
4. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*
5. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
6. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

ART. 25 *octies*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I Reati Presupposto quivi disciplinati sono stati introdotti nel Decreto dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rubricato "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione": il c.d. "Decreto Antiriciclaggio".

Tale Decreto Antiriciclaggio persegue l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella normativa antiriciclaggio del 2007, il legislatore offre una definizione di riciclaggio diversa rispetto a quella fornita nel codice penale agli artt. 648 *bis* e 648 *ter*; tuttavia l'*incipit* dell'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio chiarisce che la predetta normativa non è diretta a incidere sulle ipotesi criminali regolate dal codice penale, bensì si limita a individuare l'ambito di applicazione dei relativi obblighi.

Con il termine antiriciclaggio deve intendersi in generale l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, che si sostanzia innanzitutto in una serie di adempimenti allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.

L'importanza del contrasto del riciclaggio è tale che, quindi, la definizione di riciclaggio adottata – ai fini di prevenzione – dal Decreto Lgs. n. 231/2007 e dalla direttiva 2005/60/CE è più ampia rispetto a quanto previsto dal codice penale all'articolo 648 *bis*; per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto (e cioè il reato da cui derivano i beni che si intende reinserire nel circuito economico lecito); mentre ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 231/2007 viene commesso il reato presupposto. Il delitto di autoriciclaggio, quale fattispecie penalmente rilevante distinta dal riciclaggio, è invece disciplinata all'art. 648 *ter* 1.

Tuttavia, prevedendo il Decreto un espresso richiamo agli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter* 1 del codice penale, è esclusivamente a queste ultime specifiche fattispecie che bisognerà fare riferimento.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto.

66. RICETTAZIONE: ART. 648 COD. PEN.

Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Presupposto del reato in analisi è l'esistenza di un delitto presupposto che deve essere stato commesso da una persona diversa dall'autore della ricettazione: non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto da cui provengano il denaro o le cose ricettate ovvero se l'autore della ricettazione sia concorso in modo penalmente rilevante nella commissione del delitto presupposto.

Art. 648 cod. pen. "Ricettazione"

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti

di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

67. RICICLAGGIO: ART. 648 BIS COD. PEN.

Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Presupposto del delitto in oggetto è sempre la presenza del delitto presupposto che deve essere stato commesso da una persona diversa dall'autore della ricettazione: non si ha riciclaggio se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto non colposo da cui provengano il denaro, i beni o le altre utilità oggetto del riciclaggio ovvero se l'autore del riciclaggio sia concorso in modo penalmente rilevante nella commissione del delitto-presupposto.

Art. 648 bis cod. pen. "Riciclaggio"

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

68. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA: ART. 648 TER COD. PEN.

Il reato si configura quando il soggetto, non integrando con la propria condotta tipica gli estremi dei delitti di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta, infatti, di un'ipotesi delittuosa residuale rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio, che il legislatore ha inteso introdurre nel *corpus* dei delitti contro il patrimonio per reprimere qualsiasi forma grave di utilizzo di denaro proveniente da precedenti illeciti, anche laddove le modalità e le caratteristiche dell'azione non siano idonee ad integrare le apposite figure della ricettazione e del riciclaggio.

Art. 648 ter cod. pen. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

69. AUTORICICLAGGIO: ART. 648 TER COD. PEN.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 cod. pen.) è stato introdotto dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero (*voluntary disclosure*). La suddetta Legge ha altresì incluso tale delitto tra i Reati Presupposto della responsabilità di natura amministrativa degli Enti, modificando a tal fine l'articolo 25 *octies* del Decreto.

Il delitto di autoriciclaggio è stato inserito a livello sistematico tra i delitti contro il patrimonio, pur godendo di natura plurioffensiva, giacché posto a tutela di beni giuridici anche di livello più generale quali l'amministrazione della giustizia, l'ordine economico e il risparmio.

La condotta tipica è quella di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo ("reato base"), impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il fine del legislatore è dichiaratamente quello di reprimere – in maniera ancor più incisiva rispetto al già esistente reato di riciclaggio – le condotte dirette ad ostacolare l'individuazione dei proventi illeciti messe in atto da parte dell'autore di un delitto non colposo, al fine di re-immetterli nella c.d. "economia pulita".

Il reato di autoriciclaggio punisce, quindi, non solo la condotta di chi "sostituisce e trasferisce", ma anche quella di chi semplicemente "impiega" il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza delittuosa – anche provenienti da un delitto commesso dal medesimo autore o nel quale l'autore sia un concorrente – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Di non poco conto, peraltro, è la scelta operata dal legislatore riguardo alla pena: la norma prevede, infatti, la reclusione da due ad otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro nelle ipotesi per così dire "ordinarie", con la previsione di un'ipotesi attenuata punita con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro nell'ipotesi in cui il reato base sia punito con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni.

Per quanto riguarda le sanzioni che possono essere inflitte agli Enti, al pari delle sanzioni previste per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, queste vanno da 200 a 800 quote, che diventano da 400 a 1.000 quote quando il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sono previste inoltre pene interdittive per un periodo non superiore a 2 anni.

Dalla formulazione della norma resterebbero pertanto non punibili le sole condotte di mero utilizzo o godimento personale dei proventi della condotta delittuosa base, in quanto costituenti il c.d. *post factum* non punibile. Di conseguenza, la portata della norma sembrerebbe estendersi a tutte le condotte di "re-impiego" operate dal soggetto che ha commesso il reato non colposo (o da un suo concorrente) – nell'espletamento delle sue funzioni all'interno della Società – di denaro, beni o altra utilità provenienti da altro reato doloso, in un'attività economica o finanziaria.

In ogni caso la condotta deve essere realizzata in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (l'avverbio "concretamente" manca invece nella descrizione della condotta tipica del reato di riciclaggio). Essa pertanto deve risultare idonea ad occultare la natura illecita dell'utilità derivante dal reato base, facendo così emergere quell'ulteriore disvalore penale fondante il delitto di

autoriciclaggio; si restringe pertanto la portata della norma a quelle condotte poste in essere per ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa².

Secondo l'opinione prevalente il reato di autoriciclaggio risulta configurabile solo ove il reimpiego dell'utilità sia avvenuto dopo il 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della Legge n. 186 del 2014, mentre la commissione del c.d. reato-base può riferirsi anche ad un momento antecedente all'entrata in vigore della norma.

Il legislatore, nell'individuare quale reato base del delitto di autoriciclaggio ogni "delitto non colposo", sembra di conseguenza aver esteso l'applicazione del Decreto a tutti i delitti non colposi previsti dall'ordinamento, la cui commissione diretta (o in concorso) si traduca poi nella commissione dell'ulteriore delitto di autoriciclaggio.

Ad esempio, l'autore di reati tributari (probabilmente il vero obiettivo del legislatore) potrebbe incorrere automaticamente anche nell'imputazione per autoriciclaggio.

I reati tributari infatti – traducendosi in un risparmio di imposta (l'utilità illecita) – implicano per loro stessa natura un ritorno economico per la società, poiché tale utilità illecita viene reimpiegata in via automatica nella stessa attività economica dell'impresa (si vedano ad esempio i casi in cui l'autore del reato tributario o un suo concorrente impieghino i relativi proventi per il pagamento degli stipendi, dei fornitori, etc.). Se il reato tributario di infedele dichiarazione, ad esempio, è compiuto dall'amministratore nell'interesse della società, il risparmio di imposta si confonde nel patrimonio sociale e quindi si configura in via automatica il reimpiego in attività economica.

Si precisa, inoltre, che per effetto del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il legislatore ha inserito un nuovo articolo 25 *quinquiesdecies* tra i Reati Presupposto, sancendo la responsabilità dell'Ente anche in caso di commissione – nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso – di alcuni reati tributari, con conseguente applicazione di sanzioni e misure interdittive in caso di riscontrata responsabilità. Per l'analisi di tali fattispecie si rimanda all'analisi dell'articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

Art. 648 *ter* 1 cod. pen. "Autoriciclaggio"

² A tale riguardo va segnalato l'intervento di CONFINDUSTRIA che propone una lettura tassativa e rigorosa della norma con la propria circolare n. 19867 del 12 giugno 2015 mettendo in rilievo diversi profili problematici legati all'applicazione della nuova fattispecie e sottolineando la necessità che la giurisprudenza sia rigorosa nel dare rilevanza agli elementi costitutivi della fattispecie, nell'ottica di punire soltanto quelle condotte che esprimono un disvalore penale ulteriore rispetto a quello riconducibile al reato-base, sanzionando in via autonoma, evitando così un eccesso sanzionatorio. Da un lato, l'idoneità della condotta a occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato-base deve rinvenirsi sotto un profilo oggettivo: particolare attenzione, infatti, è data all'avverbio "concretamente". La preoccupazione di CONFINDUSTRIA si è concentrata particolarmente sulla questione dei reati tributari, per i quali rimanendo il risparmio d'imposta conseguente all'evasione all'interno del patrimonio sociale in modo "confuso", ogni utilizzo lecito che il contribuente faccia del proprio patrimonio potrebbe in teoria concretare una fattispecie di autoriciclaggio: ma – obietta CONFINDUSTRIA – in realtà tale condotta, di per sé, non ostacola l'identificazione della natura illecita delle attività ricavate. Tale delicato profilo, in verità, sarà probabilmente sciolto solo a seguito dell'interpretazione giurisprudenziale.

Un secondo aspetto rilevato da CONFINDUSTRIA riguarda l'inclusione dei soli reati base già presenti nell'ambito 231 quali reati presupposto dell'autoriciclaggio: tale considerazione deriva dal fatto che l'estensione operata dalla norma comporta un aggravio nella redazione dei Modelli Organizzativi, davvero importante. Anche tale tesi, certamente interessante e mutuata dalla giurisprudenza della Cassazione penale in materia di reati associativi, andrà testata dalla giurisprudenza. Per estrema cautela, tuttavia, si segnala che nell'aggiornamento del Modello 231 della Società si è presa a riferimento – solo ai fini della creazione dei presidi massimi e senza alcuna limitazione difensiva – la tesi meno favorevole, in modo da creare presidi completi anche ove l'interpretazione della giurisprudenza si attestasse nel senso meno favorevole all'impresa.

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

ART. 25 novies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25 novies del Decreto ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a) bis, 171, comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

70. ART. 171, COMMA 1, LETT. A) BIS, L. N. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) omissis;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

71. ART. 171, COMMA 3, L. N. 633/1941

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 5.164 euro.

72. ART. 171 BIS, L. N. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

73. ART. 171 TER, L. N. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

74. ART. 171 SEPTIES, L. N. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

75. ART. 171 OCTIES, L. N. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 25 decies**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'art. 25 *decies* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.

**76. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:
ART. 377 BIS COD. PEN.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

ART. 25 undecies
Reati ambientali

I reati ambientali rilevanti ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto sono contenuti in parte in nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 121/2011 nel codice penale e, in parte, nel D. Lgs. n. 152 del 2006 (di seguito "Testo Unico Ambientale" o anche "TUA"). Vi sono, poi, fattispecie più marginali disciplinate da norme specifiche di settore, che comunque saranno menzionate per completezza.

Di seguito sono stati indicati e sinteticamente esaminati tutti i reati ambientali contemplati dall'art. 25 *undecies* del Decreto, come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G. U. n. 122 del 28 maggio 2015). La suddetta Legge ha infatti introdotto nell'ordinamento, al Titolo VI *bis* del codice penale intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", nuove fattispecie di reati ambientali, talune delle quali rilevanti ai sensi del Decreto.

77. INQUINAMENTO AMBIENTALE: ART. 452 BIS COD. PEN.

Il reato di inquinamento ambientale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Tale reato è stato concepito come reato a forma libera: vi rientrano, pertanto, non solo le condotte relative all'inquinamento di acque, aria e rifiuti, ma anche altre forme di inquinamento o di immissione di elementi, quali ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, in generale, qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

La fattispecie configura un delitto di evento e di danno; in particolare, l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificatamente indicati.

Secondo una corrente interpretativa, il primo parametro previsto dalla norma, la significatività della compromissione o del deterioramento, indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento a causa della dimensione. Il secondo parametro indicato dalla norma, la misurabilità, rimanderebbe invece alla necessità di una possibilità oggettiva di quantificazione.

La norma punisce chiunque "abusivamente" compia la suddetta condotta; tale avverbio, che introduce una particolare qualificazione di antigiuridicità, può indicare una situazione in cui si agisca in assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche casi in cui tali autorizzazioni siano scadute, illegittime o non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero casi in cui si siano violate le prescrizioni e i limiti delle stesse.

Tale delitto è integrato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, sia mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione, ai sensi della normativa ambientale, rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata ove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione pecuniaria prevista in caso di responsabilità amministrativa per la persona giuridica va da 250 a 600 quote; sono previste altresì le sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del Decreto per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 452 bis cod. pen. **"Inquinamento ambientale"**

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

78. DISASTRO AMBIENTALE E DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE: ARTT. 452 QUATER E 452 QUINQUIES COD. PEN.

Il delitto doloso di disastro ambientale prevede l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o un'alterazione (la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali), ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Tale fattispecie disciplina gli episodi di inquinamento più gravi.

In precedenza, gli eventi di disastro ambientale erano ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" previsto all'art. 434, commi 1 e 2 cod. pen., e la giurisprudenza, a tal riguardo, aveva creato la figura del c.d. disastro ecologico, relativi a eventi di danneggiamento all'ambiente a carattere violento e dirompente. La nuova fattispecie prevista all'art. 452 quater ha ripreso i rilievi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008, la quale ha ritenuto necessario, per integrare il delitto di cui all'art. 434 cod. pen., la compresenza di due elementi distinti: il primo attinente alla natura straordinaria dell'evento disastro e il secondo al pericolo per la pubblica incolumità che da esso deriva. Nella formulazione del nuovo art. 542 quater, tuttavia, l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo" dell'evento sono considerati disgiuntamente e quindi alternativamente. In ogni caso la descrizione dell'evento di disastro parrebbe riprodurre quei connotati di "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" individuati dalla Suprema Corte.

Tale reato è punito con la reclusione da cinque a quindici anni; la pena è aumentata ove il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione pecuniaria prevista in caso di responsabilità amministrativa per la persona giuridica va da 400 a 800 quote; sono previste altresì le sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del Decreto.

Art. 452 quater cod. pen. **"Disastro ambientale"**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Entrambe le fattispecie penali di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* cod. pen.) e di disastro ambientale (art. 452 *quater* cod. pen.) sono punite sia nella forma dolosa sia in quella, meno grave, colposa (art. 452 *quinqües* cod. pen.), prevedendo, in tale ultima ipotesi, una riduzione di pena da un terzo a due terzi.

In ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi, la sanzione pecuniaria prevista in caso di responsabilità amministrativa per la persona giuridica va da 200 a 500 quote.

Il secondo comma dell'art. 452 *quinqües* cod. pen. prevede un'ulteriore riduzione di pena qualora dalla commissione dei fatti in questione derivi il solo pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. Tale previsione si presenta non di agevole lettura: la norma, nel caso in cui la struttura della nuova fattispecie sia quella di reati di evento (rispettivamente di inquinamento e di disastro), rischia di sovrapporsi con le condotte già previste nell'ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all'art. 257 del Decreto Legislativo n. 152/2006).

Art. 452 *quinqües* cod. pen. **"Delitti colposi contro l'ambiente"**

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

79. TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ: ART. 452 *SEXIES* COD. PEN.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto l'art. 452 *sexies* cod. pen. relativo al delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque (reato comune) cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo poi, al secondo ed al terzo comma, delle aggravanti in taluni particolari casi. È una norma a più fattispecie, pertanto commette il reato *de quo* il soggetto che abbia posto in essere abusivamente anche solo una delle condotte ivi previste.

Preme evidenziare, in ogni caso, la carenza di un adeguato coordinamento di tale norma con la previsione dell'art. 260 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e con le disposizioni di cui alla normativa speciale sui rifiuti radioattivi.

La sanzione pecuniaria prevista per la persona giuridica va da 250 a 600 quote.

Art. 452 *sexies* cod. pen. **"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

80. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: ART. 452 OCTIES COD. PEN.

Si rileva, infine, che all'art. 452 *octies* cod. pen. il legislatore ha introdotto – in relazione ai delitti associati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.) – delle circostanze aggravanti "ambientali": ove infatti l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui al Titolo VI *bis* del codice penale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

Art. 452 *ocites* cod. pen. "Circostanze aggravanti"

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

81. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE: ART. 727 *BIS* COD. PEN.

Si tratta di due nuova contravvenzioni inserite dal D. Lgs. n. 121/2011 quale articolo 727 *bis* del codice penale.

Tale articolo punisce – innanzitutto – con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (con pena alternativa, quindi) chiunque uccide, cattura o anche solo semplicemente detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero l'attività sia consentita ovvero ancora nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Nel caso di specie selvatiche vegetali protette, la medesima condotta è punita con la pena della sola ammenda fino a 4.000 euro: si applicano le stesse cause di non punibilità previste per il reato di cui al primo comma, cioè l'atto non è punito se l'attività sia consentita ovvero ancora se l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie selvatiche vegetali protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 121/2001 precisa che ai fini di tale contravvenzione le specie animali o vegetali selvatiche "protette" sono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Per completezza si riporta di seguito l'intero articolo del codice penale.

Art. 727 *bis* cod. pen. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno

a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

82. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO: ART. 733 BIS COD. PEN.

Si tratta di una nuova contravvenzione inserita quale articolo 733 *bis* del codice penale.

Essa punisce con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 (con pena cumulativa, quindi) chiunque distrugga un habitat all'interno di un sito "protetto" o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. L'azione non è punibile se effettuata nei casi "consentiti" dalla legge.

L'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o a qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Si riporta, per completezza, l'articolo.

Art. 733 *bis* cod. pen. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

83. SCARICHI NON AUTORIZZATI OVVERO IN VIOLAZIONE DI LEGGE O DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI: ART. 137, COMMI 2, 3, 5, 11 E 13 D. LGS. N. 152/2006

In sintesi rilevano ai fini del riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell'Ente, in materia di inquinamento idrico, le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa) inserite nel c.d. Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137, comma 2);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero fissate dall'Autorità d'Ambito (art. 137, comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall'Autorità d'Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo);
- lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

In particolare, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, le fattispecie che vengono maggiormente in rilievo sono inerenti a condotte che possono alternativamente consistere nell'"apertura" ovvero nell'"effettuazione" di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione ovvero

nel "continuare ad effettuare" o nel "mantenere" uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. Tali condotte hanno per oggetto uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanza indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA).

Appare opportuno chiarire che nella nozione di "acque reflue industriali" rientrano tutte le acque derivanti da attività che non attengono strettamente alle attività domestiche, con la conseguenza che vengono fatti rientrare nella nozione predetta, oltre i reflui della produzione industriale vera e propria, anche gli scarichi provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando abbiano caratteristiche diverse dagli scarichi domestici.

È da sottolineare come, con riferimento alle condotte illecite in assenza di autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, è punito chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006, mentre la medesima condotta non assume alcuna rilevanza nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali non contenga le sostanze pericolose individuate. In particolare il reato di scarico senza autorizzazione di cui al comma 1 non è tra i reati presupposto.

Sono, invece, punite ai sensi del comma 3 le condotte di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti le medesime sostanze pericolose sopra indicate.

Sono punite, inoltre, ai sensi del comma 5, le condotte c.d. "eccessivamente inquinanti" che si concretizzano in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 nel superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 del D. Lgs. n. 152/2006 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'autorità competente in materia di scarichi in reti fognarie.

È sanzionata anche la condotta di chiunque violi "i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)". Il legislatore ha imposto un divieto generale di scarichi convogliati direttamente nel suolo e sottosuolo, stante la sua natura permeabile e la conseguente impossibilità di controllo di sostanze così immesse.

Si tratta di reati comuni perché "chiunque" potrebbe esercitare la condotta sanzionata; tuttavia, con riferimento alla fattispecie contravvenzionale relativa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza della prescritta autorizzazione, appare opportuno indicare come parte della dottrina e giurisprudenza ritengano che tale fattispecie contravvenzionale preveda un'ipotesi di reato a "soggettività ristretta", individuando nel titolare del potere di disposizione sullo scarico l'unico referente della norma penale.

Infine, è punita la condotta commessa da parte di navi od aeromobili che scarichino nel mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. È prevista una clausola di esiguità nel caso in cui tali scarichi siano in quantità tale da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare, restando salvo però l'obbligo di preventiva autorizzazione.

Si riporta per completezza l'articolo nella sua interezza, sebbene le fattispecie di interesse non siano tutte quelle sanzionate penalmente.

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 "Sanzioni penali"

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

84. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: ART. 256, COMMI 1, 3, 5 E 6 PRIMO PERIODO D. LGS. N. 152/2006

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, in relazione alla fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, assumono rilievo tutte le attività di "gestione" di rifiuti enumerate dalla norma con riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, effettuate in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006.

La natura pericolosa dei rifiuti oggetto delle attività di illecita gestione influisce sul trattamento sanzionatorio che è evidentemente più severo in questi specifici casi.

Si tratta di un reato comune in quanto la condotta può essere realizzata da "chiunque".

La giurisprudenza della Cassazione penale (*ex multis* Cass. Pen. III, 21 febbraio 2011, n. 6256 – ud. 2 febbraio 2011) ritiene che tale reato sia un reato formale di pericolo presunto per la configurabilità del quale sia sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni, non essendo, invece, richiesto che la condotta sia idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Le altre fattispecie sanzionate dalla stessa norma sono, poi:

- a) la realizzazione o la gestione di discarica abusiva (comma 3 primo periodo, destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, e comma 3 secondo periodo, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi);
- b) la condotta di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 (unione, quindi, di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi o la diluzione di sostanze pericolose);
- c) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni del DPR 254 del 2003.

Si riporta, per completezza, l'articolo.

Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in

manca della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

85. OMESSA BONIFICA E OMESSA COMUNICAZIONE DI EVENTO POTENZIALMENTE INQUINANTE: ART. 257, COMMI 1 E 2 D. LGS. N. 152/2006

In materia di bonifica dei siti contaminati, l'art. 257 del TUA sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica (c.d. "causazione dell'inquinamento seguita dall'omessa bonifica") del sito inquinato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, nonché la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti (c.d. "omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante"). In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento (e, quindi, il responsabile dell'atto di inquinamento sia in via di azione sia in via

di omissione dei casi in cui – ex art. 40 comma 2 cod. pen. – sia soggetto ad un obbligo giuridico di evitare l'evento). Il secondo comma del citato articolo prevede una circostanza aggravante del reato nel caso in cui l'evento sia provocato da "sostanze pericolose".

Il reato di omessa bonifica, come strutturato dall'art. 257, è stato inquadrato dalla giurisprudenza penalistica, nelle occasioni in cui se ne è occupata, dapprima nel novero dei c.d. "reati di pericolo presunto" e, poi, più correttamente ad avviso di chi scrive, nel novero – invece – dei reati di evento sottoposti a condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo. L'evento sarebbe, in particolare, l'inquinamento e la condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo sarebbe l'omissione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 (in questo senso in particolare Cass. Pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9492, ric. Capucciati; Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, ric. Mazzocco e Cass. Pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774, ric. Morgante).

Si osservi che, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario, il reato è possibile, tecnicamente, solo dopo che sia stato approvato un vero e proprio progetto di bonifica dall'autorità competente (e quindi in una fase ben precisa del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152 del 2006).

Per quanto riguarda il diverso reato di omessa comunicazione, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento, oltre a mettere in atto tutte le misure necessarie di prevenzione, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo.

Mentre è indubbia la possibilità di configurare come soggetto attivo del reato di omessa bonifica in senso stretto solo il soggetto responsabile dell'inquinamento, più controversa è la risoluzione del problema in relazione alla fattispecie dell'omessa comunicazione, che si riferisce al "trasgressore".

Si riporta per completezza l'articolo.

Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 "Bonifica dei siti"

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
- 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

86. PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO: ART. 258, COMMA 4 SECONDO PERIODO D. LGS. N. 152/2006

In relazione al reato di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. n. 152/2006, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 si concretizzano nel fatto di chi, rispettivamente, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi ovvero fa uso di un certificato falso durante il trasporto. In entrambe le ipotesi, che concretizzano un delitto equiparato quanto alla pena alla falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la giurisprudenza ha affermato che il delitto è un reato proprio, potendo essere commesso solo da soggetti aventi una determinata posizione soggettiva. Infatti, la condotta che si concretizza nella predisposizione di un certificato contenente false indicazioni può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di detti certificati, salve le ipotesi di concorso di persone del reato; invece, la condotta di uso di un certificato falso è riferibile unicamente al trasportatore. Sia la falsificazione del certificato di analisi sia l'uso di un certificato falso sono perseguibili esclusivamente in caso di dolo.

Tuttavia è opportuno considerare che con l'art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), del Decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 in legge (Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019) è stato soppresso, a partire dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli articoli 188 *bis*, 188 *ter* e 260 *bis* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del citato d. l. n. 135/2018, come modificato dalla Legge n. 12/2019, a partire dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui sono tenuti ad iscriversi *"gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilirà, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità di funzionamento e organizzazione del Registro elettronico nazionale, nonché le modalità di iscrizione e gli adempimenti a cui sono tenuti sia i soggetti obbligati ad iscriversi, sia coloro che vogliono volontariamente aderirvi. Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 *"nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205"* (e, quindi, tramite il MUD, i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti). Allo stesso modo anche l'articolo 258 del TUA, relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari si applicherà nella versione precedente al D. Lgs. n. 205/2010.

Si riporta a tal proposito l'intero comma 4 dell'articolo in commento nella versione precedente al D. Lgs. n. 205/2010 e nella versione successiva, per essendo rilevante ai fini del D. Lg. N. 231/2001 esclusivamente il secondo paragrafo di tale comma.

Art. 258, comma 4 D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 **"Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"**

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui

all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 258, comma 4 D. Lgs. n. 152/2006, nella versione precedente al D. Lgs. n. 205/2010, attualmente in vigore **"Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"**

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

87. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 259, COMMA 1 D. LGS. N. 152/2006

La contravvenzione disciplinata dall'art. 259, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 si realizza con l'effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26³ del Regolamento CE 1° febbraio 1993, n. 259, o l'effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d)⁴: il comportamento criminoso esplicitato dalla norma si riferisce nella sostanza al trasporto transfrontaliero di rifiuti e ciò in quanto la norma incriminatrice richiama espressamente l'art. 26 del citato Regolamento, nel quale viene sanzionato l'illecito trasferimento di rifiuti – ai fini di smaltimento o di recupero – fuori dal Paese di appartenenza del produttore dei rifiuti stessi.

Si precisa che l'Allegato II citato prevede la c.d. Lista Verde dei rifiuti e la norma in commento in sostanza statuisce che, indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della Lista Verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che i rischi associati ai rifiuti siano molto elevati o che non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

A tal proposito, occorre precisare che il Regolamento CE 1013/2006 ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 259 del 1993, dunque il nostro legislatore ha omesso di aggiornare il riferimento normativo. Ma occorre rilevare altresì che l'art. 61 del medesimo Regolamento 1013/2006 prevede che i *"riferimenti al regolamento abrogato Cee n. 259/39 si intendono fatti al presente regolamento"*. Dunque, il legislatore italiano ha ritenuto di non dover intervenire per aggiornare il riferimento contenuto nell'art.

³ Che prevede la configurabilità del "traffico illecito" nelle ipotesi in cui si proceda a spedizioni di rifiuti senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (lett. a. comma 1), ovvero quando la spedizione dei rifiuti sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate ai sensi del Regolamento comunitario (lett. b. comma 1) o effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode (lett. c. comma 1); quando la spedizione non sia stata specificata concretamente nel documento di accompagnamento (lett. d. comma 1) ovvero quando la spedizione comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali (lett. e. comma 1); infine quando la spedizione sia contraria alle disposizioni sulle esportazioni ed importazioni dei rifiuti di cui agli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento comunitario (lett. f. comma 1).

⁴ L'art. 1 comma 3 prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento comunitario per la spedizione di rifiuti destinati al recupero e riportati nell'Allegato II, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma 3 e dagli artt. 11 (che elenca le indicazioni che devono essere contenute nel documento di accompagnamento dei rifiuti destinati al recupero di cui all'Allegato II) e 17 paragrafi 1, 2 e 3 (sugli adempimenti connessi alla movimentazione dei rifiuti di cui all'Allegato II) del Regolamento medesimo.

259 del TUA, in quanto il nuovo Regolamento conterrebbe una "clausola di equivalenza" fra i due Regolamenti.

In sintesi, il traffico illecito di rifiuti si concreta quando si verifica una violazione delle norme comunitarie poste a garanzia del fatto che non avvengano smaltimenti illeciti in paesi diversi da quello di produzione.

Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 "**Traffico illecito di rifiuti**"

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

88. ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 452 QUATERDECIES COD. PEN. CHE HA SOSTITUITO L'ART. 260 D. LGS. N. 152/2006

Il D. Lgs. n. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 richiamato dal D. Lgs. n. 231/2001, che è stato sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. con il quale si punisce il delitto compiuto da colui che, al fine di conseguire un ingiusto profitto (e quindi con un dolo specifico), con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il medesimo articolo al comma 2 prevede un aggravante nel caso in cui la condotta illecita abbia per oggetto rifiuti ad alta radioattività.

La condotta illecita presuppone che l'attività di gestione dei rifiuti latamente intesa sia "abusiva" e cioè sia svolta senza autorizzazione ovvero in maniera sostanzialmente difforme dalle prescrizioni dell'autorizzazione. Inoltre la fattispecie richiede che le operazioni siano multiple (non bastando un unico atto isolato a concretare il delitto), e che vi sia un apprestamento di mezzi e attività di carattere organizzato con carattere continuativo. Da ultimo è necessario che il quantitativo di rifiuti gestito sia "ingente", non sia quindi trascurabile o irrilevante, ma importante.

Si tratta di un reato monosoggettivo, giacché non è previsto quale presupposto dell'azione l'esistenza di un vincolo associativo, infatti per la sua consumazione non è richiesta la pluralità di soggetti agenti; viceversa, è richiesta una pluralità di tipo oggettivo, e cioè una pluralità di operazioni condotte e perpetrate in maniera continuativa e coeva rispetto alle diverse fasi dell'attività di gestione. Posto che soggetto attivo del reato può essere "chiunque", il delitto in analisi assume la forma di reato comune, in contrapposizione alla categoria del reato proprio, che presuppone il possesso di determinate qualifiche in capo all'agente.

Trattandosi di un delitto, per la sua consumazione è richiesto il dolo, mentre non appare necessario che l'agente sia un soggetto qualificato, cioè un imprenditore ovvero l'esercente di un'attività organizzata in forma di impresa, in quanto la norma prevede la punibilità di chiunque assuma un comportamento corrispondente alla fattispecie criminosa descritta.

Art. 452 *quaterdecies* cod. pen. "**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**"

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

89. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA: ART. 279, COMMA 5 D. LGS. N. 152/2006

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 consiste nel superamento dei valori limite di emissione dettati dalle prescrizioni autorizzative (di qualsiasi natura) che determinino contemporaneamente anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto attivo del reato è il titolare dell'impianto ovvero, ove si tratti di persona giuridica, il soggetto o i soggetti persone fisiche cui fanno capo i poteri decisionali, non necessariamente il reato è però ricollegabile al proprietario dell'impianto in quanto è rilevante accertare non già chi sia il proprietario dell'impianto, bensì quale sia il soggetto cui fa capo l'esercizio e la conduzione dello stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Non viene in rilievo, pertanto, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 l'eventuale mancanza di autorizzazione, né la violazione "semplice" dell'autorizzazione, ma solo una violazione dell'autorizzazione ovvero delle prescrizioni dell'autorità che comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa (il comma 5, quindi, è l'unico rilevante e va letto in combinato disposto con la prescrizione di cui al comma 2).

Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 "Sanzioni"

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2 bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

90. COMMERCIO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE: ART. 1, COMMI 1 E 2, ART. 2, COMMI 1 E 2, ART. 3 BIS, COMMA 1, ART. 6, COMMA 4, LEGGE N. 150/1992

Il reato è previsto dalla Legge n. 150/1992 che, in particolare, disciplina una serie di reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Per quanto rileva in questa sede, si ricorda che la norma sanziona chiunque trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Del pari, viene punito chiunque ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari, ovvero utilizzi i predetti esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

La sanzione è comminata altresì a chiunque detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, nonché a chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Analogamente e su altro piano, viene sanzionato chiunque commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 338/97.

L'art. 3 bis comma 1 della Legge n. 150/1992 a sua volta rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a. (introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il

prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati), c. (falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato), d. (uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento), e. (omessa o falsa notifica all'importazione), ed l. (falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del Regolamento), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

Per completezza si riportano gli articoli 1, 2, 3 bis e 6 della Legge n. 150/1992.

Art. 1 Legge n. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Legge n. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3 bis Legge n. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 Legge n. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

91. VIOLAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DELL'OZONO STRATOSFERICO: ART. 3, COMMA 6, LEGGE N. 549/1993

Viene in rilievo ai fini del D. Lgs. n. 231 del 2001 anche la violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico. Tale contravvenzione è commessa da chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 549/1993 riportante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Per completezza si riporta l'art. 3 della Legge sopra citata richiamata dal D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

92. INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI: ART. 8, COMMI 1 E 2, ART. 9, COMMI 1 E 2, D. LGS. N. 202/2007

La previsione normativa richiamata nel D. Lgs. n. 202/2007, di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, intende rafforzare, tramite la previsione di specifici reati contravvenzionali, l'assicurazione dell'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente. A tal fine viene punito (si tratta di reato proprio) il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, unitamente ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave (se costoro abbiano concorso nella violazione) che immetta sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) intenzionalmente, temerariamente o per negligenza, con deterioramento della qualità dell'acqua.

Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007 "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione

sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4⁵ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Rileva anche ai fini del D. Lgs. n. 231 del 2001 la fattispecie colposa disciplinata dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 202 del 2007, di cui si riporta, per completezza, il testo.

Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

93. DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO: ART. 192 D. LGS. N. 152/2006

Allo stato nessun articolo del Decreto cita espressamente tali reati, tuttavia ai sensi dell'art. 192, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la responsabilità della persona giuridica è stata estesa anche all'ipotesi in cui gli amministratori o rappresentanti della persona giuridica si rendano responsabili del fatto illecito di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Invero, prima dell'introduzione dell'art. 25 *undecies* nel Decreto si era ritenuto che la disposizione dell'art. 192, comma 4 TUA fosse inapplicabile, in quanto non erano né individuati espressamente i reati presupposto né indicate le sanzioni.

Sembra, peraltro, corretto pervenire ad identica conclusione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 *undecies* perché la violazione del divieto di abbandono o deposito incontrollato da parte dei titolari di imprese integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 2 TUA, che non è tra quelle previste quali Reati Presupposto per la responsabilità della società in base al Decreto.

Si riporta, in ogni caso e per completezza, la previsione in discorso.

Art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 "Divieto di abbandono"

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

⁵ L'art. 4 del D. Lgs. n. 202/2007 vieta alle navi di qualsiasi nazionalità di versare in mare, in determinate aree individuate all'art. 3 comma 1 che precede e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 che segue, le sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) (vale a dire le sostanze inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi).

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ART. 25 duodecies**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

L'art. 25 *duodecies* del Decreto è stato introdotto dall'art. 2 D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e poi modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161. La norma è volta a reprimere le condotte di cui all'art. 22, comma 12, art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico dell'Immigrazione") poste in essere dai datori di lavoro i quali impiegano alle proprie dipendenze lavoratori provenienti da Paesi Terzi non membri dell'Unione Europea che siano privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza averne chiesto il rinnovo, sia stato revocato o annullato.

Tale norma rappresenta il veicolo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni della Direttiva 2009/52/CE, recante norme minime relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

È stato osservato infatti che la Direttiva 2009/52/CE segna una nuova fase del diritto penale degli Stati aderenti all'UE, perché non si chiede più agli Stati Membri di adottare "misure", ma si prescrive espressamente di prevedere quale reato la commissione delle condotte definite dalla Direttiva medesima (art. 9). Non si chiede più soltanto che le sanzioni per il reato siano efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 10, comma 1), ma si prevede che si stabiliscano sanzioni per le persone giuridiche in dipendenza del reato (art. 11), giungendo a indicare quali debbano essere tali sanzioni.

Più nel dettaglio, l'Ente può ora rispondere anche per le condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nonché per il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio di altro Stato. Ipotesi punite al ricorrere delle condizioni indicate, tra cui l'esposizione della persona trasportata a pericolo per la sua vita o incolumità. D'altro canto, la responsabilità dell'Ente è sancita anche per le ipotesi di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero in Italia per trarre, dalla sua condizione d'illegalità, un ingiusto profitto.

Sotto l'egida di una sola norma il legislatore ha inteso inserire diverse fattispecie tra i Reati Presupposto, per ampliare il ventaglio di situazioni suscettibili di tutela: ad oggi, quindi, l'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede che l'Ente sia sanzionabile ove vengano commessi i seguenti reati:

Art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs. n. 286/1998 "**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**"

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

omissis

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il reato, quindi, è aggravato se ricorrono più delle circostanze di fatto sopra elencate; inoltre, è prevista un'aggravante speciale se (a) tali condotte sono commesse al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; (b) tali condotte sono commesse al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Con il comma 5, inoltre, il legislatore ha previsto anche l'ipotesi di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero, punendo eventualmente anche l'Ente che da tale condotta tragga un ingiusto profitto.

In relazione alla commissione dei Reati Presupposto sopra citati il legislatore ha previsto differenti sanzioni amministrative per l'Ente. Inoltre, nei casi di condanna per i reati di cui all'art. 12 del Testo Unico dell'Immigrazione, si applicano le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 22, comma 12 bis D. Lgs. n. 286/1998 "**Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**"

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

ART. 25 terdecies
Razzismo e xenofobia

Per effetto dell'art. 5 della Legge n. 167/2017 (c.d. Legge Europea 2017) è stata introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice nel Decreto, che costituisce allo stato Reato Presupposto ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente. Il delitto di razzismo e xenofobia previsto ex art. 25 *terdecies* del Decreto prevede quali condotte tipiche quelle di cui all'art. 3, comma 3 *bis*, L. 13 ottobre 1975, n. 654, con cui è intervenuta in Italia la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Tuttavia, l'articolo 7, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha abrogato l'intero articolo 3 della L. n. 654/1975, inserendo tale fattispecie all'interno del codice penale all'art. 604 *bis*. Ed infatti, l'art. 8 del D. Lgs. n. 21/2018, proprio al fine di coordinare l'abrogazione delle norme di parte speciale con la loro contestuale introduzione nel codice penale, stabilisce che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- 1) della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque da un minimo di euro 51.644 ad un massimo di euro 1.239.496);
- 2) delle sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno:
 - a) interdizione dall'esercizio delle attività,
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
 - c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
 - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3) della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in analisi.

Soggetti agenti della fattispecie delittuosa in analisi sono individuati nei partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia – inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea – della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

94. PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA: ART. 604 BIS COD. PEN.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*
 - a) *con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

ART. 25 quaterdecies**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

L'art. 25 *quaterdecies* del Decreto è stato introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. La convenzione europea all'articolo 1 si prefigge espressamente l'obiettivo di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport", ponendosi altresì l'obiettivo di "prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali" e di "promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive". Pertanto, con l'art. 25 *quaterdecies* del Decreto il legislatore italiano ha esteso la responsabilità degli Enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

In relazione a detti reati, si applicano a carico dell'Ente "le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Tale previsione mira ad estendere la responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 a nuovi soggetti che fino alla data di introduzione di tale articolo del Decreto restavano esenti da responsabilità nel caso di commissione – nell'interesse o vantaggio della società sportiva – dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n. 401/1989. Il Legislatore ha inteso, quindi, prevenire con un ulteriore mezzo normativo la commissione di illeciti, frodi sportive o scommesse clandestine in considerazione del fatto che tali fenomeni sono purtroppo ancora largamente presenti nel nostro Paese. Tuttavia, l'art. 25 *quaterdecies* del Decreto non riguarda solo la "nicchia" delle società sportive, ma interessa tutte quelle società che sulle competizioni sportive o sui personaggi dello sport effettuano investimenti pubblicitari o di altro tipo (ad esempio, le società che gestiscono i diritti di immagine di un atleta o che sponsorizzano eventi sportivi, atleti, squadre, etc.).

95. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE: ART. 1, L. N. 401/1989

L'art. 1, L. n. 401/1989 riguarda la fattispecie di reato di frode in competizioni sportive e punisce chiunque (reato comune) ponga in essere una condotta consistente nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio (quindi anche di tipo non economico) a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dallo Stato, ovvero alternativamente chiunque ponga in essere altri atti fraudolenti volti al raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Tale previsione, inoltre, punisce – con le stesse pene – anche il partecipante alla competizione sportiva che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa. Infatti, se nella frode ordinaria si individua un soggetto attivo, il quale agisce con una serie di condotte, atti od omissioni elusive di norme giuridiche, e un soggetto passivo, che risulta essere danneggiato dall'azione fraudolenta posta in essere dal primo, nella frode sportiva, invece, non c'è nessun soggetto danneggiato: il bene che risulta leso da tale fattispecie è il principio fondante l'ordinamento sportivo, ossia il corretto svolgimento della competizione. L'interesse

giuridico che il legislatore mira a tutelare con tale previsione normativa è quello della certezza e della regolarità delle competizioni sportive e la genuinità dei loro risultati.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, poi, un'aggravante nel caso in cui il risultato della competizione influenzata dalle condotte dei commi precedenti sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Il reato di frode in competizioni sportive è un reato di mera condotta: non è, infatti, necessario che la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità o vantaggio vengano accettate, essendo sufficiente che queste siano portate a conoscenza del destinatario. Di conseguenza, tale fattispecie si configura quale reato a consumazione anticipata per l'applicazione del quale non rileva l'esito della condotta posta in essere dal soggetto agente. La previsione del secondo comma dell'art. 1, L. n. 401/1989, configura, invece, un reato proprio, riconoscendo una responsabilità penale per il partecipante della competizione sportiva che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio oggetto di offerta o promessa.

Si noti, tuttavia, come la tutela prevista dall'art. 1, L. n. 401/1989 sia diretta ad assicurare il corretto svolgimento non di tutte le competizioni sportive, ma solo di quelle per così dire "controllate" da enti pubblici: il primo comma della norma fa, infatti, espresso riferimento alle competizioni sportive organizzate "dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti". Non vengono, quindi, in rilievo le competizioni dilettantistiche o di natura episodica.

Art. 1, Legge n. 401/1989 "Frode in competizioni sportive"

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

96. ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA: ART. 4, L. N. 401/1989

L'art. 4 della Legge n. 401/1989 punisce, invece, coloro i quali organizzano, promuovono o partecipano ad attività di gioco o scommessa non autorizzati. La fattispecie di cui all'art. 4, L. n. 401/1989 punisce, quindi, sia quelle condotte di gioco e scommessa inerenti le competizioni sportive, sia le attività di gioco "clandestine" esercitate in violazione di quanto previsto da leggi e regolamenti specifici del settore.

Il legislatore ha sempre posto particolare attenzione all'attività di gioco e delle scommesse, in quanto tali attività – per via dell'enorme flusso di denaro contante in entrata e in uscita – costituiscono un canale privilegiato per il riciclaggio di denaro proveniente da illecito. Il reato di organizzazione di scommesse clandestine, infatti, viene spesso in rilievo accanto ai reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416 bis, cod. pen.) dai quali, tuttavia, si distingue per la mancanza del requisito dell'abitualità o della reiterazione della condotta tipizzata e del requisito della

pluralità dei soggetti agenti: perché si configuri il delitto di associazione per delinquere, infatti, è richiesta la compartecipazione di almeno tre persone, mentre nel caso di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa l'agente può essere anche uno solo.

L'organizzazione delle scommesse – a differenza del gioco d'azzardo punito e sanzionato penalmente in tutte le sue forme dal legislatore – è lecita nella misura in cui è gestita dallo Stato o da un suo concessionario. Inoltre, tale attività ha anche un ritorno economico per lo Stato, in quanto dalle scommesse autorizzate l'erario percepisce degli introiti da impiegare per l'utilità generale.

L'art. 4, L. n. 401/1989 prevede plurime fattispecie di delitti e contravvenzioni e sanziona chiunque eserciti attività economiche – consistenti nell'organizzazione, gestione, raccolta, vendita di biglietti – comunque connesse ai giochi del lotto, alle lotterie, alle scommesse su gare sportive o competizioni, senza l'autorizzazione dello Stato, il quale, insieme ai suoi concessionari, agisce in regime di monopolio in tale settore. Inoltre, la norma punisce anche l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza di scommesse e giochi quando, nonostante la prescritta concessione, vengano utilizzate modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

La norma incrimina poi tutta una serie di condotte ulteriori riguardanti, da un lato, la pubblicizzazione di giochi, concorsi e scommesse gestite illecitamente e, dall'altro, la mera partecipazione agli stessi, precisando al contempo che le disposizioni penali si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati dalla legge.

Art. 4, Legge n. 401/1989 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4 quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

ART. 25 *quiquiesdecies*
Reati tributari

L'art. 39 del D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto l'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, inserendo tra i Reati Presupposto alcuni importanti reati tributari, tra i quali quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Tale disposizione prevede in particolare che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

Specificata ipotesi aggravata è quella del **profitto di rilevante entità**:

- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Si tratta, quindi, dell'entrata, nel sistema di cui al Decreto, dei reati tributari. L'introduzione delle fattispecie tributarie nell'elenco dei Reati Presupposto del Decreto deriva da sollecitazioni europee – si pensi alla Direttiva UE/2017/1371, c.d. "Direttiva PIF" – nonché di parte della dottrina. Tuttavia, tale previsione è stata oggetto, per diversi anni, di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, in quanto, con l'introduzione dei reati tributari nel Decreto, si rischia di violare il principio fondamentale del *ne bis in idem*, poiché si rischierebbe di sanzionare l'Ente per una stessa fattispecie di reato sia con sanzioni tributarie che con sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001. Tuttavia, al di là delle varie tesi sostenute, quel che rileva è che oggi il legislatore ha inteso sanzionare l'Ente anche nel caso in cui un suo dipendente apicale o sottoposto commetta uno dei reati espressamente richiamati dal nuovo art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto. In capo all'Ente si applicheranno, quindi, sia le sanzioni pecuniarie, calcolate sulla base del sistema delle quote, che quelle interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi), e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi), del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Legge n. 157/2019 prevede alcune modifiche agli articoli del D. Lgs. n. 74/2000, riguardante *"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"*. Con la L. n. 157/2019 il legislatore ha inasprito la politica sanzionatoria in materia penal-tributaria, elevando le cornici edittali previste per molti reati tributari e, allo stesso tempo, abbassando le soglie di punibilità previste, in modo tale da estendere l'area di rilevanza dell'evasione fiscale. Inoltre, viene introdotto nel D. Lgs. n. 74/2000 un nuovo art. 12 *ter*, che prevede l'applicazione della c.d. confisca allargata di cui all'art. 240 *bis*, cod. pen., in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui l'evasione fiscale superi la cifra di 100.000 euro o 200.000 euro, a seconda dei casi descritti dalla norma.

L'Ente, pertanto, è ora esposto non solo a sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nel suo interesse o vantaggio.

97. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI: ART. 2, D. LGS. N. 74/2000

L'articolo 2, D. Lgs. n. 74/2000, punisce chiunque (reato comune), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 74/2000, *"a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;"*.

Con la L. n. 157/2019 è stata elevata la pena, che è passata dalla previsione della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla reclusione da quattro a otto anni. Inoltre è stata prevista una pena attenuata (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicato nelle dichiarazioni sia inferiore a 100.000 euro.

Tuttavia, per effetto della previsione di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 74/2000, in caso di pagamento del debito tributario è prevista una causa di non punibilità per il reo.

Si osserva che tale fattispecie non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità (diversamente dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e, quindi, si applica qualunque sia l'ammontare d'imposta evaso. Il dolo richiesto è di carattere specifico e richiede la specifica finalità di voler evadere le imposte (sia sui redditi sia in campo IVA) pur essendo compatibile, secondo la giurisprudenza, con il dolo eventuale (e cioè concretizzandosi anche quando la finalità sia solo "accettata come configurabile" e non sia una conseguenza certa del comportamento). Affinché sia configurabile la fattispecie penale, le fatture o i documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 2, D. Lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

98. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI: ART. 3, D. LGS. N. 74/2000

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, richiamato dalla lett. c) dell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, si applica fuori dai casi previsti dai due punti precedenti (art. 2, commi 2 e 2 *bis* del D. Lgs. n. 74/2000), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Anche in questo caso, la L. n. 157/2019 ha previsto un aumento della pena dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla pena della reclusione da tre a otto anni. A differenza dell'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, non viene toccata in questo caso la soglia di punibilità. Tuttavia, anche in questo caso di applica la causa di giustificazione di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 74/2000.

Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

99. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI: ART. 8, D. LGS. N. 74/2000

Con l'art. 39, comma 1, lett. l) e m), D. L. n. 124 del 2019, convertito in Legge n. 157 del 2019, è stato modificato il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, D. Lgs. n. 74 del 2000, che punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale proposito non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale.

Il delitto in esame, inoltre, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura.

Anche in questo caso, la novella di cui alla L. n. 157/2019 ha previsto un inasprimento della pena che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla reclusione da quattro a otto anni, inoltre la pena resta della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso in cui l'importo non rispondente al vero e indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a 100.000 euro.

Anche per la fattispecie in esame viene prevista l'applicazione della c.d. confisca allargata, ma solo quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 euro.

Art. 8, D. Lgs. n. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

100. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI: ART. 10, D. LGS. N. 74/2000

La fattispecie di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 74/2000 è residuale, in quanto si applica solo nel caso in cui non ricorra un reato più grave, e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La L. n. 157/2019 ha previsto un innalzamento della pena edittale che passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla reclusione da tre a sette anni. Non è prevista, invece, in questo caso l'applicazione della confisca di cui all'art. 12 *ter*, D. Lgs. n. 74/2000.

Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

101. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE: ART. 11, D. LGS. N. 74/2000

L'art. 11, D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque – e in particolare il contribuente – al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, alieni o compia altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni, tuttavia, nel caso in cui l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi sia superiore a 200.000 euro si applicherà la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma dell'articolo in esame punisce, invece, il contribuente che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro.

Anche in questo caso la reclusione va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni, ma, nel caso in cui l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro, si applicherà la reclusione da un anno a sei anni.

Inoltre, per effetto dell'art. 12 *ter*, comma 1, lett. d) ed e), D. Lgs. n. 74/2000, si applicherà la c.d. confisca allargata quando:

"d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2."

Art. 11, D. Lgs. n. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

di

Econocom International Italia S.p.A.

Parte Speciale II

Analisi delle aree sensibili

Il Presidente

INDICE

PARTE SPECIALE II	5
SEZIONE "A" – REATI SOCIETARI	6
SOTTO-SEZIONE "A.A" – REATI SOCIETARI NON CORRUTTIVI	7
A.A.1 Regole generali di comportamento – premessa	7
A.A.2 Regole di comportamento per la prevenzione dei reati societari non corruttivi	7
A.A.3 Comportamenti Vietati	8
SOTTO-SEZIONE "A.B" – CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI ..	10
A.B.1 Regole Generali di Comportamento - Premessa	10
A.B.2 Regole di Comportamento per la Prevenzione del Reato di Corruzione tra Privati.....	10
A.B.3 Comportamenti Vietati	12
SEZIONE "B" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	12
B.1 Regole generali di comportamento – premessa	13
B.2 Regole di comportamento specifiche per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	14
B.3 Comportamenti vietati	16
SEZIONE "C" - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	17
C.1 Regole di comportamento	17
C.2 Comportamenti vietati	20
C.3 Policy aziendali e procedure specifiche	20
SEZIONE "D" - REATI AMBIENTALI	20
D.1 Regole Generali di Comportamento - Premessa.....	21
D.2 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati Ambientali.....	21
D.3 Comportamenti Vietati.....	22
SEZIONE "E" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23
E.1 Regole generali di comportamento	23
E.2 Regole di comportamento specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione	24
E.3 Comportamenti vietati	24
SEZIONE "F" – REATI INFORMATICI, DI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI	25
F.1 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati Informatici.....	27
F.2 Regole di comportamento specifiche per la prevenzione dei reati informatici e di illecito trattamento dei dati.....	28
F.3 Comportamenti Vietati.....	29

SEZIONE “G” – REATI TRIBUTARI.....	31
G.1 Regole generali di comportamento	31
G.2 Regole di comportamento per la prevenzione dei reati Tributari.....	32
G.3 Comportamenti vietati	32
SEZIONE “H” – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	33
H.1 Regole generali di Comportamento – Premessa.....	33
H.2 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati di Criminalità Organizzata	34
H.3 Comportamenti Vietati.....	35
SEZIONE “I” – REATI TRANSAZIONALI	35
I.1 Regole generali e regole specifiche di comportamento: rinvio ad altre fattispecie previste nel Modello	36
I.2 Comportamenti Vietati.....	36
I.3 Policy aziendali e Procedure Specifiche	37
SEZIONE “L” – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	38
L.1 Acquisto ed utilizzo di prodotti	39
L.2 Regole Generali di Comportamento – Premessa	40
L.3 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati contro l’Industria e il Commercio.....	40
SEZIONE “M” – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	41
M.1 Regole generali di comportamento – Premessa	41
M.2 Regole di comportamento per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	42
M.3 Comportamenti vietati	42
SEZIONE “N” – RAZZISMO E XENOFOBIA	43
N.1 Regole generali di comportamento – Premessa	43
N.2 Regole di comportamento per la prevenzione del reato di Razzismo e Xenofobia.....	44
N.3 Comportamenti vietati	44
SEZIONE “O” – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	44
O.1 Regole generali di comportamento – Premessa	45
O.2 Regole di comportamento per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	45
O.3 Comportamenti vietati	46
SEZIONE “P” – REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	46
P.1 Regole generali di comportamento – Premessa	47

P.2	Regole di comportamento per la prevenzione dei reati di Terrorismo e Eversione dell'Ordine Democratico.....	47
P.3	Comportamenti Vietati.....	48
SEZIONE "Q" – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....		49
Q.1	Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati in materia di Diritto d'Autore	49
Q.2	Comportamenti Vietati.....	50
Q.3	Policy aziendali e Procedure Specifiche	50
SEZIONE "R" – REATI SPORTIVI		51
SEZIONE "S" – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....		52
SEZIONE "T" – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA		53

PARTE SPECIALE II

La Parte Speciale II del Modello descrive, in relazione ai singoli Reati Presupposto ritenuti rilevanti, le aree di potenziale rischio, i principi comportamentali e i protocolli comportamentali posti a presidio da Econocom e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili, nonché i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

In ragione del carattere dinamico ed evolutivo del Modello, i Destinatari che rilevino comportamenti rilevanti non specificamente affrontati o violazioni del Modello sono tenuti a segnalarlo all'OdV.

I Destinatari e, tra essi, il Personale sono tenuti a osservare il Codice Etico, le normative applicabili e le regole di comportamento e le policy aziendali quivi indicate o comunque richiamate, ispirate ai seguenti principi di carattere generale, che assumono una specifica valenza interpretativa:

- conformità ai Principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- precisione e chiarezza delle varie linee di riporto;
- distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi costanti nei confronti dell'OdV e poteri dell'OdV di ispezione e intervento.

*

La struttura della Parte Speciale II riporta una elencazione dei Reati Presupposto elencati secondo l'ordine di rilevanza attribuita dalla Società alle singole fattispecie in quanto potenzialmente considerate maggiormente a rischio di commissione da parte dei Destinatari, pertanto la medesima non è sovrapponibile all'elencazione, secondo l'ordine normativo, di cui alla Parte Speciale I. Tuttavia per agevolare il raffronto saranno indicati i riferimenti incrociati ai paragrafi della Parte Speciale I di rilevanza che spiegano nel dettaglio le fattispecie relative ai singoli Reati Presupposto.

La Parte Speciale II, come già anticipato, contiene poi l'esito di una matrice interna di autovalutazione del rischio di natura semplificata ideata dalla Società per evidenziare la probabilità del rischio di commissione di ciascuna macro-tipologia di Reato Presupposto (senza entrare nell'ambito delle singole fattispecie e/o ipotesi aggravate o attenuate) e la gravità del danno per la Società, attribuendo un punteggio "lordo" (e quindi teorico *ante* Modello) e "netto" (a valle dell'implementazione e dell'applicazione del Modello), tra 1 e 10.

Nei casi in cui il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto non sia stato ritenuto sussistente, o comunque tanto basso da potersi considerare quasi remoto, non è stato riportato lo scoring.

Ad ogni modo, la Società è tenuta a verificare costantemente che l'autovalutazione dei rischi sia attuale e congruente rispetto alla propria attività di *business* ma non solo, anche nel caso di attivazione di nuove linee di iniziative o ogniqualvolta si avveda che il rischio è aumentato o diminuito.

L'approvazione e l'attuazione di nuove specifiche procedure conduce generalmente ad un decremento del rischio, la cui entità viene determinata dalla Società con il supporto dell'Organismo di Vigilanza che, nella sua attività, mantiene un potere propulsivo in relazione all'implementazione di nuove procedure e all'attività di training.

SEZIONE "A" – REATI SOCIETARI

La presente sezione "A" della Parte Speciale contiene gli specifici protocolli e le norme comportamentali che la Società ha adottato all'interno del proprio Modello al fine di contrastare la possibile commissione dei delitti societari.

Per quanto riguarda i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, essi sono per la maggior parte reati propri, vale a dire che la condotta rileva penalmente solo ove posta in essere dai soggetti specificamente indicati dalla norma incriminatrice. Si tratta per lo più di figure che rivestono posizioni apicali, quali amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori. Tuttavia, il legislatore negli ultimi anni ha ampliato il catalogo dei soggetti agenti, da un lato, a soggetti che pur non essendo investiti formalmente delle funzioni tipicamente riconducibili alle condotte punite, tuttavia esercitano funzioni direttive, dall'altro lato, a soggetti che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Inoltre, si consideri che il catalogo dei Reati Presupposto societari è in continua espansione e le fattispecie stesse in costante modifica, ampliando le condotte punite, anticipandone la soglia di punibilità (fino all'istigazione) e conferendo all'autorità sempre maggiori poteri di intervento d'ufficio - senza cioè richiedere come requisiti di procedibilità la querela della persona offesa.

In virtù di questo oggettivo inasprimento repressivo, nonché in considerazione della molteplicità delle condotte che possono concretamente integrare i reati societari (non ultima la possibilità che i soggetti apicali possano avvalersi dell'azione materiale di dipendenti), le regole di comportamento individuate nel Modello e nelle procedure operative adottate da Econocom sono volte a prevenire la realizzazione di comportamenti illeciti da parte di tutte le figure anche solo marginalmente coinvolte in processi legati alle attività oggetto dei reati societari, ivi inclusi quindi anche dipendenti senza ruoli decisionali autonomi.

Peraltro, sebbene il D. Lgs. 39/2010 (il c.d. "Decreto della Revisione Legale") abbia di fatto abrogato l'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la Società - in via prudenziale - ha comunque deciso di continuare a considerare tra le attività sensibili quelle relative ai rapporti con la società di revisione legale, e ciò in virtù del fatto che le fattispecie appena richiamate, sebbene non più inserite nel Decreto, risultano tutt'oggi giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 27 e 29 del D. Lgs. 39/2010.

Giova altresì soffermarsi brevemente in via di premessa sulla rilevanza per Econocom dei reati di abuso di mercato, anch'essi qualificabili come reati societari e perciò inclusi nell'ambito di analisi della presente Sezione del Modello. Più in particolare, si tratta dei Reati Presupposto indicati nell'art. 25-sexies del Decreto (artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998 - TUF), nonché della fattispecie di responsabilità amministrativa dell'Ente direttamente prevista (svincolata dalla commissione di un Reato Presupposto e non richiamata dal Decreto) dall'art. 187-quinquies del TUF per il caso di violazione degli artt. 14 e 15

del Regolamento (UE) 2014/596. Tali illeciti, ai fini della applicazione del Decreto, presuppongono sempre che l'Ente sia un'emittente di strumenti quotati, ossia di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione presso il mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.

Sebbene alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello Econocom non sia quotata, la Società ha ritenuto di prendere in esame anche i reati di cui al TUF, in prospettiva solo ipotetica, nell'ottica di una attenta valutazione del rischio e finalizzata all'adozione di misure preventive, anche in considerazione del fatto che Econocom Group S.A. / N. V. è quotata dal 1986 presso il listino Euronext NYSE di Bruxelles e prende parte all'indice BEL Mid (il titolo è Econocom Group BE0974266950 - ECONB).

In ultimo, si segnala che, in virtù della peculiarità delle fattispecie della corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati – soprattutto quanto alle modalità di commissione – si è deciso di dividere la presente Sezione in due sotto-sezioni: una (Sezione A.A.) dedicata ai reati societari non corruttivi, un'altra (Sezione A.B.) dedicata alla corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I - paragrafi da 36 a 49 e 62 e 63.

SOTTO-SEZIONE "A.A." – REATI SOCIETARI NON CORRUTTIVI

A.A.1 Regole generali di comportamento – premessa

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato dal Gruppo Econocom - e fatto proprio da Econocom Italia -, quelli enucleati nella Parte Generale e inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

I sopradetti protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reato; essi riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel contesto delle attività sensibili.

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame si applicano anche ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate.

La presente parte del Modello si occuperà anche di descrivere le attività rilevanti, i flussi informativi nei confronti dell'OdV e le procedure a presidio dei rischi di commissione dei Reati Presupposto di cui alla Sotto-Sezione in esame.

A.A.2 Regole di comportamento per la prevenzione dei reati societari non corruttivi

La Società, nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello, detta le seguenti regole comportamentali da applicarsi a tutto il Personale:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principii contabili applicabili alla Società e delle procedure aziendali interne nell'attività di

predisposizione dei bilanci di esercizio e delle altre situazioni patrimoniali, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri adempimenti o oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci in modo da fornire a questi ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare e del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori sono tenuti a dare, senza indugio, notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero, nell'ipotesi della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi se si tratta del presidente o dei controller, costui deve rigorosamente astenersi dal compiere l'operazione;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; in particolare, osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, ripartizione di utili o acconti su utili;
- registrare tutte le transazioni che comportino movimenti finanziari.

Al fine di prevenire la commissione di reati di market abuse, inoltre Econocom si impegna a:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione delle informazioni privilegiate, nonché le modalità di diffusione, utilizzo e loro pubblicazione, definendo delle policy anche per quanto riguarda i rapporti con i terzi esterni;
- far sottoscrivere un accordo di riservatezza a tutti i membri del Personale, nonché a ogni collaboratore o consulente a vario titolo coinvolto nell'attività di Econocom;
- stabilire criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni responsabili;
- prevedere adeguate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società;
- attivare un programma di formazione del Personale mirata alla prevenzione dei reati di market abuse.

Ciascun Destinatario, il quale abbia notizia di qualsiasi violazione od inosservanza di taluna delle regole generali o specifiche di comportamento, deve immediatamente darne completa comunicazione al proprio immediato superiore gerarchico e, comunque, all'Organismo di Vigilanza.

La comunicazione al superiore gerarchico non può in alcun modo sostituire o ritardare quella da effettuarsi all'Organismo di Vigilanza.

A.A.3 Comportamenti Vietati

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati societari, anche a titolo di concorso o di tentativo. In particolare, la Società fa espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richieste dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società (o di società controllate, qualora esistessero) fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a fittizia formazione o aumento del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti), lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o dell'Organismo di Vigilanza;
- omettere di dare notizia, agli amministratori e al Collegio Sindacale, dell'esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione delle Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge nei confronti dei soci, degli amministratori, del pubblico, del Collegio Sindacale, della società di revisione, delle Autorità e dell'Organismo di Vigilanza, ovvero esporre negli stessi fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie della Società;
- porre in essere comportamenti ostativi all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei soggetti di cui sopra, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o notizie;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio;
- diffondere, mediante internet o altro mezzo di comunicazione, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- divulgare informazioni privilegiate a terzi, salvo il caso in cui la comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali;
- raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di informazioni privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sulle azioni di soggetti quotati legati direttamente o indirettamente a Econocom.

SOTTO-SEZIONE "A.B" – CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

I reati di cui alla presente Sotto-Sezione assumono una rilevanza preponderante nella prospettiva della individuazione delle aree sensibili per Econocom, dato il core business della Società, l'ampia gamma di fornitori di cui si avvale, i numerosi clienti e potenziali tali, e quindi i numerosi soggetti che partecipano a diverso titolo all'attività societaria, per occuparsi dell'acquisto, del noleggio, della vendita, e di tutte le complesse attività collaterali.

Come è evidente, tutte queste attività implicano per Econocom la necessità di avvalersi di un vasto numero di fornitori e partner, di natura molto diversa tra loro.

Peraltro, benché ai fini dell'applicazione del Decreto si possa ritenere rilevante unicamente la corruzione "attiva" in virtù del connaturato scopo di agire a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, d'altro canto, come accennato, il legislatore ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione di questi Reati Presupposto, dilatando le modalità di commissione degli stessi, anticipandone la soglia di rilevanza penale financo alla istigazione, e – da ultimo – prevedendo con la L. 3/2019 la procedibilità d'ufficio anziché quella a querela.

Tutto quanto sopra induce a ritenere il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sotto-Sezione estremamente alto, nonostante i presidi adottati dalla Società di seguito meglio illustrati.

Si rimanda per la disamina dei Reati Presupposto di cui alla presente Sotto-Sezione a: PARTE SPECIALE I – paragrafo 46.

A.B.1 Regole Generali di Comportamento - Premessa

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom, e inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

I sopradetti protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reato, riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel contesto delle attività sensibili.

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame si applicano anche ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili.

A.B.2 Regole di Comportamento per la Prevenzione del Reato di Corruzione tra Privati

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole comportamentali da applicarsi da parte di tutto il Personale.

- La Società in tutti i rapporti commerciali o in generale di business con altre società deve rispettare rigorose regole di trasparenza, correttezza e buona fede, rispettando la normativa vigente e le prassi e procedure del settore di riferimento.
- Qualsiasi contratto o impegno deve essere documentato per iscritto.

- Le procedure sui conflitti di interesse e gli obblighi di verifica delle controparti in materia di antiriciclaggio devono essere seguite pedissequamente, coinvolgendo le funzioni aziendali interne nonché quelle di presidio e controllo esternalizzate, stabilendo (prima) e attenendosi (poi) ai criteri oggettivi per le selezioni.
- Le operazioni di investimento, acquisizione, cessione, disinvestimento e le joint venture contrattuali o societarie di qualsiasi tipo devono essere poste in essere in stretto contatto con tutti gli organi societari, a seguito di appropriate due diligence allo scopo di individuare i principali fattori di rischio di aree potenzialmente sensibili.
- Tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza devono essere effettuate dai soggetti competenti con tempestività, correttezza e completezza non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.
- Agli incontri individuali con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società e con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza parteciperanno tendenzialmente almeno due persone della Società, ovvero una persona della Società e uno dei Destinatari. Nel caso in cui partecipi solo una persona della Società, questa dovrà informare per iscritto – anche tramite email - il proprio superiore gerarchico ovvero il direttore della divisione di appartenenza della avvenuta riunione, informandolo sinteticamente del contenuto e delle circostanze. Qualsiasi documentazione sia raccolta o proposta in incontri o altri contatti con i soggetti sopra elencati deve essere conservata dalla Società per almeno 5 anni.
- Il Personale è tenuto alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, al fine di non indurre o ingenerare interpretazioni ambigue, parziali, falsate, o fuorvianti i soggetti medesimi, con i quali si intrattengono relazioni a diverso titolo.
- Le dichiarazioni rese anche a soggetti privati per qualsiasi motivo devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, essere complete e basarsi su valida documentazione, al fine di garantirne la corretta interpretazione e valutazione.
- I contratti di fornitura o consulenza devono essere stipulati esclusivamente con soggetti che abbiano le caratteristiche di eticità e moralità, oltre che di professionalità e solvibilità, già individuate nelle procedure applicate dalla Società come richiamate nelle Sezioni in materia di reati di criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio.
- I responsabili delle funzioni e i loro sottoposti verificano lo stato di attuazione e aggiornamento delle procedure e impartiscono a tutto il Personale le direttive al fine di consentire l'individuazione e il rispetto delle procedure applicabili.
- La Società organizza corsi e sessioni di training interne dedicati alla diffusione della cultura della legalità e della trasparenza e di divulgazione delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in generale, ivi inclusi quelli di corruzione tra privati.
- Le operazioni effettuate in deroga agli standard adottati dalla Società ovvero eccedenti soglie stabilite internamente devono essere discusse con i livelli gerarchicamente superiori.
- In particolare, è attivato un monitoraggio costante sulle seguenti aree:
 - omaggi e spese di rappresentanza, se consentiti secondo le procedure applicabili debbono, essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, risultare ragionevoli e in buona fede e non possono mai consistere in somme di denaro.
 - eventi e sponsorizzazioni: tali attività devono svolgersi conformemente alle procedure, essere strettamente collegati a finalità di business e mantenersi entro criteri di ragionevolezza e buona fede, nonché il rispetto dello specifico iter autorizzativo, degli obblighi di registrazione e documentazione e di specifici limiti economici;
 - liberalità/quote associative/attività non profit; donazioni, elargizioni e/o partecipazioni a organizzazioni benefiche, fondazioni, enti no profit devono pertanto essere effettuate solo in

favore di enti di provata affidabilità e riconosciuta reputazione in quanto a onestà e correttezza di pratiche e secondo l'iter specificato nelle procedure;

- consulenze, intermediazioni, rapporti con business partner e fornitori: come già osservato sopra il processo di selezione dei consulenti (ivi inclusi agenti, intermediari, business partner e fornitori) deve includere un'adeguata verifica sull'identità, l'esperienza, le qualificazioni e la reputazione, il possesso degli effettivi requisiti tecnici/professionali/organizzativi e la verifica sulla moralità secondo quanto indicato sopra.

A.B.3 Comportamenti Vietati

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia della corruzione tra privati anche a titolo di tentativo o istigazione.

È fatto assoluto divieto di promettere ovvero offrire a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

È proibita ogni pratica di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato ricevere, pretendere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:

- eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
- siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il terzo a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società.

Non sono ammessi i "facilitation payments", cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i facilitation payments, può essere giustificata o tollerata per il solo fatto che essa possa essere praticata usualmente da terzi nel settore di business o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico di Econocom o violando le normative e procedure applicabili.

Nessun Destinatario sarà discriminato o in qualsivoglia modo punito per aver rifiutato di effettuare un atto corruttivo o potenzialmente corruttivo, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.

SEZIONE "B" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La presente Sezione si occupa di analizzare le aree di rischio connesse ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto, la cui punizione ha come finalità primaria di

impedire che le utilità ricavate dalla commissione di un illecito penale vengano reimmesse in circolazione facendo perdere traccia della relativa origine delittuosa. Per quanto riguarda il loro inserimento tra i Reati Presupposto, è evidente come l'intento del legislatore sia quello di evitare che dalla commissione di siffatti reati possa in qualunque modo derivare un vantaggio economico per l'Ente.

Si richiama in questa sede la disputa tutt'ora in essere in merito alla portata applicativa del reato di autoriciclaggio nell'ambito della responsabilità degli Enti ex D. Lgs. n. 231/2001, e cioè se il reato base dell'autoriciclaggio – al fine della configurazione della responsabilità di un Ente – debba necessariamente rientrare nel catalogo di Reati Presupposto (posizione più garantista sostenuta tra l'altro da Confindustria) o se invece le società dovranno rispondere anche dell'autoriciclaggio posto in essere nel loro interesse e a loro vantaggio ove reato-base sia un delitto diverso da quelli elencati nel Decreto.

Stante la attuale permanente situazione di dubbio interpretativo, Econocom adotta in ogni caso ogni tutela allo scopo di prevenire la commissione di qualsivoglia reato. Ciò, evidentemente, non solo per non incorrere nella responsabilità amministrativa, ma soprattutto per rispetto e piena aderenza ai principi di liceità alla base del nostro ordinamento.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 66 a 69.

Proprio per la centrale importanza delle finalità perseguite dai Reati Presupposto in analisi nella presente Sezione, Econocom ritiene fondamentale predisporre degli strumenti precisi, efficaci ma allo stesso tempo flessibili, al fine di monitorare le attività finanziarie e i flussi economici.

La Società inoltre, ritenendo l'area dei Reati Presupposto in esame particolarmente cruciale per la propria attività e considerando tale area di rischio elevato, sensibilizza tutto il Personale e i Destinatari circa l'importanza delle regole dettate in relazione alla loro prevenzione e diffonde la cultura della legalità, elaborando procedure aziendali rigorose e garantendone l'applicazione e la diffusione tra tutti i Destinatari nonché monitorandone costantemente l'adeguatezza.

B.1 Regole generali di comportamento – premessa

I Destinatari della presente sezione, dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di beni di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom e, inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi di commissione di un Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

A questo punto è bene ricordare la già richiamata interpretazione di Confindustria, secondo la quale, la responsabilità dell'Ente non si configurerebbe allorché il reato base non rientrasse tra quelli compresi tra i Reati Presupposto di cui al Decreto. A tal proposito, la Società, preferendo adottare un approccio più cautelativo, pone attenzione anche alle aree sensibili attinenti a questi reati, al fine di garantire un maggior controllo e una maggior tutela dell'integrità della Società e, pertanto, ritiene che le regole generali di comportamento di seguito individuate nonché le procedure adottate siano applicabili – per quanto possibile – anche al fine di evitare la commissione di reati base che non siano anche Reati Presupposto.

Peraltro, essendo i Reati Presupposto in questione, a volte commessi tramite strumenti contrattuali di carattere ordinario e usuale, è utile che, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame

si dichiarino applicabili anche ai Destinatari esterni coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate.

B.2 Regole di comportamento specifiche per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

È richiesto a tutti i Destinatari di ottemperare specificamente alle seguenti prescrizioni e protocolli comportamentali dettati dalla Società, al fine di prevenire i rischi di riciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per la comunità nel suo complesso.

- La Società applica criteri valutativi specifici predeterminati e oggettivi nella selezione dei fornitori di beni e servizi, avendo riguardo a indici già predeterminati che devono escludere il ricorso a determinate categorie di soggetti. Tali indici devono riguardare, ad esempio – ma in via non limitativa –:
 - a. l'applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o la pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reato che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, autoriciclaggio e per altre figure delittuose di simile gravità;
 - b. l'applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella di applicazione della pena emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
 - c. il fatto che l'altra parte sia società, ente o altra tipologia associativa nella quale figurino come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipino o abbiano partecipato ad imprese o ad enti che si trovino nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - d. il fatto che l'altra parte possa essere ritenuta, sulla base di elementi di fatto, costituita soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
 - e. il fatto che l'altra parte sia tra quelle imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
 - f. il fatto che si registri l'intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.
- Il fornitore che svolga un'attività, o comunque che effettui una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni, deve essere in possesso dei necessari requisiti che la Società normalmente verifica tramite la consultazione degli albi o richiedendo l'esibizione dell'originale o una copia conforme del provvedimento abilitativo.

- a. Gli appaltatori e i fornitori devono fornire la documentazione di cui alla prima parte dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
- b. In caso di contratti di appalto la Società richiederà all'appaltatore di rispettare le disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, con l'apertura di un conto dedicato, anche se tale normativa non sia astrattamente obbligatoria.
- c. Tutti i flussi finanziari della Società devono essere sottoposti a controllo.
- d. Nel caso di affidamento di opere o servizi non sarà, di regola, ammesso il subappalto ovvero il subappalto dovrà comunque essere autorizzato dalla Società e dovranno essere indicati i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché prodotta tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.
- e. Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, se agisca per un beneficiario effettivo diverso dallo stipulante, fornendo – in tal caso – documentazione idonea a consentirne l'identificazione.
- f. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
- g. Tutti i Destinatari devono assicurare la massima cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria e con la magistratura nell'obiettivo del perseguimento dei crimini.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio e, in particolare, con riferimento alle categorie di reato base ritenute maggiormente rilevanti, si aggiungono i seguenti presidi:

a) Reati tributari

Al fine di evitare la commissione del reato base tributario, occorre dunque tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili alla Società e delle procedure aziendali interne, nelle attività di predisposizione dei documenti contabili – con particolare riguardo ai documenti ai fini fiscali (*in primis* la dichiarazione dei redditi) – nonché nella predisposizione dei bilanci di esercizio e delle altre situazioni patrimoniali. Occorre, inoltre, evitare di omettere ovvero rendere dichiarazioni non veritiere sulla situazione fiscale, economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche.

b) Reati contro la pubblica amministrazione – turbata libertà degli incanti

Nei rapporti con la P.A. che agisce in qualità di stazione appaltante, Econocom, durante la partecipazione a procedure competitive, deve osservare le regole di correttezza e buona fede, rispettando la normativa vigente e le prassi e procedure del settore di riferimento.

Ai fini, in particolare, di prevenire i reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 353 e 353 *bis* del codice penale, il Personale deve astenersi dal fornire alla P.A. che agisce in qualità di stazione appaltante – durante l'attività di preparazione e di redazione dei bandi per pubbliche forniture – informazioni, consigli e specifiche tecniche relativi alle caratteristiche dei prodotti o servizi oggetto della fornitura, utili per la redazione del bando.

Le comunicazioni tra il Personale e le pubbliche amministrazioni in relazione a bandi o procedure dovranno avvenire per iscritto e, nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni richiedano chiarimenti o documentazione anche in modo informale, il Personale dovrà fornire risposta scritta o comunque, seguire con risposta scritta eventuali informazioni date oralmente, facendo riferimento alla conversazione orale intercorsa.

È vietato al Personale influenzare o cercare di influenzare o contribuire alla stesura di bandi, capitolati o documenti di gara in relazione a forniture o servizi commissionati dalla Pubblica Amministrazione.

c) Reati sul trattamento illecito dei dati

Il trattamento dei dati personali da parte di ciascuno dei Destinatari deve attuarsi in stretta osservanza con quanto prescritto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle direttive della Società.

Le comunicazioni dei dati avvengono in modo informatizzato.

Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione.

B.3 Comportamenti vietati

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale del Modello.

In particolare:

- non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni diversi dall'assegno circolare salvo casi eccezionali in cui l'emittente sia identificato perfettamente e noto alla Società e salvo i casi previsti dalla normativa vigente ovvero utilizzare comunque sistemi di impiego di denaro o altra utilità che possano in concreto ostacolare l'individuazione e la tracciabilità della provenienza della relativa provvista;
- non sono ammesse alle controparti contrattuali cessioni del contratto, del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, salve sporadiche eccezioni;
- è vietato al Personale intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, *partner* commerciali, e altri collaboratori esterni che non soddisfino i requisiti di moralità, eticità e professionalità previsti al paragrafo che precede;
- è proibito promuovere servizi e sponsorizzare soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in linea con i principi di cui alla presente Sezione;
- è proibito intraprendere qualsiasi iniziativa al fine di ostacolare la giustizia o frapporre impedimenti alle attività di polizia giudiziaria;
- è vietato al Personale influenzare o cercare di influenzare o contribuire alla stesura di bandi, capitolati o documenti di gara in relazione a forniture o servizi commissionati dalla Pubblica Amministrazione.

È vietato utilizzare i dati personali acquisiti in qualunque modo al di fuori delle modalità e delle tempistiche per cui tali dati sono stati acquisiti, nonché gestirli con sistemi diversi dai sistemi informatici in uso alla Società.

SEZIONE "C" - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con l'introduzione dell'art. 25 septies hanno trovato ingresso nel Decreto delitti tipicamente "colposi", ovvero sia commessi senza che possa imputarsi al soggetto agente la piena rappresentazione e volizione dell'evento dannoso. Si tratta infatti dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Si richiama quanto ampiamente riportato nella Parte Speciale I del presente Modello per quanto riguarda la particolare operazione ermeneutica realizzata dagli interpreti per coniugare i requisiti dell'interesse e del vantaggio con l'elemento soggettivo della colpa.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente sezione si veda: PARTE SPECIALE I - paragrafi 64 e 65.

C.1 Regole di comportamento

Econocom si impegna affinché il valore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro trovi un'effettiva applicazione nelle decisioni e nel modo di operare della Società.

A tal fine, è necessario che nell'assunzione di ciascuna decisione aziendale sia valutato l'impatto sulle condizioni di lavoro, individuando la compatibilità con l'assetto organizzativo esistente, ovvero la necessità di intraprendere attività di adeguamento, aggiornamento o innovazione dei presidi e delle dotazioni di sicurezza.

I Destinatari, quindi, sono obbligati a tenere in considerazione, nelle decisioni aziendali anche in relazione al budget di spesa e alla pianificazione delle attività, il pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo specifiche motivazioni nel caso in cui vi siano scostamenti di budget in difetto.

La Società, anche attraverso l'attività di consulenza di terzi soggetti specializzati, assicura che siano fornite le informazioni necessarie a tutti i Destinatari affinché siano in grado di conoscere le normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di apprezzare i rischi nonché conoscere gli strumenti di prevenzione.

Tutti i Destinatari sono comunque tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, soprattutto in relazione ai contratti di appalto e/o a quei contratti che presentano rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la Società assicura che siano inserite tutele adeguate ad esempio con riferimento alla valutazione dei rischi di interferenza (e alla redazione del DUVRI nei casi previsti dall'art. 26 del TUSL), ovvero con riferimento alla predisposizione dei PSC e dei POS nei casi di installazione di macchinari presso il cliente.

Tutti i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di prudenza nell'esercizio delle proprie mansioni e osservare scrupolosamente le normative anti-infortunistiche nonché conformare il proprio comportamento nello svolgimento delle proprie mansioni alla diligenza e correttezza.

Tutto il Personale è tenuto a seguire i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad osservare la massima prudenza nell'esecuzione delle proprie attività e nell'utilizzo dei beni e degli strumenti di lavoro.

I Responsabili e comunque tutto il Personale di Econocom si adopera affinché la Società sia e rimanga costantemente adempiente agli obblighi di:

- rispettare le normative anti-infortunistiche;
- rispettare gli standard tecnici di legge relativi a luoghi di lavoro, attrezzature e impianti;
- valutare in modo corretto e completo i rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- mantenere i corretti presidi di natura organizzativa, quali i presidi per far fronte alle emergenze ed il primo soccorso;
- osservare le disposizioni specifiche degli appalti;
- partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi alle attività di sorveglianza sanitaria;
- nonché svolgere ogni altra attività, secondo le proprie attribuzioni e competenze, per contribuire a minimizzare il rischio di infortunio o incidente.

Al fine di prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, la Società integra le disposizioni e le misure previste nel DVR con i seguenti principi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatti sulla scorta della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- la formale identificazione e documentazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- la nomina del medico competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il medico competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
- l'adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio, in relazione a maggiori rischi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente;
 - la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, black-out elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede, security, ecc.);
 - il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio;

- l'organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- tempestiva comunicazione in via telematica all'INAIL degli infortuni sul lavoro dei lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno;
- l'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV;
- il periodico monitoraggio dell'efficacia e dell'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione, nonché sostituzione/modifica o aggiornamento di tali misure qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È predisposto un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;
- tra le misure da mantenere costantemente in essere, a titolo non limitativo, si citano:
 - formalizzazione ed adeguata pubblicità del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza;
 - formalizzazione ed adeguata pubblicità del divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici;
 - obbligo di svolgere le attività lavorative nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;
 - osservanza, nei trasferimenti interni ed esterni, con mezzi aziendali o a noleggio, di tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

A tale proposito, tutto il Personale è invitato a informare l'OdV e il proprio superiore gerarchico sulla necessità, opportunità o utilità di allestire nuovi presidi ovvero di attuare misure che contribuiscano a rendere sempre più efficace la prevenzione della commissione di tali Reati Presupposto.

Ciascun membro del Personale è tenuto a diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza sul lavoro e i relativi programmi di attuazione, segnalando anche eventuali rischi per tutti i lavoratori in tutte le condizioni: nei confronti dei neoassunti e di soggetti con particolari necessità, i portatori di handicap.

Il datore di lavoro della Società e i dirigenti sono tutti sottoposti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 2008 e assumono le iniziative considerate necessarie opportune o anche semplicemente utili.

A tale riguardo la Società si avvale della consulenza di soggetti specializzati, la cui selezione si effettua tramite le procedure in materia di selezione dei fornitori.

Sono messe in pratica adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, attraverso audit a cadenza annuale per assicurarsi che il sistema sicurezza sia rispettato e funzioni.

Nell'ipotesi in cui si riscontrino anomalie o lacune saranno avviate le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

C.2 Comportamenti vietati

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e anche a titolo di cooperazione, le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, è severamente vietato ai Destinatari di concretare condotte che integrino il sacrificio di tutele e precauzioni in materia di sicurezza sul lavoro sia pur consentendo un risparmio di risorse alla Società.

C.3 Policy aziendali e procedure specifiche

La Società ambisce a migliorare e implementare continuamente nuove procedure per affinare il proprio sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.

La Società, come sopra ricordato, ha elaborato un DVR (alla data di adozione del presente aggiornamento del Modello in corso di revisione) che costituisce il fondamento dell'analisi dei rischi effettuata dal datore di lavoro, così come definito nel TUSL.

Alla data della redazione del presente aggiornamento del Modello è stata adottata la seguente procedura rilevante in materia: "Procedura su sicurezza sul lavoro".

Le specifiche procedure aziendali presenti e da implementare, assicurano:

- conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.

SEZIONE "D" - REATI AMBIENTALI

La tipologia dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione della Parte Speciale è relativa – nella maggior parte dei casi – a reati contravvenzionali, punibili – pertanto – sia se commessi con dolo sia se commessi con colpa. Nella gran parte dei casi tali reati sono "formali" e cioè puniti indipendentemente dall'esistenza di una effettiva compromissione del bene ambiente: essi possono riguardare qualsiasi società, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e possono essere commessi dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dagli agenti e/o, più in generale, dai terzi che agiscono per la società. La legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha aggiunto, tra il novero dei reati presupposto contemplati all'art. 25 *undecies*, alcuni tra gli illeciti penali di natura delittuosa inseriti al titolo VI-bis del codice penale "Dei delitti contro l'ambiente". Per taluni di questi delitti (in particolare, per i reati di "inquinamento ambientale" ai sensi dell'art. 452 bis e di "disastro ambientale" ai sensi dell'art. 452 quater) si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto.

I modelli comportamentali in campo ambientale da adottarsi al fine della prevenzione della commissione di tali reati sono quindi indirizzati a tutti i Destinatari che lavorano per la società che ne sono messi a conoscenza tramite strumenti informativi specifici.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 77 a 93.

D.1 Regole Generali di Comportamento - Premessa

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom, e inoltre, gli specifici protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi derivanti dalla commissione di alcuno dei Reati Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

Peraltro, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principii in esame si applicano anche ai Destinatari diversi dal Personale e comunque coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate e, in particolare, si applicano ai consulenti ambientali e agli altri consulenti tecnici, nonché agli appaltatori delle attività ambientali.

D.2 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati Ambientali

Le seguenti procedure e norme generali di comportamento debbono essere scrupolosamente seguite ed attuate da tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed agenti, nonché da coloro che agiscono per la Società, e sono indirizzate anche ai fornitori (intendendosi per tali sia i consulenti sia gli appaltatori) e ai terzi che collaborano con la Società nella gestione delle attività comunque interessate ad aspetti ambientali.

Le norme di comportamento sono comunicate e rese pubbliche dalla Società in modo da essere diffuse e conoscibili da tutti i Destinatari.

- È vietato a ciascun membro del Personale porre in essere qualsiasi comportamento che sia tale da integrare alcuno dei reati ambientali descritti nel Modello che precede ovvero che possa in qualsiasi modo agevolare o favorire la commissione di tali fattispecie di reato.
- Ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività nell'interesse della Società rispettando l'ambiente, astenendosi da qualsiasi condotta intesa a compromettere l'ambiente o gli habitat naturali o protetti, nonché a svolgere attività in relazione a specie vegetali o animali protette.
- Ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività osservando scrupolosamente tutte le normative e procedure interne in relazione alla gestione dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti durante l'attività di ufficio, ovvero generati in qualunque momento dell'attività lavorativa.
- Ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività osservando scrupolosamente tutte le normative e procedure interne in relazione alla materia ambientale, indipendentemente dal fatto che l'inosservanza di tali disposizioni integri un reato ambientale.
- Ciascun membro del Personale che abbia notizia di violazioni ambientali da parte della Società, anche se solo sospette, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
- Il Personale specificamente addetto alla gestione dei rifiuti è tenuto ad ottemperare scrupolosamente a tutte le disposizioni normative applicabili, utilizzando la massima diligenza.
- Ciascun membro del Personale deve minimizzare per quanto possibile la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo. Nel caso di impossibilità di riutilizzo, il Personale deve ottemperare alle disposizioni interne in relazione alla gestione e smaltimento del rifiuto prodotto, avendo particolare

riguardo alla differenziazione dei rifiuti domestici e degli imballaggi, e alla separazione di rifiuti particolari tra i quali: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (ad esempio monitor, personal computer, telefoni cellulari); RPA (ad esempio accumulatori o pile e batterie); toner esausti; imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro, imballaggi di legno e rifiuti urbani.

- Ciascun membro del Personale e, comunque, chiunque operi nell'interesse della Società, il quale abbia notizia di qualsiasi violazione od inosservanza di taluna delle suddette regole generali di comportamento deve immediatamente darne comunicazione al proprio immediato superiore gerarchico e, comunque, all'Organismo di Vigilanza. La comunicazione al superiore gerarchico non può in alcun modo sostituire o ritardare quella da effettuarsi all'Organismo di Vigilanza.
- Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere identificati e gestiti conformemente alle normative applicabili in materia.

Con riferimento invece ai contratti con i fornitori specificamente attinenti alla materia ambientale, Econocom seleziona soggetti di comprovata esperienza e professionalità e di specchiata eticità anche basandosi sull'adesione ai sistemi di certificazione della qualità in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro, generalmente applicati nel settore di riferimento. È data completa informativa a tali fornitori dei valori ambientali seguiti dalla Società ed essi sono anche contrattualmente obbligati in modo specifico ad ottemperare a tutte le normative ambientali e ai migliori standard tecnici di settore, nonché ad adoperare la miglior diligenza professionale qualificata nell'adempimento delle relative obbligazioni: a tal fine, la Società adotta modelli contrattuali che prevedano:

- l'esplicito obbligo dei fornitori di rispettare le normative ambientali ed i valori ambientali ad esse sottesi;
- l'esplicita indicazione della consapevolezza dell'esistenza del Modello della Società e dell'inclusione nel medesimo delle regole poste a prevenzione dei reati ambientali con il corrispondente obbligo a ispirare le proprie azioni ai principii contenuti nel Modello;
- l'inserimento di una clausola risolutiva espressa in favore della Società in quei casi in cui il fornitore agisca in violazione di una normativa ambientale, ovvero adotti comportamenti obiettivamente idonei a cagionare il rischio di una simile violazione;
- l'inserimento di pattuizioni specifiche che dispongano il diritto per la Società di effettuare audit ovvero ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia ambientale da parte del fornitore;
- specifici obblighi informativi in capo al fornitore nel caso di eventi critici in relazione alla materia ambientale.

D.3 Comportamenti Vietati

Sempre al fine di assicurare il perseguimento delle finalità ambientali e di contrastare i Reati Presupposto di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, sono inoltre espressamente previsti alcuni divieti a carico dei Destinatari:

- è fatto divieto a ciascun membro del Personale di scaricare rifiuti o sostanze pericolose in fognatura o nel terreno o in acque superficiali o sotterranee, ovvero di depositare rifiuti o altre sostanze pericolose in modo non autorizzato o non conforme alle istruzioni aziendali, nonché di utilizzare o detenere dispositivi che contengano sostanze lesive dell'ozono atmosferico;

è fatto divieto a ciascun membro del Personale di richiedere a laboratori ovvero di utilizzare certificati di analisi di rifiuti falsificati o comunque alterati.

SEZIONE "E" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Altra tipologia di reati dalla quale potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa dell'Ente, che risulta avere una rilevanza media per Econocom, è quella dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione.

In base all'art. 25 del Decreto, così come modificato dalla L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), costituiscono illeciti rilevanti per la responsabilità dell'Ente i seguenti delitti: art. 317 cod. pen. (Concussione), art. 318 cod. pen. (Corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 cod. pen. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), art. 319 ter cod. pen. (Corruzione in atti giudiziari), art. 319 quater cod. pen. (Indebita induzione a dare o promettere utilità), art. 322 cod. pen. (Istigazione alla corruzione), infine, per effetto della L. n. 3/2019, rientra tra le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione anche quella del traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cod. pen.

In particolare, la L. n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha apportato modifiche sostanziali agli artt. 317 e 318 cod. pen., ha introdotto il nuovo art. 319 quater cod. pen. ed ha aumentato le pene previste per i delitti di cui agli artt. 319 e 319 ter cod. pen.

Pertanto, in ossequio al principio della successione delle leggi penali nel tempo, improntato al favor rei, per i fatti commessi sino al 28 novembre 2012 bisognerà tenere conto della precedente formulazione normativa dei reati di cui agli artt. 317 e 318 cod. pen., mentre per i fatti commessi successivamente a tale data si dovrà applicare la nuova formulazione dei reati in questione.

Inoltre, come si è detto nella Parte Speciale I, la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019, ha modificato l'art. 25 del Decreto, inserendo tra i Reati Presupposto il traffico di influenze illecite (abrogando il reato di millantato credito e ampliando la portata dell'art. 346 bis cod. pen.).

Alla luce dell'attività svolta dalla Società e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione intrattenuti dal Personale e dai Destinatari, Econocom si trova esposta al rischio di commissione di uno di questi Reati Presupposto e per tale motivo, ha posto particolare attenzione all'attività delle funzioni coinvolte, mediante adozioni di policy dettagliate, sensibilizzazione del Personale e controlli continui.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafi 1, 2, 3, 25 e 26.

E.1 Regole generali di comportamento

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom, quelli enucleati nella Parte Generale e inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili, in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche non censiti o individuati nel Modello.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel contesto delle attività sensibili, ma sono fonte di ispirazione per tutti i Destinatari anche diversi dal Personale.

E.2 Regole di comportamento specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole comportamentali da applicarsi da parte di tutto il Personale.

- La Società in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione deve rispettare rigorose regole di trasparenza, correttezza e buona fede, rispettando la normativa vigente e le prassi e procedure del settore di riferimento.
- Qualsiasi contratto o impegno con la Pubblica Amministrazione di qualunque tipo dovrà essere documentato per iscritto almeno da uno dei partecipanti alla riunione, inserendo nel calendario dedicato il nominativo dei soggetti incontrati e lo scopo della riunione anche in maniera sintetica.
- Qualsiasi documentazione sia raccolta o proposta in incontri o altri contatti con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata dalla Società per almeno 5 anni.
- I responsabili forniscono a tutto il Personale le direttive relative alla condotta operativa da adottare nei contratti sottoscritti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività. In ogni caso, il Personale è tenuto alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, al fine di non indurre o ingenerare interpretazioni ambigue, parziali, falsate, o fuorvianti i soggetti medesimi, con i quali si intrattengono relazioni a diverso titolo.
- Le dichiarazioni rese ai soggetti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, essere complete e basarsi su valida documentazione, al fine di garantire la corretta interpretazione e valutazione.
- La Società organizza corsi e sessioni di training interni dedicati alla diffusione della cultura della legalità e della trasparenza e di divulgazione delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati Presupposto contro la Pubblica Amministrazione.

E.3 Comportamenti vietati

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche a titolo di concorso o di tentativo.

È fatto assoluto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Esercenti di Servizi di Pubblica Necessità o a dipendenti della Pubblica Amministrazione in genere o di altri soggetti pubblici, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio. È, inoltre, assolutamente vietato sfruttare o vantarsi di avere relazioni con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti sopra menzionati, per far dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerare i funzionari pubblici in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri.

In particolare, nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi;
- promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da loro come condizione per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa);
- promettere o fornire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate o comunque soggetti collegati), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale;
- corrispondere denaro o altra utilità (nemmeno di valore contenuto) per fini illeciti oppure senza un accordo sottostante (anche sotto forma di ordine);
- offrire favori indebiti o qualsiasi regalo in denaro o sotto forma di dazione di beni o servizi o altra utilità;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati, nonché utilizzare artifici o raggiri idonei ad indurre in errore detti organismi, ovvero utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché omettere di fornire informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche di cui sopra;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale;
- proporre di esercitare un'influenza sulle decisioni di un pubblico agente nell'interesse o a vantaggio di Econocom, sfruttando relazioni personali (esistenti o vantate) con soggetti pubblici per avere in cambio denaro o altra utilità.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi in cui si dovessero trovare, dandone, nel caso, immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV.

SEZIONE "F" – REATI INFORMATICI, DI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI

Nella presente Sezione si esamineranno i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, previsti dall'art. 24 bis del Decreto (introdotti nel corpo del Decreto dalla Legge n. 4/2008).

Rimandando ad una disamina delle singole fattispecie di cui all'art. 24 bis ai paragrafi da 5 a 15 della PARTE SPECIALE I, si dà atto qui che i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati possono essere suddivisi in sei sotto-categorie, in base alle tipologie di condotte che ne costituiscono elementi costitutivi e ai beni giuridici tutelati, così individuate:

- 1) Accesso abusivo a sistemi informatici protetti, in cui il bene tutelato è la riservatezza delle informazioni contenute in un sistema informatico, inteso quale c.d. domicilio informatico, cioè il luogo informatico nel quale la persona (o l'Ente) agisce ed estrinseca la sua personalità e colloca i suoi personali affari e dati;
- 2) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, in cui il bene tutelato è il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche (software, hardware ed ogni dispositivo IT);

- 3) Captazione delle comunicazioni informatiche, in cui il bene tutelato è la riservatezza delle comunicazioni che avvengano mediante strumenti informatici, overosia il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto delle stesse, sia nei confronti di condotte di indebita captazione sia di rilevazione dei contenuti illecitamente appresi;
- 4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il cui bene tutelato è l'integrità dei sistemi o dei programmi informatici o telematici ovvero dei dati informatici (vale a dire quelle rappresentazioni di informazioni o concetti che, essendo destinati alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in forma non percettibilmente visiva), spesso soggetti ad attacchi cibernetici ed hackeraggi;
- 5) Rilascio indebito di firma elettronica, volto a preservare la attendibilità delle firme elettroniche;
- 6) Rilascio di documenti informatici falsi o dal contenuto falso, il cui scopo è la tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

I Reati Presupposto di cui alla presente Sezione assumono certamente rilevanza per la Società: da un lato, si consideri che Econocom è una realtà connotata e imperniata da una forte componente informatica proprio per quanto concerne i prodotti ed i servizi che commercializza, nonché per i canali con cui svolge le proprie attività ed iniziative commerciali anche di promozione.

Dall'altro lato, tutto il lavoro d'ufficio, nonché la parte amministrativa e documentale rilevante ai fini delle diverse aree in cui si articola l'attività sociale vengono sviluppate su dispositivi informatici e telematici comportando ciò che la maggioranza (se non la totalità) dei dati rilevanti per la propria attività si trova all'interno di sistemi informatici, collegati tra loro tramite una intranet aziendale. D'altro canto, questa impostazione contraddistingue oggi come oggi la totalità delle organizzazioni (private e pubbliche) con cui la Società si interfaccia e ha rapporti, ivi incluso come detto lo scambio di documenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, viene in rilievo l'attività della Società e, in particolare, quella relativa alla fornitura di servizi informatici ai clienti. Econocom è infatti esposta al rischio che i propri dipendenti/collaboratori commettano reati mediante l'accesso ai sistemi informatici dei clienti. L'accesso può avvenire da remoto oppure fisicamente *on site* presso il cliente. In questo secondo caso è norma che i servizi meno complessi vengano subappaltati a un'impresa terza e, di conseguenza, aumenterà il rischio per Econocom. Per limitare il rischio, la Società adotta una politica di particolare attenzione nella scelta del fornitore di servizi, scelta che viene presa non solo in base a criteri economici ma anche tenendo in considerazione l'affidabilità del fornitore, che dovrà in ogni caso fornire la documentazione necessaria a certificare la regolarità della gestione dell'impresa. Inoltre, la scelta del fornitore è soggetta ad una doppia verifica da parte degli uffici interni della Società.

Con riguardo alla circolazione dei dati e dei documenti all'interno degli uffici della Società, estremamente rilevante è considerare che la gestione e il controllo del sistema informatico principale di Econocom è centralizzato e rimane in capo alla controllante Econocom Group SE, che ha accesso ai server e ai dati della Società, nonché la possibilità di autorizzare l'accesso ai medesimi. Econocom non ha autonomia nella gestione della propria infrastruttura informatica né può impedire l'accesso da parte di soggetti a ciò autorizzati dalla controllante. La funzione della Divisione IT interna è limitata alla collaborazione con la controllante al fine di coordinare la gestione dei sistemi informatici con le specifiche esigenze della Società, sempre nell'ottica di una gestione centralizzata da parte di Econocom Group SE. Ogni operazione effettuata sui server dall'amministratore di sistema può essere tracciata.

La predetta situazione è connotata da un elevato rischio per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto, è evidente il rischio di intrusioni di terzi nell'infrastruttura informatica della Società, che non ha la gestione degli accessi – se non una gestione indiretta, tramite richiesta alla controllante – e quindi non può prevenire in modo efficace eventuali accessi da parte di soggetti non autorizzati.

Inoltre, deve tenersi che la stessa controllante potrebbe essere esposta al rischio di commissione di reati informatici da parte dei propri dipendenti/collaboratori che agiscono ed accedono direttamente ai sistemi informatici di Econocom e che, di conseguenza, hanno accesso a tutti i dati presenti sui server. Ciò per due motivi: in primo luogo è stato enunciato a più riprese dalla giurisprudenza di merito (inizialmente con il noto "caso Siemens", Tribunale di Milano, Ordinanza del 27/04/2004, e poi – tra le altre – con la Sentenza n. 222 del 31/07/2017 del Tribunale di Lucca) il principio secondo cui l'osservanza ed il rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001 è dovuto anche da parte delle società estere nel momento in cui operano in Italia. Pertanto, la controllante potrebbe dover rispondere in Italia della violazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 in caso di reati commessi direttamente da propri dipendenti/collaboratori tramite accesso diretto ai dati di Econocom.

In secondo luogo, la giurisprudenza ha ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 anche la società controllante per reati commessi nell'ambito dell'attività delle società da essa controllate in presenza dei seguenti presupposti: a) il soggetto che agisce per conto della controllante concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata; b) possa ritenersi che la controllante abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta da altra società.

Al momento della redazione del presente aggiornamento del Modello, la gestione e manutenzione dei dispositivi informatici a livello interno è affidata a una società IT esterna, controllata da Econocom. Sono state adottate misure di bloccaggio circa la possibilità dai devices aziendali di accedere a taluni siti e il sistema permette di mantenere la tracciabilità di accessi non autorizzati.

Con l'entrata in vigore del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 2016/679/UE e la conseguente riforma del d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), Econocom è attenta a rispettare la nuova normativa e ciò avviene necessariamente attraverso un sistema informatico che garantisca la conformità alle prescrizioni normativamente previste. Ciò costituisce un importante sistema di prevenzione rispetto alla commissione dei reati presupposto in esame.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 5 a 15.

F.1 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati Informatici

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e, inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

In particolare, la Società ritiene fondamentale preservare un adeguato sistema aziendale di sicurezza informatica, intendendo mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata.

L'obiettivo principale per la Società, quindi, nel perseguimento della finalità di sicurezza informatica è di garantire i seguenti principi:

- la suddivisione dei livelli autorizzativi: tale suddivisione preserva il carattere confidenziale e riservato di certi accessi informatici e inibisce la creazione di determinati documenti informatici o di elaborazione di processi autorizzativi di alto livello a chi non ne abbia specifico incarico;
- la riservatezza: tale obiettivo riguarda la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla nel rispetto di quanto previsto al punto che precede;
- l'Integrità: tale aspetto fa sì che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo da chi ne ha autorità;
- la garanzia generale, quindi, riguarda la tracciabilità delle informazioni e la sicurezza che queste vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- la disponibilità: la corretta conservazione fa sì che i dati aziendali siano correttamente disponibili e reperibili in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

F.2 Regole di comportamento specifiche per la prevenzione dei reati informatici e di illecito trattamento dei dati

Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti tramite protocolli comportamentali che prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reato, riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel contesto delle attività sensibili.

Inoltre, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle predette attività sensibili identificate.

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole comportamentali da applicarsi a tutto il Personale e ai Destinatari che dovranno, in particolare:

- utilizzare il proprio computer, i sistemi informatici, le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- mantenere esclusivo l'accesso al proprio computer o a sistemi o apparecchiature informatiche;
- in caso di smarrimento o furto del proprio pc ovvero di telefoni cellulari e tablet, informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico e in ogni caso i soggetti indicati nella apposita procedura per la gestione dei *data breach*;
- prestare particolare attenzione al materiale introdotto o conservato nella Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, in modo da evitare che documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, o software siano indebitamente detenuti all'interno della Società. Se la provenienza non è certa il Destinatario dovrà rivolgersi all'Amministratore di Sistema per verificare la compatibilità del supporto o del dato con la presente norma di comportamento;

- rispettare scrupolosamente tutte le *policy* e procedure impartite dalla Società in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici, all'accesso ad internet, alla sicurezza informatica (modifica periodica delle proprie password);
- segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e all'Amministratore di Sistema ogni deviazione o malfunzionamento generato dai sistemi informatici di natura anomala o sospetta;
- curare la creazione e protezione delle informazioni aziendali nei limiti delle proprie competenze;
- per quanto riguarda la funzione legale e i livelli apicali, curare che la firma digitale e la posta elettronica certificata siano utilizzati esclusivamente dai soggetti cui è dato potere di impegnare la Società e per i livelli autorizzativi di competenza (con la sola esclusione delle attività di lettura della posta elettronica certificata che possono essere accessibili anche a soggetti sottoposti);
- nelle relazioni con altri sistemi informatici – ad esempio – in relazione alla compilazione e caricamento di documenti nelle procedure di evidenza pubblica o nelle future ed eventuali trattative dirette con la pubblica amministrazione i soggetti preposti devono limitarsi a caricare e compilare con dati veritieri e completi i documenti specificamente richiesti e approvati dalla funzione competente;
- il trattamento dei dati personali da parte di ciascuno dei Destinatari deve attuarsi in stretta osservanza del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 2016/679/UE, del Codice della Privacy, di ogni altra legge o regolamento in materia di tutela dei dati personali, nonché delle direttive della Società in relazione a tale profilo.

F.3 Comportamenti Vietati

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti in questa tipologia, anche a titolo di concorso o di tentativo.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- consentire l'accesso a terzi al proprio computer o a sistemi informatici, cedendo o rivelando la propria password anche temporaneamente e anche nei confronti di colleghi;
- trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio computer, tablet o telefono cellulare oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

- accedere abusivamente al sistema informatico della Società al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, o di soggetti pubblici, al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzare e divulgare abusivamente dati informatici, compresi i dati personali relativi a clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare documenti informatici falsi o alterare atti veri;
- contraffare o alterare nelle partecipazioni a gare pubbliche ovvero a trattative private con pubbliche amministrazioni, ovvero anche altrimenti, certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o a contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
- commettere o concorrere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nella commissione di uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione;
- attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento informatico, soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla stessa Autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o professionali;
- formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o alterazione di scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino;
- scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino;

- distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata o un atto pubblico veri, sotto forma di documento informatico;
- utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che ne regolamentano l'utilizzo.

SEZIONE "G" – REATI TRIBUTARI

Come si è già specificato nella Parte Speciale I, tra i Reati Presupposto sono stati inseriti ad opera dell'art. 39 del d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 nel nuovo art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

Sebbene un tentativo di ingresso dei reati tributari per il tramite dei reati associativi fosse stato già operato in passato (e resistito dalla migliore dottrina e anche dalla giurisprudenza, in tal senso si veda la sentenza SU 10561 del 39 gennaio 2014, c.d. sentenza Gubert), non vi sono – alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello - esperienze di prassi o giurisprudenziali in quanto la normativa è freschissima.

L'unica Linea Guida significativa sul punto, al momento è costituita dalla Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. 3 del 2020.

Purtuttavia la Società ha ritenuto di dover comunque valutare la sussistenza di specifici rischi e di instaurare i primi presidi al fine della prevenzione e della minimizzazione del rischio di commissione di tali Reati Presupposto che ha già dato la misura del contenuto delle novità, quantomeno sotto un profilo interpretativo generale.

A questo riguardo, è stato rilevato da autorevole dottrina che i reati tributari sono "pervasivi" nell'ambito dell'attività di impresa, risultando riduttivo relegarli in ambiti di attività specifici e circoscritti.

È evidente che i reati tributari, in ogni caso, sono strettamente collegati agli aspetti relativi alla contabilità e amministrazione, oltre che alle scelte fiscali della Società, ma non è escluso, ad esempio per quanto riguarda il rischio di falsa fatturazione passiva, che siano coinvolte altre funzioni.

Econocom è sottoposta in ogni caso a un controllo assiduo da parte di diverse funzioni interne (Collegio Sindacale, Società di Revisione), oltre che al controllo delle Autorità di Vigilanza.

Il presidio principale di cui Econocom è dotata è costituito dall'adozione di un sistema amministrativo contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale efficace, rigido e strettamente monitorato anche da Econocom Group SE.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafi da 97 a 101.

G.1 Regole generali di comportamento

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia di contabilità, trasparenza nella documentazione contabile, verità di imputazione di costi e ricavi, nonché i principii comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom, quelli enucleati nella Parte Generale e, inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili in materia attinente ai reati tributari.

I Destinatari, nei contatti con i soggetti terzi, evidenziano la volontà della Società di adottare comportamenti atti a scongiurare la commissione di reati tributari.

G.2 Regole di comportamento per la prevenzione dei reati Tributari

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta le seguenti regole comportamentali da applicarsi da parte di tutto il Personale.

Inoltre, la tenuta e redazione delle scritture contabili e la preparazione del bilancio sono attività svolte internamente. In particolare per la redazione del bilancio civilistico Econocom si avvale dell'assistenza di uno studio professionale esterno che si occupa anche del deposito presso il Registro delle Imprese. Lo studio assiste Econocom anche nella determinazione di acconti e saldi delle imposte sui redditi, nonché del calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite predisposto da Econocom in sede di chiusura dei bilanci annuali. Si occupa inoltre della predisposizione e dell'invio telematico della dichiarazione annuale IRES, IRAP sulla base dei dati da noi forniti e assiste nella predisposizione della reportistica periodica con la determinazione delle imposte di competenza. Tutti i dichiarativi relativi all'IVA ed altre dichiarazioni minori sono esternalizzati presso un ulteriore studio professionale

Al fine di evitare la commissione dei Reati di tipo tributario, ciascun Destinatario tiene un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili alla Società e delle procedure aziendali interne, nelle attività di predisposizione dei documenti contabili - con particolare riguardo ai documenti ai fini fiscali (*in primis* la dichiarazione dei redditi, ma anche le fatture e le note) - nonché nella predisposizione dei bilanci di esercizio e delle altre situazioni patrimoniali.

È obbligatorio rendere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dichiarazioni esclusivamente veritiere e complete sulla situazione fiscale, economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche.

Inoltre, è obbligatorio registrare tutte le transazioni che comportino movimenti finanziari.

G.3 Comportamenti vietati

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia dei reati tributari, anche a titolo di concorso o di tentativo.

Indipendentemente dalle soglie di punibilità previste per i Reati Presupposto in materia tributaria, il Personale e i Destinatari del Modello hanno il divieto di falsificare documenti di qualsiasi natura, inclusi i documenti contabili e fiscali, nonché di creare documenti o altri atti sia materialmente sia inserendo informazioni non corrette o dati falsi.

È fatto assoluto divieto di redigere, produrre ovvero utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché omettere di fornire informazioni dovute.

È fatto assoluto divieto di distruggere o occultare documenti contabili o le scritture contabili.

SEZIONE "H" – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24 *ter* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei Reati di criminalità organizzata. Si tratta di una categoria di reati che desta particolare allarme sociale, in vista della capacità di tali delitti di insinuarsi in ogni ambito del tessuto sociale, ivi compreso quello societario. Tutte le fattispecie criminose appartenenti a tale *genus* sono caratterizzate dalla forma necessariamente plurisoggettiva, che implica, quindi, che la condotta associativa tipica dovrà essere posta in essere quantomeno da tre soggetti, intenzionati alla commissione di reati satellite che si inscrivono nell'ambito dell'associazione.

Tali delitti sono altresì rilevanti (ai fini dell'applicazione della normativa di cui al Decreto) in quanto facenti parte della più vasta categoria dei c.d. reati transnazionali, oggetto di specifica disamina nella apposita Sezione dedicata della Parte Speciale II del Modello della Società.

Tali Reati Presupposto, potendo essere applicati a qualsiasi tipo di reato ed essere, di conseguenza, commessi da chiunque, se commessi potrebbero cagionare un effettivo danno molto elevato, anche reputazionale per la Società. Per questo motivo Econocom si impegna a sensibilizzare tutto il Personale per evitare la commissione dei suddetti Reati Presupposto e a svolgere continui controlli (sia a livello aziendale sia da parte dell'OdV).

Il rischio reputazionale si potrebbe, difatti, verificare nel caso in cui la commissione di reati di criminalità organizzata andasse a impattare sull'immagine della Società: la percezione negativa dell'immagine di Econocom da parte dei vari clienti potrebbe comportare un rischio rilevante per l'attività di Econocom.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 16 a 21.

H.1 Regole generali di Comportamento – Premessa

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i terzi e condanna la criminalità in tutte le sue forme.

Tutte le attività sociali, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte in conformità a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nella propria attività e con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società, per il tramite soprattutto delle funzioni apicali, valuta attentamente il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito delle diverse attività che Econocom svolge sul territorio nazionale. Le relazioni antimafia della Commissione Parlamentare Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia del 2019, hanno individuato la presenza in Lombardia di numerosi nuclei di criminalità organizzata: da ciò discende che, il controllo dovrà essere approfondito in tutto il Paese, focalizzandosi sull'analisi del territorio e del contesto, (in modo particolare con riferimento alle operazioni finanziarie e/o commerciali), al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali possano condizionare l'attività d'impresa.

H.2 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati di Criminalità Organizzata

La Società richiede a tutti i Destinatari di attenersi, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle attività aziendali, al rispetto di tutte le normative applicabili e di agire in modo trasparente, evitando e segnalando tempestivamente ogni tentativo di interferenza o intimidazione da parte di gruppi di criminalità organizzata.

In particolare, e senza limitazione per quanto riguarda le specifiche attività individuate dalla Società come sensibili in quest'ambito, dovranno seguirsi le regole di comportamento di seguito sintetizzate.

Per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica sono valutati gli indici relativi all'esistenza di procedimenti penali, di sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia; l'esistenza di pronunzie di sentenze di condanna per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata; l'applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva per alcuno dei Reati Presupposto; costituzione di associazioni o società nei quali figurino soggetti che siano coinvolti in una delle situazioni testé descritte.

Ciò deve riguardare inoltre, anche la selezione del personale, anche a titolo temporaneo o occasionale. La selezione del personale, di qualunque livello, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni ed uguaglianza di trattamento. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Come già rilevato, gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale vengono perseguiti inoltre anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, partner e altri collaboratori esterni.

Le procedure di selezione dei fornitori e dei partner commerciali di qualsiasi genere devono svolgersi secondo quanto stabilito dalla Società e descritto nelle sezioni precedenti con la massima trasparenza, il rispetto del principio di pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di moralità, affidabilità e onorabilità, oltre che di professionalità e standing economico finanziario.

Nei contratti con i fornitori sono inserite clausole di rispetto dei principii del Modello e delle disposizioni anche in materia di criminalità organizzata e sono previste ipotesi di risoluzione immediata nell'ipotesi in cui le dichiarazioni sui requisiti siano false o incomplete ovvero le controparti versino in una situazione tale per cui è stata loro contestata la commissione di un Reato Presupposto.

Per quanto riguarda i rapporti con i clienti, fornitori e i partner, la Società verifica e monitora se risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Ciascuno dei Destinatari che sia fatto oggetto di un atteggiamento intimidatorio da parte di fornitori, partner commerciali o qualunque altro soggetto con cui abbia relazioni professionali o aziendali, in relazione al proprio ruolo nella Società, è obbligato a riferirne immediatamente al proprio superiore gerarchico il quale verificherà il contesto e la situazione e ne riferirà all'Organismo di Vigilanza, se la situazione non sia immediatamente chiarita in modo positivo.

La Società è obbligata a tenere traccia di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita, conformemente alle procedure in essere.

È fatto obbligo a ciascuno dei Destinatari di riflettere correttamente e compiutamente nella contabilità e nei bilanci tutti i dati veri e previsti dalle normative applicabili e di formare e presentare dichiarazioni fiscali corrispondenti a tali dati veritieri e completi. Si applicano, in tal senso, anche le disposizioni previste nel presente Modello per la prevenzione dei Reati Societari e per la prevenzione dei Reati Tributari, alla consultazione delle quali si rimanda.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari che partecipano a gare pubbliche attuale e, comunque, a tutti coloro che siano coinvolti a qualsiasi titolo in procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, di verificare l'assenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nei rapporti di partnership o subcontratto.

Si applicano, in tal senso, anche tutte le previsioni contenute nel presente Modello in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

H.3 Comportamenti Vietati

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche a titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei Reati Presupposto di criminalità organizzata.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni a delinquere o criminali ovvero imputati per detti reati;
- intrattenere rapporti con soggetti che assumono un atteggiamento intimidatorio;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante altre forme di pagamento al di fuori dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- associare il nome della Società in campagne pubblicitarie con aziende e soggetti i cui requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in perfetta coerenza con il rispetto della piena legalità;
- alterare i dati contabili o le dichiarazioni fiscali;
- influenzare in qualunque modo il libero voto e la libertà elettorale dei cittadini.

SEZIONE "I" – REATI TRANSNAZIONALI

Con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006, si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché vi sia la ricorrenza di uno dei seguenti criteri:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La transnazionalità costituisce evidentemente elemento condizionante e, di conseguenza, non sussisterà responsabilità dell'Ente in base al Decreto qualora il fatto di Reato Presupposto non abbia assunto una dimensione transnazionale, salvo rientrare in altre fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto.

Data le limitate attività transnazionali della Società, il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione del Modello è piuttosto contenuto, sia pur non trascurabile. Pertanto, Econocom si impegna a diffondere a tutto il Personale i principi da rispettare per evitare la commissione di tali Reati Presupposto e a svolgere continui controlli, anche coadiuvata dall'OdV.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 22 a 24.

I.1 Regole generali e regole specifiche di comportamento: rinvio ad altre fattispecie previste nel Modello

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i terzi e condanna la criminalità in tutte le sue forme.

La Società svolge le proprie attività (in modo particolare quelle ritenute sensibili), conformandosi a tutte le norme vigenti ed ispirandosi a criteri di eticità e legalità.

I protocolli applicabili per la prevenzione della commissione dei reati transnazionali sono i medesimi previsti per i reati di criminalità organizzata e di riciclaggio, alla consultazione dei quali, pertanto, si rimanda.

In particolare, Econocom raccomanda a tutti i Destinatari di porre particolare attenzione ai comportamenti e alle operazioni che siano ideati o debbano trovare applicazione pratica o esecuzione in diversi Stati e attua i presidi previsti nel presente capo.

I.2 Comportamenti Vietati

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche a titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei reati transnazionali.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni a delinquere o criminali ovvero indagati/imputati per detti reati;
- intrattenere rapporti con soggetti che assumono un atteggiamento intimidatorio;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante altre forme di pagamento che non garantiscano la tracciabilità piena dei soggetti o a soggetti che siano privi dei requisiti di massima moralità ed eticità;

- associare il nome della Società in campagne pubblicitarie con soggetti i cui requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in perfetta coerenza con il rispetto della piena legalità;
- alterare i dati contabili o le dichiarazioni fiscali;
- aiutare soggetti ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o amministrativa o a sottrarsi alle ricerche, mediante comportamento attivo o omissivo;
- indurre a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni contrarie a verità qualsiasi soggetto che pur avrebbe la facoltà di non rispondere ove chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- impiegare soggetti la cui permanenza in Italia non sia conforme alle normative vigenti per qualsiasi genere di attività, anche sporadica e temporanea.

1.3 Policy aziendali e Procedure Specifiche

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche procedure aziendali che si aggiungono alle regole generali sopra indicate nell'ambito delle singole attività sociali.

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure garantiscono:

- conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- precisione e chiarezza delle varie linee di riporto;
- distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Alla data della redazione del Modello le procedure rilevanti in materia sono:

- Procedura di selezione assunzione e amministrazione del personale;
- Procedura sul rapporto con le autorità di pubblica amministrazione e con le autorità di vigilanza;
- Procedura sui rapporti con soci, sindaci e revisori;
- Procedura sulla partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private;
- Procedura sul controllo di gestione e flussi finanziari;
- Procedura sul conferimento degli incarichi professionali;
- Procedura su spese di rappresentanza e omaggi;
- Procedura su operazioni straordinarie;
- Procedura su acquisti di beni e servizi;
- Procedura su rapporti con i fornitori dei servizi di information technology;
- Procedura su locazione di prodotti e servizi informatici;
- Procedura su gestione sistemi informativi;
- Procedura sulla gestione ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti dalle attività di noleggio e manutenzione effettuate da Econocom;
- Procedura su sicurezza sul lavoro.

SEZIONE "L" – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente sezione della Parte Speciale contiene gli specifici protocolli e le norme comportamentali che la Società ha adottato all'interno del proprio Modello al fine di contrastare la possibile commissione dei delitti contro l'industria e il commercio indicati nel Decreto.

Tali Reati Presupposto possono essere raggruppati in due sottogruppi, distinti in base alle finalità perseguite e al bene giuridico tutelato:

- 1) Reati di frode, contraffazione ed alterazione, che comprende tutte le fattispecie volte a sanzionare l'utilizzo mendace di segni distintivi, marchi, brevetti o di indicazioni geografiche nonché tutte le ipotesi di frode nell'esercizio del commercio. Le disposizioni penali che sono richiamate dal Decreto devono essere lette alla luce della normativa di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) che disciplina i diritti di proprietà industriale, e alla luce del fatto che, a livello civilistico, la conoscenza dei diritti cosiddetti "titolati" (ossia diritti che si costituiscono in forza di brevettazione o registrazione) è presunta.
- 2) Reati contro la concorrenza. Rientrano in questo gruppo solo i delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio e quelli di illecita concorrenza con minaccia o violenza, i quali sono posti a tutela del libero esercizio e del normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riflette negativamente sulla pubblica economia, e quindi più generalmente sono volti a garantire e proteggere l'ordine economico nonché il buon funzionamento dell'intero sistema economico.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente sezione si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 28 a 35.

È utile premettere che i reati contro l'industria e il commercio possono astrattamente essere commessi da qualsiasi tipo di Ente, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e possono essere indifferentemente realizzati dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dagli agenti e/o, più in generale, dai terzi in grado di impegnare all'esterno la Società stessa.

Tuttavia, il rischio di consumazione di alcuni di tali reati è particolarmente rilevante per le imprese che svolgono attività di commercio e/o distribuzione di prodotti contrassegnati da marchi od altri segni distintivi, attività che rientrano tra quelle svolte da Econocom.

Econocom impone a tutti i suoi dipendenti e collaboratori il rispetto di tutte le norme poste a tutela della concorrenza nonché dei principi di correttezza e trasparenza nello svolgimento della loro attività e, in particolare, nella scelta dei propri fornitori o appaltatori, dimostrando in tal modo il proprio impegno per evitare la commissione di condotte che possano rientrare nei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione.

Si specifica che, in considerazione della specifica attività svolta dalla Società, la rilevanza dei reati di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.) è da escludersi e non sarà pertanto oggetto di specifica trattazione in questa sede.

L.1 Acquisto ed utilizzo di prodotti

Per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, come accennato, Econocom necessita e si avvale di prodotti di terzi. Anche in questo tipo di attività sono astrattamente rinvenibili aree di rischio con riferimento ai Reati Presupposto contro l'industria e il commercio, ed in particolare:

(i) *Acquisto dei prodotti e relazione con i rispettivi fornitori*

1) Reati di frode, contraffazione ed alterazione

La gamma di prodotti acquistati da Econocom è ampia, ed è quanto meno possibile che vengano utilizzati prodotti che siano in qualche misura violativi dei diritti di proprietà intellettuale altrui. D'altro canto, Econocom e l'intero Gruppo di cui è parte sono estremamente rispettosi delle regole che governano il mercato e la concorrenza, ponendo attenzione a che tutti i prodotti acquistati e utilizzati siano originali e univocamente riconducibili al produttore/distributore legittimato. Da un lato, infatti, la procedura di selezione dei fornitori prevede la verifica sulla piena affidabilità degli stessi, e, dall'altro lato, le funzioni deputate agli acquisti si assicurano che tutti i prodotti acquistati o utilizzati siano strettamente originali e non violativi di diritti IP altrui. A questo fine, il rischio effettivo correlato alla presente attività si può ritenere mitigato anche in virtù dell'inserimento, da parte di Econocom in ognuno dei suoi contratti, di un'apposita clausola riguardante i diritti IP, che pone in capo a controparte l'onere, l'obbligo e la responsabilità di verificare che ogni prodotto fornito a Econocom non violi i diritti IP di terzi.

2) Reati contro la concorrenza

Con riferimento alle relazioni commerciali con i fornitori, potrebbe darsi un rischio di commissione dei reati contro la concorrenza, ove li si induca – a titolo meramente esemplificativo – ad accettare condizioni economiche decisamente sfavorevoli utilizzando minaccia, violenza o mezzi fraudolenti, oppure perché Econocom sia privilegiata rispetto a terzi concorrenti.

Tuttavia, Econocom deprecia qualunque azione di questo tipo, sensibilizza tutto il personale ad effettuare pari trattamenti dei fornitori e dei partner, improntando, tra l'altro, il proprio comportamento a correttezza negoziale.

(ii) *Gestione delle merci in magazzino*

1) Reati di frode, contraffazione ed alterazione

Benché lo si ritenga non concreto, potrebbe darsi un residuale rischio di frode, contraffazione e alterazione dei titoli IP altrui con riferimento all'attività di magazzino. In fase di ricezione e stoccaggio della merce che rientra a fine noleggio a Econocom, infatti, non può del tutto escludersi la possibilità che ricevendo merce palesemente contraffatta o alterata non lo segnali. Come detto, tuttavia, non si ritiene che un'ipotesi del genere sia concretamente realizzabile.

Per quanto riguarda i presidi di carattere generale insiti nella struttura e nei modelli di funzionamento della Società va rilevato, anche in questo caso come per altri Reati Presupposto, che il rigido sistema procedurale adottato e supportato dal sistema informatico utilizzato dalla Società per la gestione dei processi (che prevede diversi livelli decisionali, autorizzativi, esecutivi e di controllo) così come la predisposizione del Codice Etico e di regole improntate alla correttezza

negoziale e rispetto della concorrenza costituiscono un considerevole ed adeguato presidio, ormai stabilmente integrato nella struttura della Società.

L.2 Regole Generali di Comportamento – Premessa

Econocom considera un'esigenza assoluta ed imprescindibile l'osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e del Codice Etico nella parte in cui dettano prescrizioni e/o divieti relativi alle modalità con cui la Società partecipa alla concorrenza nel mercato ed effettua le proprie comunicazioni commerciali aziendali.

I Destinatari della presente Parte Speciale II del Modello, sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom, quelli enucleati nella Parte Generale e inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi - Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

I suddetti protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici per ogni tipologia di reato, riprendono, talvolta specificandole o integrandole, le norme contenute nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello e sono volti ad uniformare il comportamento dei soggetti che operano nel contesto delle attività sensibili.

L.3 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati contro l'Industria e il Commercio

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a conformarsi e attuare scrupolosamente le seguenti norme e procedure:

- ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività nell'interesse della Società rispettando i principi di corretta e leale concorrenza e deve astenersi da qualsiasi condotta intesa a denigrare i prodotti, l'immagine o l'attività delle imprese concorrenti;
- tutto il Personale e, comunque, chiunque agisca nell'interesse della Società, deve evitare di porre in essere comportamenti violenti, minacciosi, fraudolenti od ingannatori che siano od anche solo appaiano diretti ad impedire o turbare l'esercizio delle attività delle imprese concorrenti;
- tutto il Personale e, comunque, chiunque operi nell'interesse della Società deve, altresì, descrivere in modo completo, corretto, veritiero e trasparente la natura, le qualità e le caratteristiche dei prodotti commercializzati o distribuiti dalla Società in qualsiasi occasione di divulgazione e/o comunicazione al pubblico, in forma scritta od orale, dell'attività commerciale svolta dalla Società medesima;
- tutto il Personale e chiunque agisca nell'interesse della Società in ogni fase del processo di vendita alle Pubbliche Amministrazioni mediante gare ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto (ove previsto o consentito), a partire dall'invio della risposta di adesione ad una pubblica amministrazione appaltante e, comunque, dalla predisposizione e presentazione della proposta di offerta tecnico/commerciale sino all'eventuale aggiudicazione, deve dare, anche nella documentazione tecnico/commerciale all'uopo formata, informazioni complete, veritiere e trasparenti sul prodotto offerto, riferendone principalmente le caratteristiche oggettive e/o funzionali così come sono state descritte dall'impresa che ha fabbricato e/o fornito il prodotto alla Società;

- per quanto attiene, in particolare, all'individuazione del produttore e/o del luogo geografico di fabbricazione del prodotto, tutti coloro che, agendo nell'interesse della Società, fossero richiesti di tali informazioni dovranno esclusivamente riferire i relativi dati resi disponibili dall'impresa che risulta aver fabbricato e/o che ha fornito alla Società il prodotto.

Identiche regole di comportamento debbono essere seguite anche nei processi di vendita dei prodotti in favore di enti privati.

Ciascun Destinatario, il quale abbia notizia di qualsiasi violazione od inosservanza di taluna delle regole generali o specifiche di comportamento, deve immediatamente darne completa comunicazione tramite i canali previsti dalla procedura whistleblowing per la gestione delle segnalazioni di reati, illeciti o irregolarità.

La eventuale comunicazione al superiore gerarchico non può in alcun modo sostituire o ritardare quella da effettuarsi all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE "M" – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Questa Sezione tratta due distinti reati – l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e l'impiego di lavoratori irregolari – che, pur trovandosi in articoli differenti del Decreto, vengono qui proposti in un'analisi unitaria per la loro vicinanza tematica.

Essendo Econocom parte di un gruppo multinazionale, con una chiara vocazione internazionalista, ha sempre prestato grande attenzione alla tematica dell'impiego di lavoratori stranieri, che possano abbisognare di particolari permessi di soggiorno per svolgere un'attività lavorativa.

La Società poi riconosce l'importanza fondamentale di garantire a tutti i propri dipendenti condizioni adeguate e dignitose di lavoro, elemento chiave per promuovere il benessere degli stessi e una sana crescita della Società.

In ogni caso, al momento della redazione del presente aggiornamento del Modello, Econocom ha un solo dipendente proveniente da un Paese extra UE, titolare di regolare permesso di soggiorno, per cui il rischio di commissione di reati dei suddetti tipi è decisamente limitato allo stato, ma in chiave prospettica va comunque tenuto in debita considerazione. Ciò nondimeno, va altresì valutata la possibilità che uno dei fornitori di Econocom si avvalga di collaboratori stranieri, per cui il rischio è da ritenersi comunque medio, anche se la Società presta sempre la massima attenzione al tema.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafo 60 e paragrafo relativo all'esame dell'art. 25 *duodecies* del Decreto.

M.1 Regole generali di comportamento – Premessa

La Società persegue la cultura del rispetto della persona umana di qualsiasi nazionalità, razza, religione, sesso, età o cultura e ne favorisce la realizzazione per il tramite del lavoro.

Tutti i Destinatari devono prendere atto della centralità del valore della personalità umana e dei diritti individuali dei lavoratori di qualunque nazionalità, residenza, razza, religione, sesso, età o cultura perseguiti dalla Società e collaborare e cooperare al medesimo fine.

Tutte le attività della Società e, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità massimo.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di commissione di reati in materia di sfruttamento del lavoro irregolare adotta sistemi di verifica preventiva e richiedendo a tutti i Destinatari di seguire i protocolli comportamentali descritti nella presente Sezione.

M.2 Regole di comportamento per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Come per tutte le altre sezioni della presente Parte Speciale del Modello, la Società ribadisce come tutte le attività aziendali debbano essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico adottato da Econocom, al fine di evitare la commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione.

In particolare:

- la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che implicino un'alta incidenza di manodopera non qualificata, siano essi fornitori, partner commerciali o tecnici deve essere svolta con particolare attenzione e sulla base di elementi oggettivi che garantiscano l'affidabilità di tali soggetti anche e soprattutto in relazione al rispetto delle normative in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché di immigrazione;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di Econocom, deve essere garantito il rispetto delle norme sull'immigrazione, il permesso di lavoro e di tutte le disposizioni giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- in ogni caso deve essere, altresì, garantito il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative che possano presentare elementi o condizioni anormali o abnormi, intervenendo immediatamente sin dai primi indizi;
- tutti i Destinatari anche esterni alla Società devono prendere atto dei principi di cui al Modello e impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro di tutte le fasce dei lavoratori, con particolare riguardo ai più deboli, alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ai diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa italiana;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da terzi soggetti che hanno rapporti contrattuali con Econocom ovvero una gestione anomala della forza lavoro comunque collegata alla stessa, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico, la Divisione HR, la Divisione Legal e l'OdV di tale anomalia.

M.3 Comportamenti vietati

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato, possano potenzialmente diventare tali e, in particolare, determinino condizioni di lavoro non

consone ad una Società come Econocom che promuove – a tutti i livelli – condizioni di lavoro ottimali;

- intrattenere rapporti contrattuali o commerciali con altri soggetti che, per quanto a conoscenza, mettano in essere pratiche di sfruttamento del lavoro in qualsiasi forma ovvero non rispettino i diritti dei lavoratori o in generale della personalità individuale ovvero ancora impieghino lavoratori, siano essi extraeuropei o non, su base irregolare, contravvenendo alle disposizioni in materia di impiego o di immigrazione.

SEZIONE "N" – RAZZISMO E XENOFOBIA

Per effetto dell'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. Legge Europea 2017), che ha ratificato la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, è stato introdotto il delitto di Razzismo e Xenofobia tra i Reati Presupposto fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente. ex art. 25 *terdecies* del Decreto.

L'articolo 3 della L. 654/1975 cui la norma del Decreto rimanda è stato abrogato nel marzo 2018: tuttavia, il contenuto è stato trasposto nell'art. 604 bis del codice penale, che è pertanto la norma di riferimento per l'individuazione del Reato Presupposto.

Con questa disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato dell'Ente in caso di commissione dei reati sopracitati.

Econocom è molto attenta al rispetto della persona, ripudia categoricamente qualsiasi forma di discriminazione personale, razziale, etnica o religiosa e si impegna a diffondere presso il Personale il rispetto della persona umana e delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafi 93 e 94.

N.1 Regole generali di comportamento – Premessa

La Società persegue la cultura del rispetto della persona umana di qualsiasi nazionalità, razza, religione, sesso, età o cultura.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare la persona umana, i suoi diritti e le sue preferenze. Econocom diffonde a tutto il Personale il rispetto dei principi etici e la non discriminazione delle persone di qualsiasi nazionalità e, anzi, incentiva lo scambio culturale.

Econocom non intrattiene rapporti con soggetti che siano noti per non rispettare la persona umana o che istighino al razzismo e alla xenofobia e, anzi, invita e vigila affinché tutti i Destinatari del presente Modello non compiano alcun atto di discriminazione, violenza o provocazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché vigila affinché nessuno propagandi, istighi, inciti, neghi o minimizzi la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Tutte le attività della Società e, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi a criteri di eticità e legalità massime.

N.2 Regole di comportamento per la prevenzione del reato di Razzismo e Xenofobia

La Società nel perseguimento dei fini etici e giuridici di cui al presente Modello detta una serie di regole comportamentali, la cui osservanza è prescritta a tutto il Personale, segnatamente:

- la Società promuove il rispetto dell'individuo in tutte le sue forme;
- la Società è ispirata in ogni forma del suo agire al principio di parità di trattamento;
- la Società promuove la cultura della solidarietà;
- la Società agisce in maniera autonoma e indipendente, scevra da fini e orientamenti politici;
- la Società garantisce che ogni processo di selezione dei soggetti con cui instaura un rapporto, sia di lavoro dipendente, sia di partenariato, sia scevro da qualsivoglia influenza o pregiudizio legato a motivi di razza.

N.3 Comportamenti vietati

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti nella tipologia del razzismo e xenofobia, nemmeno a titolo di concorso o tentativo.

In particolare:

- è fatto assoluto divieto di promuovere la cultura della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- è vietata la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento alla Shoah o ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra;
- è vietato il finanziamento di eventi e manifestazioni improntate a ogni forma di razzismo e/o discriminazione;
- è vietato attuare qualsiasi tipo di discriminazione nel processo di selezione dei lavoratori e/o terzi clienti, fornitori, partner.

SEZIONE "O" – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sulla scorta di tutte le modifiche normative di sensibilizzazione contro i fenomeni corruttivi, l'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ha introdotto l'art. 25 *decies* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.

Il rischio di commissione di tale reato è contenuto, tuttavia la Società ha ritenuto opportuno specificare le norme alle quali tutti i Destinatari del presente Modello devono adeguarsi per garantire un comportamento corretto e collaborativo con le autorità giudiziarie.

Per la disamina del Reato Presupposto si veda la Parte Speciale I, paragrafo 76.

O.1 Regole generali di comportamento – Premessa

La Società diffonde la cultura della legalità al Personale e anche ai Destinatari che non fanno parte del proprio Personale: nell'ambito di tale cultura, profilo fondamentale assume il rispetto dell'organizzazione della giustizia, della trasparenza nelle dichiarazioni alle autorità e della verità e completezza di tali dichiarazioni.

La Società, quindi, richiede ai Destinatari di attenersi scrupolosamente alla verità dei fatti e a rispettare ogni disposizione in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico adottato da Econocom e, inoltre, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-Reato Presupposto e riferibili allo svolgimento delle attività sensibili.

O.2 Regole di comportamento per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Società prevede il rispetto delle seguenti regole:

- ove vi sia l'obbligo di compimento di atti o dichiarazioni da parte di soggetti diversi da coloro che hanno la rappresentanza legale della Società, questi sono obbligati a comunicarlo al proprio superiore gerarchico, al Direttore Generale, oltre che agli amministratori, salvo in caso di conflitto: in tale ultimo caso, i soggetti potranno farsi supportare da un consulente legale esterno selezionato dalla Società e che agirà nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- ogni rapporto con soggetti pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari, deve svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa di legge vigente, nonché con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza e deve essere documentato – anche a posteriori – per iscritto;
- la Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, sentito il parere del Direttore Generale e degli amministratori, conferisce formale incarico a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti di cui sopra, ivi compresa l'eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e ss. cod. proc. pen., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale;
- nell'ipotesi in cui vi sia l'obbligo di rendere una dichiarazione come testimone, tutti i Destinatari dovranno astenersi dall'influenzare in qualunque modo tale attività;
- tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, ovvero di ragioni di parentela o convivenza, devono astenersi dall'aver qualsiasi contatto con i soggetti che debbano avere contatti con l'autorità giudiziaria, per evitare di influenzarli e di indurli a non rendere le dichiarazioni all'autorità giudiziaria o a renderle mendaci;
- i responsabili di ciascuna funzione devono fornire ai propri subordinati e collaboratori direttive in merito a quanto sopra, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- la Società organizza corsi e sessioni di training interni dedicati alla diffusione della cultura della legalità e della trasparenza e di divulgazione delle procedure aziendali relative alla prevenzione del Reato Presupposto in esame;

- i Destinatari che dovessero essere coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la Società devono darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, al Direttore Generale e agli amministratori di Econocom, salvo il caso in cui gli stessi rivestano, anche di fatto, la qualità di "controparte" della Società.

O.3 Comportamenti vietati

È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla presente tipologia.

In particolare, a tutti i Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- indurre, anche per interposta persona, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo a deviare, intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato, o aiutare il responsabile, o anche solo il soggetto a cui carico vi sia il sospetto che abbia commesso il reato medesimo, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità predetta;
- nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

SEZIONE "P" – REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, ha inserito l'art. 25 *quater* del Decreto disponendo la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Il rinvio generico operato dall'art. 25 *quater* a tutti i "delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York" consente di considerare i Reati Presupposto rilevanti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico come un catalogo aperto e, pertanto, qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente. Vero è che tutte le fattispecie sono sussunte nella medesima *ratio* di combattere il fenomeno del terrorismo, nazionale e internazionale, in tutte le sue forme.

Discusso è, tuttavia, come uno dei Reati Presupposto riconducibili al dettame dell'art. 25 *quater* del Decreto possa essere commesso a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

Alla luce dell'attività svolta da Econocom, il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione del Modello è medio-basso. Tuttavia, in considerazione del fatto che in conseguenza della commissione di uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione alla Società potrebbe derivare un danno effettivo molto elevato anche da un punto di vista reputazionale, Econocom si è munita di procedure e regole comportamentali idonee a prevenirne la commissione e regolare il comportamento dei Destinatari nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e legalità.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto di cui alla presente Sezione si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafo 50.

P.1 Regole generali di comportamento – Premessa

La Società persegue la cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza nelle relazioni con i terzi e condanna il terrorismo in tutte le sue forme.

Tutte le attività della Società e, in particolare quelle ritenute sensibili, devono essere svolte conformandosi a tutte le norme vigenti e devono ispirarsi ad un criterio di eticità e legalità.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico nell'attività aziendale obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

P.2 Regole di comportamento per la prevenzione dei reati di Terrorismo e Eversione dell'Ordine Democratico

La Società richiede a tutti i Destinatari di attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni e delle attività aziendali al rispetto di tutte le normative applicabili e di agire in modo trasparente, evitando e segnalando tempestivamente, ogni tentativo di interferenza o ingerenza da parte di gruppi di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

In particolare, e senza limitazione per quanto riguarda le specifiche attività individuate dalla Società come sensibili in quest'ambito, dovranno seguirsi le regole di comportamento di seguito sintetizzate.

Selezione dei fornitori, dei partner commerciali e dei clienti

- La qualifica dei fornitori avviene anche tramite autocertificazione del possesso dei requisiti ed è sempre obbligatoria.
- Le procedure di selezione dei fornitori e dei *partner* commerciali di qualsiasi genere devono svolgersi secondo quanto stabilito dalla Società, con la massima trasparenza, assicurando pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di moralità, affidabilità e onorabilità, oltre che di professionalità e *standing* economico finanziario.
- Nella valutazione e selezione dei fornitori e dei *partner* commerciali, la Società valuta l'effettività dell'attività svolta e la sussistenza di tutte le condizioni abituali nelle negoziazioni di operazioni del tipo di quelle intraprese dalla Società.
- La Società verifica e monitora se risultino concreti elementi di rischio in relazione ai reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, anche monitorando se si verificano mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore

di attività o mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali.

- Ogniqualevolta la Società decida di promuovere o aderire ad una attività di sponsorizzazione o di *marketing*, la funzione che la promuove dovrà valutare attentamente e con rigore l'ambito di interesse di tale attività e i destinatari e partecipanti, prediligendo sempre quelle attività con contenuto etico e specchiato, anche al fine di garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società.
- Nei casi in cui i responsabili di funzione, ovvero i loro sottoposti, chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti di moralità e affidabilità delle controparti contrattuali abbiano anche solo il sospetto di irregolarità o della sussistenza di situazioni non chiare, essi dovranno innanzitutto provvedere a chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, provvedendo ad informare il proprio superiore gerarchico e, se la questione non si risolve con un chiarimento pieno, anche l'Organismo di Vigilanza.
- In materia di appalti si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81 del 2008.
- Nei contratti con i fornitori e con i *partner* commerciali sono inserite clausole di rispetto dei principi del Modello (ivi incluse quindi le disposizioni anche in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico). È data inoltre facoltà a Econocom di risoluzione immediata del contratto nell'ipotesi in cui le dichiarazioni sui requisiti siano false o incomplete ovvero si abbia notizia del fatto che le controparti siano coinvolte nella commissione di illeciti penali che potrebbero comportare (anche solo potenzialmente) rischi di responsabilità amministrativa per Econocom ex D. Lgs. n. 231/2001.

Selezione del Personale

- Nell'ambito della selezione del personale, vengono svolte adeguate verifiche dalle risorse umane (la divisione People) sulla affidabilità del potenziale dipendente o collaboratore, anche quando l'impiego sia a carattere temporaneo o occasionale.
- La selezione del personale, di qualunque livello, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni ed uguaglianza di trattamento.
- Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.
- In ogni caso è sempre richiesta la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e si sta adottando una prassi affinché possano essere svolte altresì verifiche successive.

P.3 Comportamenti Vietati

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche a titolo di concorso o di tentativo, alcuna delle fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in associazioni terroristiche ovvero imputati per detti reati;
- utilizzare anche occasionalmente la Società, i suoi locali allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico di cui alla presente Parte Speciale;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere o anche solo partecipare ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere fatti anche solo prodromici a reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- assumere o assegnare commesse incarichi o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, sia per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – con profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- associare il nome della Società in campagne di *marketing* o pubblicitarie con prodotti, servizi o aziende e soggetti i cui requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in perfetta coerenza con il rispetto della piena legalità.

SEZIONE "Q" – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I Reati Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore, inseriti nel corpo del Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 tramite l'introduzione dell'art. 25 *novies*, tutelano il diritto esclusivo riconosciuto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d'autore – "l.a.") ad un autore di pubblicizzare ed utilizzare economicamente la propria opera d'ingegno. Tale diritto nasce con la creazione dell'opera da parte dell'autore, opera che deve essere un'espressione particolare del lavoro intellettuale di carattere creativo e che appartenga alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro o alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Si rimanda, per una più completa disamina dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, alla PARTE SPECIALE I – paragrafi da 70 a 75.

Q.1 Regole di Comportamento per la Prevenzione dei Reati in materia di Diritto d'Autore

Econocom ha individuato le seguenti regole di comportamento specifiche in relazione alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione, che tutto il Personale e i Destinatari sono tenuti a seguire.

In particolare, la Società ha previsto che:

- siano predisposti dei sistemi per la tracciabilità delle navigazioni;
- siano apposti, ad alcuni terminali, dei blocchi che impediscano di installare software e programmi al fine di limitare solo ad alcuni soggetti determinati all'interno della Società tale facoltà;

- sia svolta un'analisi, da parte dell'Amministratore di Sistema o di un soggetto individuato dalla Società, dei contratti di licenza stipulati dalla Società ed effettuata una verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di ciascuno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- l'Amministrazione di Sistema periodicamente effettui dei controlli sui singoli terminali e devices aziendali in uso al Personale per verificare quali software, programmi e applicazioni vi abbiano installato;
- ogniqualvolta si proceda all'acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) dovrà essere accertato che la fonte sia certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- in relazione ai prodotti preinstallati deve essere svolta ogni volta la verifica dell'esistenza di certificato di autenticità (o dichiarazione/documentazione equipollente);
- l'Amministratore di Sistema o altro soggetto individuato dalla Società deve periodicamente procedere alla verifica del software installato su tutti i computer presenti in azienda;
- l'Amministratore di Sistema o altro soggetto individuato dalla Società deve periodicamente procedere alla verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy/chiavette USB) presenti in Società.

Q.2 Comportamenti Vietati

I Destinatari del Modello non possono porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di Reato Presupposto rientranti in questa tipologia, anche a titolo di concorso o di tentativo.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- scaricare illegalmente da internet o duplicare software che non siano coperti da apposita licenza o utilizzare banche dati senza apposita concessione;
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società o caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD\CD\floppy\chiavette USB);

Q.3 Policy aziendali e Procedure Specifiche

La Società ha definito, implementato e diffuso specifiche *policy* aziendali che si aggiungono alle regole generali sopra indicate nell'ambito delle singole attività sociali.

Le predette procedure costituiscono, dunque, una guida per lo svolgimento sia delle attività sensibili considerate espressamente, sia di quelle ad esse strumentali o collegate; in particolare, le procedure garantiscono:

- conformità ai principi enunciati nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, poteri, compiti, attribuzioni e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- precisione e chiarezza delle varie linee di riporto;
- distinzione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Alla data della redazione del Modello la procedura rilevante in materia è quella afferente i rapporti con i fornitori dei servizi di Information Technology.

SEZIONE "R" – REATI SPORTIVI

L'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto all'interno del catalogo dei reati previsti dal Decreto un nuovo articolo 25 *quaterdecies*, atto a sanzionare l'Ente per la commissione, da parte di un apicale o suo sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

La previsione di tali fattispecie di reato all'interno del Decreto mira a sanzionare gli Enti anche per quelle condotte che ledono il regolare svolgimento dei giochi, scommesse autorizzate e competizioni sportive. Prima dell'introduzione dell'art. 25 *quaterdecies* all'interno del Decreto, infatti, molte società sportive restavano esenti da responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in caso di commissione di illeciti, frodi sportive o scommesse clandestine. Poiché tali fenomeni sono ancora diffusi, si è deciso di intervenire per ampliare la portata sanzionatoria e prevedere un danno, anche di rilevante entità, non solo per il singolo soggetto che commette tali reati, ma anche per l'Ente che dovesse in qualsiasi modo avvantaggiarsi da tali condotte.

Si è deciso di dare conto nella Parte Speciale II del Modello della presente categoria di Reati Presupposto unicamente per garantire la massima completezza del Modello.

Infatti, in considerazione del fatto che Econocom non esercita alcun tipo di attività in campo sportivo, né sponsorizza eventi sportivi o gestisce l'immagine di atleti, ma si limita unicamente – alla data di redazione del presente aggiornamento del Modello – a sponsorizzare attraverso la fornitura di attrezzatura sportiva un'associazione sportiva dilettantistica, ed in passato si è limitata ad analoghe sponsorizzazioni, il rischio di commissione dei reati sportivi è da considerarsi davvero remoto.

In ogni caso, la Società si attiene anche in tale ambito alla "Procedura su spese di rappresentanza e omaggi" per prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione, precisando, in ogni caso, che l'intera attività sociale viene svolta sempre nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e che la Società vieta espressamente qualsiasi tipo di comportamento fraudolento o contrario a norme di legge.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – Art. 25 *quaterdecies*.

SEZIONE "S" – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto tra i Reati Presupposto rilevanti per il Decreto, l'art. 25 *quinquies*, che prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i delitti contro la personalità individuale ivi contemplati.

Tali reati costituiscono, innanzitutto, una misura di repressione del traffico di persone, fenomeno che crea un crescente allarme sociale recependo le indicazioni contenute nel protocollo adottato dall'ONU alla conferenza di Palermo del 2000, in tema di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta di persone.

Il primo gruppo di reati, infatti, riguarda il fenomeno di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, la tratta e l'acquisto e alienazione di persone commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

La dottrina ha indicato come ipotesi rilevanti soprattutto quelle del concorrente che contribuisce al reato impiegando forza lavoro ridotta o mantenuta in condizioni di schiavitù/servitù e/o alimentata dal traffico di migranti.

Il secondo gruppo di delitti, invece, riguarda la penalizzazione di comportamenti attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il materiale cd. pedopornografico, anche quello virtuale, cioè realizzato mediante elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600 *quater* 1 cod. pen.).

I comportamenti astrattamente rilevanti sono costituiti, innanzitutto, dall'indurre a prostituirsi, agevolare o sfruttare l'esercizio della prostituzione, nonché dal compimento di atti sessuali con minori e, in secondo luogo, dalla realizzazione di esibizioni pedopornografiche o produzione di materiale pedopornografico, induzione di minori a partecipare ad esibizioni pedopornografiche, commercio, divulgazione, distribuzione, diffusione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico o divulgazione di notizie o di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori, nonché la detenzione, l'offerta o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico.

Specificamente, poi, è punito il fenomeno del c.d. "turismo sessuale", ove tra i Reati Presupposto vi è anche il delitto di chi organizza o propaga iniziative di viaggio finalizzate alla fruizione della prostituzione minorile.

Gli interessi tutelati dalle norme in questione sono quelli della libertà individuale con riguardo ai minorenni, soggetti evidentemente più sensibili e vulnerabili e degni di una massima tutela in relazione ai pericoli per la loro maturazione psicologica, emotiva e anche fisica.

Entrambe le tipologie di reati contro la personalità individuale sopra indicate devono – come tutti i reati presupposto sussunti nel Decreto – essere commesse a vantaggio o nell'interesse della Società. È evidente che, posto che l'attività di Econocom si estrinseca principalmente nel noleggio e locazione di qualsiasi tipo di bene nel settore delle nuove tecnologie e dell'automazione, il rischio di commissione di tali reati sia estremamente basso. In ogni caso, sebbene il rischio di commissione di tali reati sia considerato basso per Econocom, la Società, tuttavia, ha ritenuto opportuno prenderli in considerazione nella propria autovalutazione.

Nella presente sezione rientra anche il delitto di mutilazione di organi genitali femminili, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 583 *bis* e *ter* e nel Decreto l'art. 25 *quater* n. 1.

Tuttavia, tenuto conto che l'attività di Econocom non comprende attività in campo sanitario (si ricorda, infatti, che Econocom commercializza prodotti elettromedicali da fornire a strutture sanitarie pubbliche o private, ma non svolge alcuna attività in campo sanitario), e che tale reato, per avere rilievo, debba essere commesso a vantaggio o nell'interesse della Società, anche tale reato non è considerato a rischio di commissione da parte di Econocom.

Per la disamina dei singoli Reati Presupposto si veda: PARTE SPECIALE I – paragrafi da 51 a 61.

Posto che l'autovalutazione del rischio di Econocom pone la probabilità di commissione dei reati di cui alla presente sezione, al minimo, in modo da non raggiungere neppure il punteggio di 1, si esclude l'analisi del rischio.

SEZIONE "T" – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

La presente Sezione prende in esame i Reati Presupposto previsti e puntati dall'art. 25 *bis* del Decreto – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo* – i quali, come descritto nella PARTE SPECIALE I, sono volti a tutelare la fede pubblica, ossia l'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Si è deciso di dare conto nella Parte Speciale II della presente categoria di Reati Presupposto unicamente per garantire la massima completezza del Modello.

Infatti, in considerazione delle condotte che tali fattispecie penali sanzionano e degli oggetti dei singoli reati (meglio descritti nel paragrafo 27 della PARTE SPECIALE I), la commissione dei reati contro la fede pubblica non rappresenta un rischio nemmeno astratto per Econocom, dal momento che la produzione di valori non costituisce neppure una parte eventuale o marginale dell'attività della Società, la quale non possiede neppure gli strumenti e i materiali necessari per procedere a una tale produzione.

Inoltre, sebbene apparentemente possano risultare ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società, in concreto, anche questo rischio risulta essere nullo, posto che la Società ha limitato al minimo l'utilizzo di contanti per piccoli esborsi di cassa.

Non sono state previste quindi, neppure per rinvio regole di comportamento, né si prevede siano istituiti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Non si inserisce l'analisi del rischio in quanto Econocom ritiene, nella propria autovalutazione, che il medesimo sia nullo.